

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLII

BARI, 5 GENNAIO 2011

N. 002



Sede Presidenza Giunta Regionale

Corte Costituzionale
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
Atti di organi monocratici regionali
Atti e comunicazioni degli Enti Locali

Appalti - Bandi
Concorsi
Avvisi

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Corte Costituzionale

RICORSO 6 dicembre 2010, n. 119
Dichiarazione di illegittimità costituzionale della Legge Regionale 24 settembre 2010, n. 11.

Pag. 166

RICORSO 6 dicembre 2010, n. 120
Dichiarazione di illegittimità costituzionale della Legge Regionale 24 settembre 2010, n. 12 (limitatamente agli artt. 1, 2 comma 1, e 4).

Pag. 168

SENTENZA 22 dicembre 2010, n. 366
Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 1 lettera b) della Legge Regionale 19 febbraio 2008, n. 1.

Pag. 178

SENTENZA 22 dicembre 2010, n. 373
Giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera f), secondo periodo e 6, comma 4, della Legge Regionale 31 dicembre 2009, n. 36.

Pag. 182

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2010, n. 2880
Individuazione di candidature per il conferimento dell'incarico di Direttore generale di Pugliapromozione (art. 9, comma 1 L.R. n. 1/2002 come modificato dall'art. 6 L. R. n. 18/2010) - Avviso pubblico.

Pag. 188

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AFFARI GENERALI 28 dicembre 2010, n. 241
Istituzione Albo telematico delle determinazioni dirigenziali del Servizio Affari Generali. Approvazione manuale operativo.

Pag. 190

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA 21 dicembre 2010, n. 369

D.D. n. 283 del 12/10/2010 - Approvazione Albo regionale idonei alla nomina di Direttore Sanitario Aziende ed Enti SSR. Rettifica.

Pag. 201

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE 23 dicembre 2010, n. 2806

P.O. PUGLIA - F.S.E. 2007/2013 - Asse I - Adattabilità - Avviso n. 9/2010 - “Euroformazione Difesa”: Rettifica e proroga termine presentazione proposte.

Pag. 211

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO INNOVAZIONE 22 dicembre 2010, n. 66

PO FESR 2007-2013, Asse I, Linea di Intervento 1.5, Azione 1.5.2, Programma Stralcio di Area Vasta: Approvazione del progetto preliminare “Sviluppo del sistema di E-government regionale nell'Area Vasta Brindisina” presentato dall'Area Vasta Brindisina

Pag. 215

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO 14 dicembre 2010, n. 774

POR PUGLIA - F.S.E. 2007/2013 - Ob. 1 Convergenza - approvato con Decisione C(2007)5767 del 21/11/2007 (2007IT051PO005) Asse II - Occupabilità: Avviso pubblico n. 10/2009 - 5ª Graduatoria - Modifica assegnazione società “Medtraining Soc. Coop. Soc.” di Foggia.

Pag. 218

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO 14 dicembre 2010, n. 775

POR PUGLIA - F.S.E. 2007/2013 - Ob. 1 Convergenza - approvato con Decisione C(2007)5767 del 21/11/2007 (2007IT051PO005) Asse II - Occupabilità: Avviso pubblico n. 10/2009 - 4ª graduatoria - modifica assegnazione società “Medtraining” di Foggia e Cancellazione società “Brunetti” di Brindisi.

Pag. 222

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO
RETI ED INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' 29
dicembre 2010, n. 310

L.R. n. 18/04 - Progetto "Cicloattivi & Scuola".

Pag. 226

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

ACQUEDOTTO PUGLIESE
DECRETO 22 dicembre 2010, n. 158124

Indennità d'esproprio non accettate.

Pag. 234

COMUNE DI APRICENA
DELIBERA C.C. 30 novembre 2010, n. 48

Approvazione variante P.E.E.P..

Pag. 235

COMUNE DI CISTERNINO
DELIBERA C.C. 4 ottobre 2010, n. 51

Approvazione variante urbanistica al P.R.G.. Rettifica.

Pag. 235

COMUNE DI GALATINA
DELIBERA C.C. 8 ottobre 2010, n. 40

Approvazione piano di trasformazione comparto F4.

Pag. 236

COMUNE DI MONOPOLI
DELIBERA C.C. 15 settembre 2005, n. 51

Approvazione variante P.R.G..

Pag. 236

COMUNE DI NOCIGLIA
DECRETO 23 dicembre 2010, n. 1

Esproprio.

Pag. 238

COMUNE DI PORTO CESAREO
DELIBERA C.C. 1 luglio 2010, n. 17

Approvazione variante P.R.G..

Pag. 240

COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO
DECRETO 17 dicembre 2010, n. 18290

Esproprio.

Pag. 241

COMUNE DI STATTE
DECRETO 21 dicembre 2010, n. 7

Esproprio.

Pag. 245

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GAR-
GANO

DELIBERE 14 dicembre 2010

Imposizione servitù.

Pag. 245

Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi

Appalti

ASL BA BARI

Bando di gara lavori di risanamento dei prospetti e delle facciate con sostituzione infissi e adeguamento alle norme sulla certificazione energetica dell'immobile sede P.O. Umberto I di Corato.

Pag. 246

ASL BR BRINDISI

Avviso di gara per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione giornaliera e periodica dei presidi ospedalieri. Riapertura termini.

Pag. 246

ASL FG FOGGIA

Avviso di aggiudicazione servizio di vigilanza c/o i PP.OO. e strutture varie.

Pag. 247

COMUNE DI BARLETTA

Bando di gara per la realizzazione di una piscina e servizi annessi in area adiacente al nuovo palazzetto dello sport.

Pag. 247

COMUNE DI VILLA CASTELLI

Bando di gara per l'affidamento del servizio tesoreria.

Pag. 248

Concorsi

REGIONE PUGLIA SERVIZIO SERVIZIO PROGRAM-
MAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIA-
LISTICA

Avviso sorteggio componenti regionali commissione selezione pubblica stabilizzazione Dirigente Medico - disciplina Ginecologia ed Ostetricia - ASL BR - Brindisi.

Pag. 249

ARES PUGLIA BARI

Avviso di pubblica selezione per titoli e colloquio n. 1 interprete-mediatore linguistico c/o URP di Taranto.

Pag. 249

ARES PUGLIA BARI

Avviso di pubblica selezione per titoli e colloquio n. 8 mediatori interculturali e/o trascurturali.

Pag. 253

ARES PUGLIA BARI

Avviso di pubblica selezione per titoli e colloquio n. 1 sociologo senior - dottore di ricerca - in qualità di responsabile scientifico.

Pag. 258

ASL BR BRINDISI

Avviso di stabilizzazione personale precario n. 9 posti di coadiutore amministrativo.

Pag. 262

COMUNE DI CELLINO SAN MARCO
Concorso pubblico di n. 4 autorizzazioni per l'esercizio di autonoleggio con conducente.

Pag. 267

COMUNE DI PANNI
Concorso pubblico di n. 1 posto di istruttore amministrativo

Pag. 267

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE FOGGIA
Concorso pubblico di n. 14 posti di assistente amministrativo. Rettifica.

Pag. 267

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE FOGGIA
Concorso pubblico di n. 1 posto di operatore tecnico autista.

Pag. 268

Avvisi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA
Determinazione del Dirigente Servizio Ambiente 26 luglio 2010, n. 2487
Iscrizione nell'Albo regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale nella Provincia di Foggia.

Pag. 273

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA
Parere di non assoggettabilità a V.I.A.. Ditta Solken.

Pag. 275

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA
Parere di non assoggettabilità a V.I.A.. Ditta Libeccio.

Pag. 275

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA
Parere di assoggettabilità a V.I.A.. Ditta Free Energy Uno.

Pag. 275

ACQUEDOTTO PUGLIESE
Avviso di deposito valutazione impatto ambientale.

Pag. 275

CONSORZIO A.T.O. BARI/5
Avviso pubblico di avvio consultazione della proposta di piano del rapporto ambientale nell'ambito del processo di valutazione ambientale strategica dell'aggiornamento del piano d'ambito per la gestione dei rifiuti urbani.

Pag. 276

SOCIETA' CLEAN ENERGY RE UNO
Avviso di deposito studio impatto ambientale.

Pag. 276

SOCIETA' CLEAN ENERGY RE DUE
Avviso di deposito studio impatto ambientale.

Pag. 277

SOCIETA' CLEAN ENERGY RE TRE
Avviso di deposito studio impatto ambientale.

Pag. 277

SOCIETA' DEMOLIZIONI FERROVIARIE
Avviso di deposito richiesta verifica assoggettabilità a V.I.A..

Pag. 277

SOCIETA' FREE ENERGY
Avviso di deposito studio impatto ambientale.

Pag. 278

SOCIETA' FREE ENERGY UNO
Avviso di deposito studio impatto ambientale.

Pag. 278

SOCIETA' FREE ENERGY DUE
Avviso di deposito studio impatto ambientale.

Pag. 279

SOCIETA' FREE ENERGY TRE
Avviso di deposito studio impatto ambientale.

Pag. 279

SOCIETA' FREE ENERGY QUATTRO
Avviso di deposito studio impatto ambientale.

Pag. 279

SOCIETA' IPPICA DI CAPITANATA CORSE
Avviso di deposito verifica assoggettabilità a V.I.A..

Pag. 280

SOCIETA' SOLAR PARK LA TORRE - SOLAR PARK ANGALONE
Avviso di deposito procedura di verifica assoggettabilità a V.I.A..

Pag. 280

SOCIETA' TERNA NAPOLI
DECRETO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 novembre 2010, n. 239
Approvazione progetto costruzione linea elettrica.

Pag. 280

SOCIETA' QUATTROMILA
Avviso di deposito studio impatto ambientale.

Pag. 285

SOCIETA' YURAKU
Avviso di deposito richiesta verifica assoggettabilità a V.I.A..

Pag. 286

STUDIO LEGALE CENTOLA FOGGIA
Decreto Tribunale Foggia sezione Manfredonia. Riconoscimento di proprietà.

Pag. 286

PARTE PRIMA

Corte Costituzionale

RICORSO 6 dicembre 2010, n. 119

Dichiarazione di illegittimità costituzionale della Legge Regionale 24 settembre 2010, n. 11.

Ricorso n. 119 depositato 6 dicembre 2010 del Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale ha il proprio domicilio in Roma alla via dei Portoghesi n. 12

nei confronti

della Regione Puglia in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale 24 settembre 2010 n. 11, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 149 del 27.9.2010, recante "Norme per la copertura delle perdite di esercizio degli enti del Servizio sanitario regionale pugliese (SSR)", giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 18 Novembre 2010.

Con la legge regionale n. 11 del 24 settembre 2010, che consta di due articoli, la Regione Puglia ha dettato norme per la copertura delle perdite di esercizio degli enti del servizio sanitario regionale (SSR).

L'articolo 1, comma 1, della legge in questione, dispone che, a valere sul bilancio di previsione 2010, le somme rese disponibili per effetto dell'applicazione della sanzione di cui al comma 15, lettera a) dell'art. 77 ter del decreto legge n. 112/2008, convertito nella legge n. 123/2008 (consistente nell'impossibilità, per la regione o provincia autonoma che si sia resa inadempiente degli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011, di impegnare, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza spese correnti, spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio), sono destinate a copertura delle

perdite d'esercizio degli Enti del SSR al 31 dicembre 2010 per un ammontare pari ad euro 62.979.376,93. Gli stanziamenti non impegnabili per effetto della sanzione di cui al comma 15, lettera a) dell'art. 77 ter del decreto legge n. 112/2008, convertito nella legge n. 123/2008 ricompresi nella tabella allegata alla legge finanziaria, per competenza e cassa, il capitolo di nuova istituzione (C.N.I.) - unità previsionale di base (upb) 05.05.03 "Spese per il sostegno all'equilibrio economico degli enti del SSR finanziate con diminuzioni di stanziamento di spesa corrente".

L'articolo 1, comma 2, della legge regionale in questione dispone che, a valere sul bilancio di previsione 2011, le somme derivanti dalla dovuta diminuzione sugli stanziamenti di spesa, ai sensi del comma 3, dell'art. 77 ter del decreto legge n. 112/2008, convertito nella legge 113/2008 - in forza del quale, in attesa dei risultati della sperimentazione sui saldi di cui al comma 2, il complesso delle spese di ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 4 (vale a dire all'esito dell'addizione alle spese correnti delle spese in conto capitale, al netto delle spese per la sanità e delle spese per la concessione di crediti) non può essere superiore, per l'anno 2009, al corrispondente complesso di spese finali determinate sulla base dell'obiettivo programmatico per il 2008, diminuito dello 0,6%, e, per gli anni 2010 e 2011, non può essere rispettivamente superiore al complesso delle spese finali dell'anno precedente, calcolato assumendo il pieno rispetto del patto di stabilità interno, aumentato dell'1,0% per l'anno 2010 e diminuito dello 0,9% per l'anno 2011 - sono destinate a copertura delle perdite di esercizio degli Enti del SSR al 31.12.2010 per un ammontare pari ad Euro 12.593.000,00, prevedendo l'iscrizione di tale importo sul capitolo di spesa C.N.I. - upb 05.05.03 "Spese per il sostegno all'equilibrio economico degli enti del SSR finanziate in base al comma 3 dell'art. 77 ter del decreto-legge 112/2008, convertito nella legge 133/2008".

Il comma 3 dell'art. 1 della legge prevede che, a valere sul bilancio 2011, le somme derivanti dai risparmi relativi agli interessi dovuti sui mutui, e individuate con gli stessi criteri di cui al comma 4 octies dell'art. 4 del decreto-legge n. 2/2010, convertito nella legge n. 42/2010 - a norma del quale le regioni, cui si applicano limiti alla spesa, possono

ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente e relativi agli interessi passivi ed oneri finanziari diversi, alla spesa di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi di forniture, calcolata con riferimento agli impegni correnti dell'ultimo esercizio in cui la regione ha rispettato il patto di stabilità-sono destinate a copertura delle perdite di esercizio degli Enti del SSR al 31 dicembre 2011, per un ammontare pari a Euro 12.593.000,00 prevedendo l'iscrizione di tale importo, per competenza e cassa, su un apposito capitolo di spesa C.N.I. - upb 05.05.03 - "Spese per il sostegno all'equilibrio economico degli Enti del SSR finanziate con risparmi da minori interessi sui mutui".

L'art. 2 della legge dispone che la stessa cessa di avere efficacia qualora non intervenga la sottoscrizione dell'accordo previsto dall'art. 1, comma 180 della legge n. 311/2005 (rectius: legge n. 311/2004) - vale a dire l'accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e della Finanze e la regione interessata atto ad individuare gli interventi necessari al raggiungimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui all'intesa prevista dal comma 173, accordo alla cui sottoscrizione è subordinata la riattribuzione alla regione interessata del maggior finanziamento in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica dell'attuazione del programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del SSR - nei termini fissati dall'art. 2, comma 97 della legge n. 191/2009 (a norma del quale le regioni che avrebbero dovuto sottoscrivere entro il 31.12.2009 un accordo ai sensi dell'art. 1, comma 189 della legge n. 301/2004, con il relativo piano di rientro possono formalmente chiedere di sottoscrivere il medesimo accordo, entro il 30 aprile 2010, con la previsione della perdita della maggior quota di finanziamento in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo entro i successivi novanta giorni) e prorogati con l'art. 2, comma 2 del decreto-legge n. 125/2010, convertito, con modificazioni nella legge n. 163/2010, limitatamente alla Regione Puglia fino al 15 ottobre 2010, salva la possibilità che, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della salute e dei rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, sia differito il termine per

la sottoscrizione dell'accordo in questione fino al 15 dicembre 2010).

E' avviso del Governo che, con la disposizione in epigrafe, la Regione Puglia abbia travalicato i limiti fissati dalla Costituzione alla propria competenza legislativa, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti

MOTIVI

- 1) Violazione degli articoli 117, comma 3 e 119, comma 2 della Costituzione, in relazione all'art. 77 ter del decreto-legge n. 112/ 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008, all'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, dell'art. 2, comma 97 della legge n. 191/2010 dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 125/2010, convertito nella legge n. 163/2010, e dell'art. 2, comma 97 della legge n. 2, comma 97 della legge n. 191/2010.**

L'articolo 1 della legge regionale impugnata in questa sede si conforma alla disciplina statale dettata dall'art. 77 ter del decreto-legge n. 112/ 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008, che, con le disposizioni contenute nei commi da 2 a 19 definisce il cosiddetto patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011, vale a dire il complesso delle norme volte al contenimento della spesa delle regioni e delle province autonome ed alla realizzazione degli obiettivi della finanza pubblica per il triennio 2009-2011.

A tal fine il legislatore regionale pugliese ha previsto che, a valere sul bilancio di previsione del 2010, le somme che si siano rese disponibili a seguito dell'applicazione della sanzione di cui all'art. 77 ter, comma 15 del decreto- legge n. 112/ 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008, siano destinate, per un certo ammontare, alla copertura delle perdite d'esercizio degli enti del Servizio sanitario regionale.

Si è inoltre previsto, a valere sul bilancio del 2011, che le somme derivanti dalla diminuzione degli stanziamenti di spesa di cui all'art. 77, comma 3 del d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008, nonché le somme derivanti dai risparmi relativi agli interessi dovuti sui mutui-individuate con i criteri di cui all'art. 4, comma 4 octies del decreto legge n. 2/2010, convertito con

modificazioni nella legge n. 42/2010, siano destinate alla copertura delle perdite di esercizio degli enti del SSR al 31 dicembre 2010 per gli ammontari stabiliti dalla legge.

Ma tale previsione è vanificata dal disposto dell'art. 2 che dispone la cessazione dell'efficacia della legge in questione nell'ipotesi in cui non sia stato sottoscritto l'accordo previsto dall'art. 1, comma 180 della legge n. 311/2004 per il rientro dal deficit sanitario nei termini previsti dalle disposizioni di legge ivi citate.

In tal modo la Regione Puglia si è sottratta, in primo luogo, all'ottemperanza agli obblighi derivanti dalle regole del patto di stabilità interno, non garantendo il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e 15, lettera a) del decreto-legge n.112/2006, convertito con modificazioni nella legge n.133/2008, ed all'art. 4, comma 4 octies del decreto legge n. 2/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 42/2010.

In secondo luogo la Regione Puglia, con la legge in questione, si è altresì sottratta al rispetto delle disposizioni in materia di rientro dal deficit sanitario.

L'accordo di cui all'art. 1, comma 180 della legge n. 311/2004 è subordinato alla verifica dell'effettiva attuazione da parte del programma operativo di riorganizzazione, riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale da parte delle regioni (come la Puglia) in cui si sia registrato un disavanzo di gestione in materia sanitaria.

La stipulazione di tale accordo è condizione necessaria per la riattribuzione alla regione interessata del finanziamento integrativo a carico dello Stato di cui all'art. 1, comma 164 e comma 173 della legge n. 311/2004.

Ne consegue che l'esclusione dell'operatività delle norme contenute nell'art. 1 della legge in questione (norme preordinate al rientro graduale dal disavanzo sanitario) nel caso in cui, non essendo stata verificata l'attuazione del programma in questione, non si sia addivenuti alla stipulazione dell'accordo di cui all'art. 1, comma 180 della legge n. 311/2004, comporta la vanificazione dell'efficacia di tale disposizione.

Le disposizioni legislative statali che fissano limiti di spesa alle Regioni ed agli enti locali o che comunque fissano obiettivi di riequilibrio della

finanza pubblica e che non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi, ed incidano temporaneamente su una complessiva e non trascurabile voce di spesa, possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (cfr., ex plurimis, Corte costituzionale, sentenza n. 94 del 2009; Corte costituzionale, sentenza n. 333/2010).

Ne consegue che la violazione di siffatte norme statali ridonda necessariamente nella violazione del combinato disposto dell'art. 117, comma 3, e dell'art. 119, comma 2, della Costituzione, che attribuisce allo Stato una potestà legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Per i suesposti motivi si conclude perché la legge n. 11/2010 della Regione Puglia sia dichiarata costituzionalmente illegittima.

Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 18 Novembre 2010 e dell'allegata relazione del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale.

Roma, lì 24 Novembre 2010.

L'Avvocato dello Stato
Massimo Giannuzzi

RICORSO 6 dicembre 2010, n. 120

Dichiarazione di illegittimità costituzionale della Legge Regionale 24 settembre 2010, n. 12 (limitatamente agli artt. 1, 2 comma 1, e 4).

Ricorso n. 120 depositato 6 dicembre 2010 del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è elettivamente domiciliato, in Roma, alla via dei Portoghesi, 12

nei confronti

della Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale della Regione Puglia n. 12 del 24 set-

tembre 2010 (limitatamente agli artt. 1, 2 comma 1, e 4), pubblicata nel B.U.R. n. 149 del 27.9.2010, recante "Piano di rientro 2010-2012. Adempimenti", giusta delibera del Consiglio dei Ministri, in data 18.11.2010.

La legge n. 12/2010 della Regione Puglia, costituita da 4 articoli, all'art. 1 dispone la sospensione degli effetti dell'art. 1 della legge regionale n. 27/2009 e degli articoli 2, commi 1, 2 e 4; 13; 15; 16, commi 1, 2 e 3; 17; 18; 19, commi 1, 6 e 8; 20; 21, commi 1, 4, 5 e 6; 22, comma 1; 26 e 30 della legge regionale 25 febbraio 2010 n. 4, fino all'emanazione da parte della Corte costituzionale (sui ricorsi proposti dal Presidente del Consiglio avverso le leggi regionali della sospensione dei cui effetti si tratta, n. d.r.), fermi restando i procedimenti amministrativi deliberati e già avviati, in attuazione delle norme menzionate nell'art. 1 della legge, alla data del 6.8.2010.

L'articolo 2, comma 1, della legge vieta ai direttori generali delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliero-universitarie e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici di procedere alla copertura, mediante incarichi a tempo indeterminato e a tempo determinato, dei posti resisi vacanti a partire dalla data di entrata in vigore della legge.

L'art. 4 della legge prevede la cessazione di efficacia qualora non intervenga la sottoscrizione dell'accordo previsto dall'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2005 (rectius: 2004) n. 311, nei termini fissati dall'art. 2, comma 97, della legge n. 191/2009 e prorogati con l'art. 2, comma 2 del decreto-legge n. 125/2010.

E' avviso del Governo che gli articoli 1, 2, comma 1 e 4 della legge regionale n. 12/2010 siano incostituzionali per i seguenti motivi

1) Violazione degli articoli 117, comma della Costituzione, in relazione all'art. 1, comma 565 della legge n. 296/2006 ed all'art. 2, commi 71 e 73 della legge n. 296/2006

L'articolo 1 della legge regionale n. 12/2010, nella parte in cui sospende gli effetti dell'articolo 1 della legge regionale n. 27/2009, fino alla emanazione della sentenza da parte della Corte, facendo salvi i procedimenti amministrativi già deliberati ed

avviati in attuazione delle norme contenute in tale legge, per ciò stesso ne ribadisce la vigenza.

La portata confermativa della vigenza dell'art. 1 della legge regionale n. 27/2009, comporta l'incostituzionalità dell'art. 1 della legge regionale n. 12/2010 per gli stessi motivi già denunciati dal Presidente del Consiglio dei Ministri in sede di impugnazione della legge n. 27/2009.

L'articolo 1 di tale legge stabilisce che i minori costi derivanti dalle cessazioni dal servizio dei dipendenti delle aziende sanitarie e degli enti pubblici del servizio sanitario regionale (SSR) negli anni 2009 e 2010 sono messi a disposizione a livello regionale nella misura del 40%; il restante 60% di tali somme è destinato alla copertura del fabbisogno individuato da ciascuna azienda ed ente pubblico del SSR nel piano annuale delle assunzioni.

Come già si era denunciato in sede d'impugnazione dell'art. 1 della legge regionale n. 27/2009, tale disposizione - che non è stata abrogata dall'art. 1 della legge impugnata in questa sede, la cui portata sospensiva degli effetti dell'art. 1 della legge regionale n. 27/2009 è parziale, essendo stati fatti salvi i procedimenti deliberati ed avviati in attuazione di tale disposizione - non fornisce idonee garanzie circa il rispetto dei limiti alla spesa per il personale fissati dall'art. 1, comma 565 della legge n. 296/2006, per l'anno 2009, e dall'art. 2, commi 71-73 della legge n. 191/2009 per l'anno 2010.

Tali disposizioni legislative statali impongono agli enti del Servizio sanitario nazionale di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, adottando misure necessarie a garantire che le spese di personale non superino, per ciascuno degli anni presi in considerazione, tra i quali figurano gli anni 2009 e 2010, il corrispondente ammontare dell'anno 2004, diminuite dell'1,4%.

L'art. 1, comma 1 della legge n. 12/2010, nella parte in cui ha confermato la vigenza della norma dettata dall'art. 1 della legge regionale n. 27/2009, mantenendo ferma la previsione che i minori costi derivanti dalle cessazioni dal servizio negli anni 2009 e 2010 vengano integralmente utilizzati, sia pur con modalità diverse in ambito regionale e a livello delle singole aziende e dei singoli enti del SSR, per nuove assunzioni, comporta oneri tali da compromettere il raggiungimento dell'obiettivo del contenimento delle spese del personale, violando in

tal modo le disposizioni legislative statali poc'anzi menzionate, che hanno fissato limiti precisi a tale consistente voce di spesa.

A tali disposizioni legislative statali, in ragione del fatto che fissano limiti di spesa alle Regioni ed agli Enti locali ed obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, senza prevedere in modo esaustivo strumenti e modalità per il perseguimento di tali obiettivi, ed incidono su una complessiva e non trascurabile voce di spesa, deve esser riconosciuta la natura di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (cfr., ex plurimis, Corte costituzionale, sentenza n. 94/2009).

Ne consegue che la violazione di siffatte norme statali ridonda necessariamente nella violazione dell'art. 117, comma 3 della Costituzione, che attribuisce allo Stato una potestà legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

2) Violazione del combinato disposto degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione; violazione dell'art. 117, comma 3 della Costituzione, con riferimento all'art. 15 del d.lgs. n. 502/1992; violazione dell'art. 117, comma 3 della Costituzione, con riferimento all'art. 17, commi 10-13 del decreto-legge n. 78/2009, convertito con modificazioni nella legge n. 102/2009 e dell'art. 2, comma 741 della legge n. 191/2009;

L'articolo 1 della legge regionale n. 12/2010, nella parte in cui sospende gli effetti dell'art. 2, comma I della legge regionale n. 4/2010, fino alla emanazione della sentenza da parte della Corte costituzionale, facendo salvi i procedimenti amministrativi già deliberati ed avviati in attuazione delle norme contenute in tale legge alla data del 6.8.2010, per ciò stesso ne ribadisce la vigenza.

La portata confermativa della vigenza dell'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 4/2010, comporta l'incostituzionalità dell'art. 1 della legge regionale n. 12/2010 per gli stessi motivi già denunciati dal Presidente del Consiglio dei Ministri in sede di impugnazione della legge n. 4/2010.

Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 4/2010 prevede l'inquadramento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, del personale appartenente alla dirigenza medica, che a tale data, con atto avente data certa, rilasciato dal legale

rappresentante dell'ente, risulti in servizio da almeno cinque anni in un posto di disciplina diversa da quella per la quale è stato assunto, a domanda, nella disciplina nella quale ha esse citato le sue funzioni, qualora sia in possesso dei requisiti previsti dal regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale emanato con d.P.R. n. 483/1997.

Tale disposizione, essendo genericamente applicabile al " personale appartenente alla dirigenza medica in servizio", annovera tra i suoi destinatari anche il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.

Un primo profilo di incostituzionalità dell'art. 1 della legge regionale n. 12/2010, nella parte in cui conferma la vigenza dell'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 2, comma 1 della legge n. 4/2010, è costituito dalla violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, che affermano i principi di accessibilità dei cittadini agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza e mediante pubblico concorso, di ragionevolezza, e buon andamento della pubblica amministrazione.

Un secondo profilo di incostituzionalità attiene all'assenza di garanzie idonee circa il rispetto del disposto dell'art. 2, comma 71 della legge n. 191/2009 in materia di contenimento della spesa per il personale del SSR, la disposizione in parola consentendo la stabilizzazione anche in assenza di posti vacanti.

Si tratta di una violazione dell'art. 117, comma 3 della Costituzione, che attribuisce allo Stato una potestà legislativa concorrente in materia di coordinamento della sfera pubblica, materia alla quale è riconducibile la poc'anzi richiamata norma interposta.

L'ultimo profilo di illegittimità costituzionale risiede nel fatto che la norma in questione, comportando oneri aggiuntivi senza indicazione dei mezzi con i quali farvi fronte viola l'art. 81 della Costituzione.

E' ormai ius receptum nella giurisprudenza di codesta Corte il principio secondo il quale " il pubblico concorso costituisce la regola per l'accesso all'impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, da rispettare allo scopo di assicurare la loro imparzialità ed efficienza. Tale principio si è consolidato nel senso che le eventuali deroghe possono essere giustificate solo da peculiari e straordi-

narie ragioni di interesse pubblico” (Corte costituzionale sent. n. 81/2006; in senso conforme, cfr. Corte costituzionale, sentt. n. 34 e 205 del 2004 e sent. n. 159/2005).

E' evidente che si deve escludere che possa esser qualificata come straordinaria ragione di interesse pubblico quella consistente nell'aspettativa degli aspiranti, anche se legati da un rapporto d'impiego con la Pubblica Amministrazione).

Un ulteriore profilo di incostituzionalità è ravvisabile nel mancato rispetto del disposto dell'art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 che subordina l'accesso alla dirigenza sanitaria per concorso pubblico per titoli ed esami.

Stante la natura di nonna di principio in materia di tutela della salute che deve essere attribuita alla predetta disposizione legislativa, la violazione di essa determina l'incostituzionalità della disposizione legislativa regionale censurata per violazione dell'art. 117, comma 3 Costituzione, che attribuisce allo Stato una potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute.

La norma costituzionale poc'anzi citata è stata violata anche con riferimento alle previsioni di cui all'art. 17, commi da 10 a 13 del decreto-legge n. 78/2009, convertito con modificazioni nella legge n. 102/2009, richiamate dall'art. 2, comma 74 della legge n. 191/2009.

Tali disposizioni legislative statali, con riferimento alla generalità delle amministrazioni pubbliche, hanno previsto, per il solo personale precario non dirigenziale, in luogo delle procedure di stabilizzazione disciplinate dalla previgente legislazione statale nuove modalità di valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita attraverso l'espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva dei posti.

Trattandosi di disposizioni contenenti principi di coordinamento della finanza pubblica, materia nella quale lo Stato è titolare di una potestà legislativa concorrente, ex art. 117, comma 3 Costituzione, la loro violazione determina l'incostituzionalità della disposizione legislativa impugnata.

3) Violazione dell'art. 81 della Costituzione

L'articolo 1 della legge regionale n. 12/2010, nella parte in cui sospende gli effetti dell'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 4/2010, fino alla emanazione della sentenza da parte della Corte,

facendo salvi i procedimenti amministrativi già deliberati ed avviati in attuazione delle norme contenute in tale legge alla data del 6.8.2010, per ciò stesso ne ribadisce la vigenza.

La portata confermativa della vigenza dell'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 4/2010, comporta l'incostituzionalità dell'art. 1 della legge regionale n. 12/2010 per gli stessi motivi già denunciati dal Presidente del Consiglio dei Ministri in sede di impugnazione della legge n. 4/2010.

L'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 4/2010 affida ai direttori generali delle aziende sanitarie e degli istituti del SSR il compito di verificare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la permanenza dei fabbisogni che avevano determinato l'impiego del personale nella disciplina diversa da quella per la quale era stato assunto, senza subordinare, però, l'inquadramento di cui al comma precedente, a detta verifica.

Tale disposizione, pertanto, comporta nuovi oneri, in caso di insussistenza dei fabbisogni che avevano determinato l'impiego del personale nella disciplina diversa da quella per la quale era stato assunto, senza indicare i mezzi per farvi fronte, in violazione dell'art. 81 della Costituzione.

4) Violazione dell'art. 117, comma 3, con riferimento all'art. 18 del d.lgs. n. 502/1992 e del D.P.R. n. 483/1997.

L'articolo 1 della legge regionale n. 12/2010, nella parte in cui sospende gli effetti dell'art. 2, comma 4 della legge regionale n. 4/2010, fino alla emanazione della sentenza da parte della Corte, facendo salvi i procedimenti amministrativi già deliberati ed avviati in attuazione delle norme contenute in tale legge alla data del 6.8.2010, per ciò stesso ne ribadisce la vigenza.

La portata confermativa della vigenza dell'art. 2, comma 4 della legge regionale n. 4/2010, comporta l'incostituzionalità dell'art. 1 della legge regionale n. 12/2010 per gli stessi motivi già denunciati dal Presidente del Consiglio dei Ministri in sede di impugnazione della legge n. 4/2010.

L'articolo 2, comma 4 della legge regionale n. 4/2010 consente di procedere all'inquadramento di cui al comma 1, anche in assenza requisiti prescritti ai commi 1 e 2, nei confronti del personale che alla data del 31.12.2010 risulti in servizio da almeno cinque anni e iscritto alle scuole di specializzazione

per il conseguimento dei requisiti previsti dal regolamento generale recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale emanato con il d.p.r. n. 483/1997.

Tale disposizione consente di procedere all'inquadramento in questione anche nei confronti del personale privo del titolo di specializzazione previsto dalla disciplina concorsuale vigente dettata dal d.p.r. n. 483/1997.

Tale disposizione legislativa viola l'art. 117 comma 3 Cost., che attribuisce allo Stato una potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute, materia alla quale si deve ritenere afferisca la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale, adottata con il d.p.r. n. 483/1997, in attuazione del disposto dell'art. 18 del d.lgs. n. 302/1992.

In altre parole si deve ritenere che la violazione della disciplina dettata dal d.p.r. n. 483/1997, che forma sistema con una fonte legislativa statale di rango primario (il d.lgs. n. 502/1992) idonea a costituire norma interposta atta ad integrare il parametro di costituzionalità, ridonda in violazione dell'art. 117, comma 3 Cost.

5) Violazione del combinato disposto degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione; violazione dell'art. 117, comma 2, lettera I) Costituzione; violazione sotto diversi profili dell'art. 97 della Costituzione; violazione del combinato disposto degli artt. 117 e 118 Costituzione; violazione dell'art. 33 della Costituzione.

L'articolo 1 della legge regionale n. 12/2010, nella parte in cui sospende gli effetti dell'art. 13 della legge regionale n. 4/2010, fino alla emanazione della sentenza da parte della Corte, facendo salvi i procedimenti amministrativi già deliberati ed avviati in attuazione delle norme contenute in tale legge alla data del 6.8.2010, per ciò stesso ne ribadisce la vigenza.

La portata confermativa della vigenza dell'art. 13 della legge regionale n. 4/2010, comporta l'incostituzionalità dell'art. 1 della legge regionale n. 12/2010 per gli stessi motivi già denunciati dal Presidente del Consiglio dei Ministri in sede di impugnazione della legge n. 4/2010.

L'art. 13 della legge regionale n. 4/2010 consente l'utilizzazione dell'istituto della mobilità per l'effettuazione di inquadramenti presso gli enti del SSR

della Puglia nei confronti di personale già titolare di contratto o incarico a tempo indeterminato presso aziende o Enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) che presti la propria attività lavorativa, sulla base di contratti a tempo determinato alla data del 31.7.2009.

La disposizione censurata è incostituzionale, innanzitutto a causa della violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, che affermano i principi di accessibilità dei cittadini agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza e mediante pubblico concorso, di ragionevolezza, e buon andamento della pubblica amministrazione.

Sul punto si richiamano i riferimenti giurisprudenziali operati nell'illustrazione del secondo motivo di ricorso.

In secondo luogo si può affermare che la Regione Puglia, con la disposizione in parola, ha legiferato in materia di assetto giuridico del rapporto di lavoro di indole privatistica, incidendo sulla disciplina della mobilità, istituito schiettamente giuslavoristico, in contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera l), che riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile.

In terzo luogo tale disposizione si pone in contrasto con il principio dell'efficienza e del buon andamento della pubblica amministrazione, così come si è inverato nell'ordinamento giuridico mediante l'adozione dell'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 - che nel disciplinare i passaggi di personale tra diverse Amministrazioni, limita l'immissione nei ruoli delle amministrazioni in cui si presta servizio al solo personale in posizione di comando o di fuori ruolo- e degli articoli 24 e 31 del d.lgs. n. 150/2009.

Tali disposizioni impongono alle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le regioni e gli enti e le amministrazioni del SSN, a decorrere dal 1 gennaio 2010, di coprire i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al 50% a favore del personale interno.

Infine la disposizione in parola non si conforma al principio di leale collaborazione di cui al combinato disposto degli artt. 117, ultimo comma e 118 Costituzione nonché quello dell'autonomia universitaria sancito dall'art. 33, ultimo Costituzione.

Infatti la disposizione censurata si riferisce a tutti gli enti del SSR, ivi comprese le aziende ospeda-

liero-universitarie, senza rinviare all'atto aziendale o ai protocolli d'intesa tra regione e università, di cui all'art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 517 o ad una forma di intesa con il Rettore.

6) Violazione del combinato disposto degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione; violazione dell'art. 117, comma 3 della Costituzione, con riferimento all'art. 2, comma 71, della legge n. 191/2009; violazione dell'art. 81 della Costituzione.

L'articolo 1 della legge regionale n. 12/2010, nella parte in cui sospende gli effetti dell'art. 15 della legge regionale n. 4/2010, fino alla emanazione della sentenza da parte della Corte, facendo salvi i procedimenti amministrativi già deliberati ed avviati in attuazione delle norme contenute in tale legge alla data del 6.8.2010, per ciò stesso ne ribadisce la vigenza.

La portata confermativa della vigenza dell'art. 15 della legge regionale n. 4/2010, comporta la incostituzionalità dell'art. 1 della legge regionale n. 12/2010 per gli stessi motivi già denunciati dal Presidente del Consiglio dei Ministri in sede di impugnazione della legge n. 4/2010.

Il comma 15 della legge regionale n. 4/2010 è volto a stabilizzare gli ex lavoratori socialmente utili, in servizio da almeno cinque anni nel SSR nei limiti dei posti vacanti della dotazione organica, ovvero nell'ambito di una revisione della consistenza della dotazione stessa.

Un primo profilo d'incostituzionalità dell'art. 1 della legge regionale n. 12/2010, nella parte in cui conferma la vigenza dell'art. 16 della legge n. 4/2010, è costituito dalla violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, che affermano i principi di accessibilità dei cittadini agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza e mediante pubblico concorso, di ragionevolezza, e buon andamento della pubblica amministrazione.

In secondo luogo, si prospetta la violazione dell'art. 2, comma 71 della legge n. 191/2009, che - contenendo principi di coordinamento della finanza pubblica - costituisce una norma interposta la cui violazione comporta la violazione dell'art. 117, comma 3 Costituzione, che attribuisce allo Stato una potestà legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Tale norma statale fissa dei limiti alla spesa del personale delle aziende e degli Enti del SSN; la disposizione legislativa censurata non offre idonee garanzie circa il rispetto dell'art. 2, comma 71 della legge n. 191/2009, consentendo la stabilizzazione anche in assenza di posti vacanti.

Ne deriva la sua incostituzionalità per violazione dell'art. 117, comma 3 Costituzione.

Inoltre non può sottrarsi l'incompatibilità con l'art. 81 della Costituzione della disposizione legislativa in esame, dalla stessa derivando oneri aggiuntivi senza l'indicazione dei mezzi con cui farvi fronte.

7) Violazione del combinato disposto degli artt. 117 e 118 della Costituzione e dell'art. 33 della Costituzione

L'articolo 1 della legge regionale n. 12/2010, nella parte in cui sospende gli effetti degli articoli 16, commi 1 e 2, 19, comma 1 e 6, 22, comma 1 della legge regionale n. 4/2010, fino alla emanazione della sentenza da parte della Corte, facendo salvi i procedimenti amministrativi già deliberati ed avviati in attuazione delle norme contenute in tale legge alla data del 6.8.2010, per ciò stesso ne ribadisce la vigenza.

La portata confermativa della vigenza degli artt. 16, commi 1 e 2, 19, comma 1 e 6, 22, comma 1 della legge regionale n. 4/2010 comporta l'incostituzionalità dell'art. 1 della legge regionale n. 12/2010, per gli stessi motivi già denunciati dal Presidente del Consiglio dei Ministri in sede di impugnazione della legge n. 4/2010.

Tutte queste disposizioni contrastano con il principio di leale collaborazione, sancito dal combinato disposto degli artt. 117 e 118 della Costituzione, e con quello dell'autonomia universitaria, sancito dall'art. 33, ultimo comma della Costituzione, in quanto, riferendosi al personale di tutti gli enti del servizio sanitario regionale, ivi comprese le aziende ospedaliero-universitarie, non rinviando all'atto aziendale o ai protocolli d'intesa tra regione e Università, di cui all'art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 517/1999, o ad una forma d'intesa con il Rettore.

8) Violazione del combinato disposto degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione

L'articolo 1 della legge regionale n. 12/2010, nella parte in cui sospende gli effetti degli artt. 16,

comma 3 e dell'art. 18 della legge regionale n. 4/2010, fino alla emanazione della sentenza da parte della Corte, facendo salvi i procedimenti amministrativi già deliberati ed avviati in attuazione delle norme contenute in tale legge alla data del 6.8.2010, per ciò stesso ne ribadisce la vigenza.

La portata confermativa della vigenza degli artt. 16, comma 3 e dell'art. 18 della legge regionale n. 4/2010, comporta l'incostituzionalità dell'art. 1 della legge regionale n. 12/2010 per gli stessi motivi già denunciati dal Presidente del Consiglio dei Ministri in sede di impugnazione della legge n. 4/2010.

Le disposizioni in questione sono dirette ad ampliare la sfera dei destinatari delle procedure di stabilizzazione di cui all'art. 3, comma 38 della legge n. 40/2007, prorogandone sostanzialmente gli effetti sono incostituzionali, a causa della violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, che affermano i principi di accessibilità dei cittadini agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza e mediante pubblico concorso, di ragionevolezza, e buon andamento della pubblica amministrazione.

Sul punto si richiamano i riferimenti giurisprudenziali operati nell'illustrazione del secondo motivo di ricorso.

9) Violazione del combinato disposto degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione

L'articolo 1 della legge regionale n. 12/2010, nella parte in cui sospende gli effetti dell'art. 17 della legge regionale n. 4/2010, fino alla emanazione della sentenza da parte della Corte, facendo salvi i procedimenti amministrativi già deliberati ed avviati in attuazione delle norme contenute in tale legge alla data del 6.8.2010, per ciò stesso ne ribadisce la vigenza.

La portata confermativa della vigenza dell'art. 17 della legge regionale n. 4/2010, comporta la incostituzionalità dell'art. 1 della legge regionale n. 12/2010 per gli stessi motivi già denunciati dal Presidente del Consiglio dei Ministri in sede di impugnazione della legge n. 4/2010.

L'art. 17 della legge regionale n. 4/2010, prevedendo che i medici titolari di incarico a tempo determinato operanti nel servizio di emergenza-urgenza, in possesso di determinati requisiti, possano presentare domanda di conferimento d'incarico a tempo indeterminato, è preordinata alla stabi-

lizzazione di personale medico assunto a tempo determinato è incostituzionale, a causa della violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, che affermano i principi di accessibilità dei cittadini agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza e mediante pubblico concorso, di ragionevolezza, e buon andamento della pubblica amministrazione.

Sul punto si richiamano i riferimenti giurisprudenziali operati nell'illustrazione del secondo motivo di ricorso.

10) Violazione dell'art. 117, comma 3 della Costituzione, con riferimento all'art. 2, comma 71, della legge n. 291/2009.

L'articolo 1 della legge regionale n. 12/2010, nella parte in cui sospende gli effetti dell'art. 19 comma 6 della legge regionale n. 4/2010, fino alla emanazione della sentenza da parte della Corte, facendo salvi i procedimenti amministrativi già deliberati ed avviati in attuazione delle norme contenute in tale legge alla data del 6.8.2010, per ciò stesso ne ribadisce la vigenza.

La portata confermativa della vigenza dell'art. 19 comma 6 della legge regionale n. 4/2010, comporta l'incostituzionalità dell'art. 1 della legge regionale n. 12/2010 per gli stessi motivi già denunciati dal Presidente del Consiglio dei Ministri in sede di impugnazione della legge n. 4/2010.

L'art. 19, comma 6 della legge regionale inverte alcuni commi (1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies) nel corpo dell'art. 1 della legge regionale n. 27/2009, recante disposizioni in materia di dotazioni organiche e assunzioni, già oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte costituzionale da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Con i predetti commi, richiamati i principi di cui all'art. 1, comma 1 della citata legge n. 27/2009 in merito alla rideterminazione delle dotazioni organiche degli enti del SSR si apportano alcune deroghe ai predetti principi, consentendo di individuare, fra l'altro, il fabbisogno di personale finalizzato all'espletamento di nuove attività ed all'erogazione di nuovi servizi in forza di atti di programmazione regionale, nel rispetto del principio dell'invarianza della spesa.

Tale disposizione non fornisce idonee garanzie circa il rispetto dei limiti alla spesa per il personale fissati dall'art. 1, comma 72 della legge n. 191/2009 per l'anno 2010.

La disposizione legislativa statale poc' anzi richiamata impone una riduzione della spesa per il personale sanitario che non è assicurata dall'art. 1, della legge n. 12/2010, nella parte in cui ha confermato la vigenza della norma dettata dall'art. 19 comma 6 della legge regionale n. 4/2010, che comporta oneri tali da compromettere il raggiungimento dell'obiettivo del contenimento delle spese del personale.

A tale disposizione legislativa statale, in ragione del fatto che fissa limiti di spesa alle Regioni ed agli Enti locali ed obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, senza prevedere in modo esaustivo strumenti e modalità per il perseguimento di tali obiettivi, ed incide su una complessiva e non trascurabile voce di spesa, deve esser riconosciuta la natura di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica (cfr., ex plurimis, Corte costituzionale, sentenza n. 94/2009).

Ne consegue che la violazione di siffatta norma statale ridonda necessariamente nella violazione del combinato disposto degli artt. 117, comma 3 e dell'art. 119, comma 2 della Costituzione, che attribuisce allo Stato una potestà legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

11) Violazione del combinato disposto degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione

L'articolo 1 della legge regionale n. 12/2010, nella parte in cui sospende gli effetti dell'art. 21, comma 1 della legge regionale n. 4/2010, fino alla emanazione della sentenza da parte della Corte, facendo salvi i procedimenti amministrativi già deliberati ed avviati in attuazione delle norme contenute in tale legge alla data del 6.8.2010, per ciò stesso ne ribadisce la vigenza.

La portata confermativa della vigenza dell'art. 21, comma 1 della legge regionale n. 4/2010, comporta l'incostituzionalità dell'art. 1 della legge regionale n. 12/2010 per gli stessi motivi già denunciati dal Presidente del Consiglio dei Ministri in sede di impugnazione della legge n. 4/2010.

L'art. 21, comma 1 della legge regionale n. 4/2010, nel prevedere una riserva di posti nei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli aziendali per il personale sanitario non medico operante in regime di convenzione nelle carceri, non stabilisce la misura di percentuale di tale riserva.

Ne deriva l'incostituzionalità della norma per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, che affermano i principi di accessibilità dei cittadini agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza e mediante pubblico concorso, di ragionevolezza, e buon andamento della pubblica amministrazione.

Sul punto si richiamano i riferimenti giurisprudenziali operati nell'illustrazione del secondo motivo di ricorso.

12) Violazione dell'art. 81 della Costituzione.

L'articolo 1 della legge regionale n. 12/2010, nella parte in cui sospende gli effetti dell'art. 21, comma 4 della legge regionale n. 4/2010, fino alla emanazione della sentenza da parte della Corte, facendo salvi i procedimenti amministrativi già deliberati ed avviati in attuazione delle norme contenute in tale legge alla data del 6.8.2010, per ciò stesso ne ribadisce la vigenza.

La portata confermativa della vigenza dell'art. 21, comma 1 della legge regionale n. 4/2010, comporta la censurabilità dell'art. 1 della legge regionale n. 12/2010 per gli stessi motivi già denunciati dal Presidente del Consiglio dei Ministri in sede di impugnazione della legge n. 4/2010.

L'art. 21, comma 4 della legge regionale n. 4/2010 prevede che la spesa relativa all'inquadramento del personale non medico operante nell'ambito della medicina penitenziaria le cui convenzioni sono state prorogate al 30 giugno 2010 non rientra nei limiti previsti dall'art. 1 comma 565 della legge n. 296/2006, trattandosi di trasferimento di funzioni i cui oneri sono finanziati con le risorse di cui all'art. 6 del DPCM 1 aprile 2008.

Al riguardo - premesso che la disposizione di riferimento in materia di contenimento della spesa per il personale degli Enti del SSN è costituita dall'art. 2, comma 71, della legge n. 191/2009 - la norma è censurabile poiché comporta la necessità di sostenere oneri senza indicazione dei mezzi con cui farvi fronte, in violazione dell'art. 81 della Costituzione, tali oneri non essendo integralmente finanziabili con le risorse di cui all'art. 6 del DPCM 1 aprile 2008. Ciò in considerazione del fatto che la spesa sostenuta per il personale in regime di convenzione è inferiore a quella conseguente all'inquadramento, per effetto della diversità del trattamento economico spettante alle due diverse categorie di personale.

13) Violazione dell'art. 117, comma 2, lettera m) Costituzione e dell'art. 81 della Costituzione.

L'articolo 1 della legge regionale n. 12/2010, nella parte in cui sospende gli effetti dell'art. 21, commi 5 e 6 della legge regionale n. 4/2010, fino alla emanazione della sentenza da parte della Corte, facendo salvi i procedimenti amministrativi già deliberati ed avviati in attuazione delle norme contenute in tale legge alla data del 6.8.2010, per ciò stesso ne ribadisce la vigenza.

La portata confermativa della vigenza dell'art. 21, commi 5 e 6 della legge regionale n. 4/2010, comporta l'incostituzionalità dell'art. 1 della legge regionale n. 12/2010 per gli stessi motivi già denunciati dal Presidente del Consiglio dei Ministri in sede di impugnazione della legge n. 4/2010.

Si tratta di disposizioni che equiparano, anche ai fini previdenziali, i medici titolari di incarico provvisorio, di cui all'art. 50 della legge n. 740/1970, ai medici titolari di incarico definitivo, e assoggettano tale personale agli accordi integrativi per la medicina generale e la specialistica ambulatoriale.

Tali disposizioni, oltre ad essere in contrasto con l'art. 4, comma 3 del DPCM 1 aprile 2008, ai sensi del quale il personale in questione resta assoggettato- anche a seguito del trasferimento alle aziende sanitarie- alla disciplina dettata dalla legge n. 740/1970 fino alla scadenza del relativo rapporto (prorogato solo per la durata di 12 mesi se a tempo determinato e con scadenza anteriore al 31.3.2009), sono incostituzionali sotto un duplice profilo.

In primo luogo esse contrastano con l'art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, che attribuisce allo Stato una potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile, intervenendo a disciplinare rapporti giuridici di diritto privato.

In secondo luogo l'equiparazione da esse prevista comporta oneri aggiuntivi non coperti dalle risorse di cui al DPCM 1 aprile 2008, senza indicare i mezzi con cui farvi fronte, in violazione dell'art. 81 della Costituzione.

14) Violazione del combinato disposto degli artt. 117 e 118 della Costituzione e dell'art. 33 della Costituzione.

L'articolo 1 della legge regionale n. 12/2010, nella parte in cui sospende gli effetti dell'art. 24, commi I e 3 della legge regionale n. 4/2010, fino alla emanazione della sentenza da parte della Corte,

facendo salvi i procedimenti amministrativi già deliberati ed avviati in attuazione delle norme contenute in tale legge alla data del 6.8.2010, per ciò stesso ne ribadisce la vigenza.

La portata confermativa della vigenza dell'art. 24, commi 1 e 3 della legge regionale n. 4/2010, comporta l'incostituzionalità dell'art. 1 della legge regionale n. 12/2010 per gli stessi motivi già denunciati dal Presidente del Consiglio dei Ministri in sede di impugnazione della legge n. 4/2010.

Tali disposizioni, nella parte in cui prevedono l'istituzione di un elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di direttore regionale delle aziende del SSR attribuendo alla Giunta regionale la competenza a disciplinare, con un proprio provvedimento, sia le modalità di aggiornamento annuale di detto elenco, sia i criteri per la verifica dei requisiti - previsti dall'art. 3 bis, comma 4, del d. lgs. n. 502/1992 - dei candidati idonei alla nomina, è in contrasto con il principio di leale collaborazione sancito dagli artt. 117 e 118 Costituzione e dell'autonomia universitaria, garantita dall'ultimo comma dell'art. 33 della Costituzione, non essendo prevista, nell'individuazione dei candidati alla nomina, alcuna forma di collaborazione con l'Università, in contrasto, tra l'altro, con l'art. 4 del d.lgs. n. 502/1992, secondo cui il direttore generale delle aziende ospedaliero-universitarie è nominato dalla Regione d'intesa con il rettore dell'Università competente.

15) Violazione dell'art. 81 della Costituzione.

L'articolo 26 della legge regionale n. 12/2010, nella parte in cui sospende gli effetti dell'art. 26 della legge regionale n. 4/2010, fino alla emanazione della sentenza da parte della Corte, facendo salvi i procedimenti amministrativi già deliberati ed avviati in attuazione delle norme contenute in tale legge alla data del 6.8.2010, per ciò stesso ne ribadisce la vigenza.

La portata confermativa della vigenza dell'art. 26 della legge regionale n. 4/2010, comporta l'incostituzionalità dell'art. 1 della legge regionale n. 12/2010 per gli stessi motivi già denunciati dal Presidente del Consiglio dei Ministri in sede di impugnazione della legge n. 4/2010.

Si tratta di una disposizione che disciplina il trattamento economico dei direttori generali, amministrativi e sanitari, modificando la disciplina regio-

nale che è stata introdotta in attuazione del DPCM 319/2001 (con cui è stato modificato il DPCM 502/1999).

La mancanza nella disposizione in esame di qualsiasi riferimento al limite massimo dei trattamenti economici fissati nei predetti DD.P.C.M. comporta il riconoscimento di emolumenti superiori a quelli previsti dalla predetta normativa statale, con conseguenti oneri aggiuntivi, senza indicazione dei mezzi con cui farvi fronte, in violazione dell'art. 81 della Costituzione.

16) Violazione del combinato disposto degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione

L'articolo 1 della legge regionale n. 12/2010, nella parte in cui sospende gli effetti dell'art. 30 della legge regionale n. 4/2010, fino alla emanazione della sentenza da parte della Corte, facendo salvi i procedimenti amministrativi già deliberati ed avviati in attuazione delle norme contenute in tale legge alla data del 6.8.2010, per ciò stesso ne ribadisce la vigenza.

La portata confermativa della vigenza dell'art. 30 della legge regionale n. 4/2010, comporta la incostituzionalità dell'art. 1 della legge regionale n. 12/2010 per gli stessi motivi già denunciati dal Presidente del Consiglio dei Ministri in sede di impugnazione della legge n. 4/2010.

L'art. 30 della legge regionale n. 4/2010, che modifica l'art. 25 della legge n. 25/2007, consente un illegittimo inquadramento all'interno di società, aziende o organismi regionali variamente denominati di soggetti provenienti da imprese o società cooperative.

Le norme statali dettate dall'art. 18 dal decreto-legge 112/2008 e dall'art. 19 del decreto-legge n. 78/2009, prevedono la necessità di ricorrere a forme di selezione del personale anche alle società pubbliche affidatane di pubblici servizi.

Il mancato rispetto di tali disposizioni legislative statali comporta la violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, che affermano i principi di accessibilità dei cittadini agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza e mediante pubblico concorso, di ragionevolezza, e buon andamento della pubblica amministrazione.

Sul punto si richiamano i riferimenti giurisprudenziali operati nell'illustrazione del secondo motivo di ricorso.

17) Violazione del combinato disposto degli artt. 117 e 118 Costituzione e dell'art. 33 della Costituzione.

L'art. 2, comma 1 della legge regionale n. 12 del 2010 stabilisce il blocco del turn over, vietando anche ai Direttori delle aziende ospedaliero-universitarie di conferire incarichi a tempo indeterminato ed a tempo determinato a copertura dei posti resisi vacanti a partire dalla data di entrata in vigore della legge.

Ciò comporta la violazione del principio dell'autonomia universitaria poiché, facendo rientrare nell'ambito di operatività del divieto di assunzione anche i medici ospedaliero-universitari senza prevedere la necessità di un'intesa tra la Regione e l'Università, incide sulla programmazione universitaria e sul fabbisogno di docenti delle facoltà di medicina, delle scuole di specializzazione medica e sulle facoltà sanitarie non mediche, violando anche il principio di leale collaborazione, ex artt. 117 e 118 Costituzione.

Dall'incostituzionalità dell'art. 1 della legge regionale n. 12/2010 discende l'incostituzionalità, per violazione dei parametri costituzionali già indicati con riferimento a tale disposizione, anche del disposto dell'art. 4 della legge che ha disposto la cessazione degli effetti della legge nell'ipotesi - peraltro verificatasi in concreto - di mancata stipulazione entro il 15 ottobre 2010 dell'accordo comprensivo del piano di rientro dal deficit sanitario, previsto dall'art. 1, comma 180 della legge n. 311/2004.

Con tale disposizione il legislatore regionale ha sostanzialmente vanificato anche la parziale efficacia sospensiva degli effetti delle norme richiamate nell'art. 1, stabilizzando gli effetti di tali norme, già oggetto d'impugnazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri dinanzi alla Corte costituzionale.

Per questi motivi si conclude perché la Corte costituzionale dichiari l'incostituzionalità degli articoli 1, 2 comma 1 e 4 della legge regionale n. 12/2010 della Regione Puglia.

Roma, lì 25.11.2010

Massimo Giannuzzi
Avvocato dello Stato

SENTENZA 22 dicembre 2010, n. 366

Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 1 lettera b) della Legge Regionale 19 febbraio 2008, n. 1.



REPUBBLICA ITALIANA

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

- Ugo	DE SIERVO	Presidente
- Paolo	MADDALENA	Giudice
- Alfio	FINOCCHIARO	»
- Alfonso	QUARANTA	»
- Franco	GALLO	»
- Luigi	MAZZELLA	»
- Gaetano	SILVESTRI	»
- Sabino	CASSESE	»
- Maria Rita	SAULLE	»
- Giuseppe	TESAURO	»
- Paolo Maria	NAPOLITANO	»
- Giuseppe	FRIGO	»
- Alessandro	CRISCUOLO	»
- Paolo	GROSSI	»

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 27 della legge della Regione Puglia 19 febbraio 2008, n. 1, Disposizioni integrative e modifiche della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia) promosso dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia nel procedimento vertente tra Casiero Grazia e il Comune di Biccari ed altra con ordinanza del 24 settembre 2009, iscritta al n. 5 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 2010.

Visto Fatto di intervento della Sun System s.p.a. ed altra;

udito nella camera di consiglio del 17 novembre 2010 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto in fatto

1.1. - Nel corso di giudizio di impugnazione da parte di Casiero Grazia di alcuni provvedimenti amministrativi con cui il Comune di Biccari ha vietato l'inizio dei lavori per la realizzazione di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica, di potenza pari ad 1 MW, per il quale la Casiero aveva inoltrato una denuncia di inizio di attività, il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, con ordinanza del 24 settembre 2009 (reg. ord. n. 5 del 2010), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge Regione Puglia 19 febbraio 2008, n. 1 (Disposizioni integrative e modifiche della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 - Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008), per violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

1.2. - Il rimettente riepiloga le disposizioni vigenti in materia di autorizzazione alla realizzazione di impianti eolici, muovendo dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), il cui art. 12 stabilisce, al comma 3, che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono soggetti ad un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione (o dalla Provincia delegata) nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Il comma 5 dell'art. 12 prevede, poi, un regime semplificato per gli impianti di minore capacità produttiva, richiamando la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). La tabella allegata al d.lgs. n. 387 del 2003 fissa a 60 kW la soglia per la produzione di energia

eolica in regime semplificato. Maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la disciplina semplificata della DIA possono essere individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

1.3. - La Regione Puglia avrebbe, per contro, inteso accentuare la semplificazione procedurale per la realizzazione di impianti eolici aventi una ridotta capacità di generazione. Infatti, l'art. 27 della legge regionale n. 1 del 2008, applicabile *catione temporis*, ha disposto che per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con potenza elettrica nominale fino a 1 MW e da realizzare nella Regione Puglia, fatte salve le norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività (DIA), di cui agli articoli 22 e 23 del d.P.R. n. 380 del 2001. La disposizione è stata abrogata dall'art. 6 della legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale), che ha tuttavia transitoriamente previsto, all'art. 7, l'applicabilità della previgente disciplina alle denunce presentate fino a trenta giorni prima della sua entrata in vigore.

1.4. - Il Tar Puglia motiva la rilevanza della questione di legittimità costituzionale, rammentando che la ricorrente ha presentato in data 23 aprile 2008 al Comune di Biccari denuncia di inizio attività per la costruzione di un aerogeneratore di potenza pari ad 1 MW, avvalendosi della più favorevole previsione dell'art. 27 della legge regionale n. 1 del 2008 (che innalza appunto fino ad 1 MW la soglia massima di potenza introdotta dalla disciplina statale).

Questa norma - osserva il rimettente - costituisce la fonte che avrebbe legittimato (secondo la tesi della ricorrente) l'avvio della costruzione e dell'esercizio dell'impianto sulla base di semplice asseverazione; d'altra parte, viene espressamente invocata dalla ricorrente, mediante motivi di gravame, quale parametro di verifica della legittimità degli atti adottati dal Comune di Biccari.

Osserva il ancora il collegio rimettente che gli impianti eolici con capacità di generazione tra 60 kW e 1 MW risultano sottoposti dalla legge statale all'ordinario regime dell'autorizzazione unica, mentre l'art. 27 della legge regionale ne consente la realizzazione mediante DIA, con le modalità di cui agli artt. 22 e 23 del d.P.R. n. 380 del 2001.

1.5. - In ordine alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, il rimettente richiama la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 383 del 2005) che riconduce la disciplina delle procedure autorizzative in materia di energia alla "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost. (competenza concorrente), escludendo l'assimilabilità della materia dell'energia al "governo del territorio" ed alla "sicurezza ed ordine pubblico" ovvero ai "livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale". Rileva quindi il Tar, che la disciplina legislativa statale dei moduli di definizione del procedimento, informati alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, esprime un principio fondamentale della materia che vincola il legislatore regionale (cfr., in questo senso, Corte cost. 27 luglio 2005, n. 336, relativa alla DIA per gli impianti di telecomunicazioni; Corte cost. 1° ottobre 2003, n. 303, relativa alla DIA edilizia).

Trasponendo le riferite conclusioni alla materia degli impianti eolici, a parere del giudice a quo deve affermarsi che, sul piano costituzionale, la definizione del regime autorizzatorio per nuove attività costituisce disciplina di principio, cui le Regioni non possono liberamente derogare.

Con riferimento alle soglie fissate per la DIA, se ne trarrebbe conferma dal disposto dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 387 del 2003, secondo il quale l'eventuale innalzamento del limite di capacità produttiva degli impianti (rispetto a quello di 60 kW fissato dalla tabella A allegata al decreto), ai fini dell'applicabilità del regime semplificato, può essere disposto solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del d.lgs. n. 281 del 1997.

Introducendo una più elevata soglia di potenza massima (1 MW) per l'esperibilità della DIA, la norma regionale determinerebbe il duplice effetto

di espandere l'area di applicazione del regime semplificato mediante DIA e di ampliare le competenze dei Comuni, in senso opposto alla scelta operata dal legislatore statale con l'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387 del 2003, che assegna in via primaria alle Regioni o alle Province delegate il compito di autorizzare la costruzione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

2.1. - Sono intervenute nel giudizio costituzionale la Sun system s.p.a. e la Sun power one s.r.l., svolgendo difese ad opponendum ai fini della dichiarazione d'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, o, in subordine, della sua infondatezza.

Le due società assumono la propria legittimazione ad intervenire nel giudizio di legittimità costituzionale, stante la loro qualità di parte nel giudizio a quo, acquisita in forza dell'intervento compiuto con atto del 15 febbraio 2010, notificato in pari data alle parti costituite, a mezzo del servizio postale e depositato presso la segreteria del Tar Puglia in data 17 febbraio 2010.

Aggiungono di avere un interesse qualificato alla partecipazione al giudizio, in considerazione degli effetti - rilevanti, diretti ed immediati - che l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme impugnate produrrebbe sull'attività da esse svolta su tutto il territorio regionale, avvalendosi proprio della semplificazione amministrativa e procedimentale introdotta con la norma sospettata di illegittimità costituzionale. L'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale esporrebbe le intervenienti ad un grave pregiudizio, condizionando lo sviluppo della rete delle energie da tutte le fonti rinnovabili in tutta la Regione Puglia, ed incidendo sull'adempimento degli obblighi e sui contratti nel frattempo sottoscritti.

Considerato in diritto

1.1. - Il Tar Puglia dubita della legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge Regione Puglia 19 febbraio 2008, n. 1 (Disposizioni integrative e modifiche della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 - Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008), per violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

1.2. - Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità degli interventi spiegati nel giudizio costituzionale da Sun system s.p.a. e da Sun power one s.r.l.

Le due società non sono titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, bensì di un interesse di mero fatto.

Il giudizio a quo attiene a questioni inerenti la DIA relativa ad un impianto eolico, mentre le intervenienti dichiarano di essere operatori nel settore degli impianti fotovoltaici.

Neppure può sostenersi che le suddette società siano parti nel giudizio a quo, vero che esse sono intervenute nel giudizio amministrativo a quo, con atto notificato alle altre parti in causa il 15 febbraio 2010: tale giudizio, però, era stato dichiarato sospeso per l'incidente di costituzionalità, con la stessa ordinanza di rimessione depositata il 24 settembre 2009, sicché quell'intervento appare palesemente strumentale al proposito di far valere le proprie ragioni nel giudizio di costituzionalità.

Ciò non appare possibile per un duplice ordine di considerazioni, rispettivamente attinenti al giudizio a quo ed al giudizio costituzionale.

Sotto il primo profilo, può dirsi in generale che lo stato di quiescenza processuale impedisce il compimento di qualsiasi atto, salvo esigenze cautelari, che sarebbe affetto da nullità e non produttivo di effetti (Cass. n. 23836 del 2004; n. 4427 del 2004; n. 8939 del 1987).

Più specificamente, riguardo al processo amministrativo, l'art. 22 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), richiamandosi alle norme di procedura davanti al Consiglio di Stato (vedi gli artt. 38 e 39 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato), concede alle parti interessate, cui la domanda di intervento sia stata notificata, la facoltà di presentare memorie, istanze e documenti: segno che sull'ammissibilità dell'intervento deve istaurarsi il contraddittorio, senza di che l'interveniente non può considerarsi parte in giudizio, abilitata a spiegare attività difensive.

Sotto il secondo profilo, la giurisprudenza costituzionale ammette, nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, l'intervento dei soggetti che sono parti in causa del giudizio a quo al momento del deposito o della lettura in dibattimento dell'or-

dinanza di rimessione (sentenze n. 62 del 1993 e n. 145 del 2002; ordinanza n. 251 del 2002). Ciò si evince innanzi tutto dalla lettera dell'art. 25, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il quale attribuisce la facoltà di costituirsi dinanzi alla Corte alle parti destinatarie della notificazione dell'ordinanza di rimessione ai sensi dell'art. 23: parti che però sono soltanto quelle già costituite nel giudizio a quo. Inoltre, gli artt. 23 e 25 della stessa legge n. 87 del 1953, nonché gli artt. 2 e 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale - disponendo che l'ordinanza di rimessione deve essere notificata alle parti del giudizio a quo, ove non sia stata letta in dibattimento, che la regolarità della notificazione deve essere controllata dal Presidente della Corte prima di disporre la pubblicazione dell'ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale e che dall'ultima notificazione decorre il termine (perentorio) di venti giorni per la costituzione - regolano la costituzione delle parti davanti alla Corte, e gli adempimenti connessi, in modo tale da essere applicabili alle sole parti costituite nel giudizio a quo al momento del deposito dell'ordinanza di rimessione. Il che rende manifesta la *voluntas legis* di attribuire soltanto alle parti già costituite nel giudizio a quo, al momento del deposito (o della lettura in dibattimento dell'ordinanza), la legittimazione a costituirsi dinanzi alla Corte costituzionale (sentenza n. 220 del 1988).

2.1. - La questione è fondata.

2.2. - L'installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia è regolata dalla norma statale di principio, nella materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", di competenza concorrente (sentenze n. 282 del 2009; nn. 194, 168 e 124 del 2010), di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, il quale prevede, ai commi 3 e 4, una disciplina generale caratterizzata da un procedimento che si conclude con il rilascio di una autorizzazione unica. A tale disciplina fanno eccezione determinati impianti che, se producono energia in misura inferiore a quella indicata dalla tabella allegata allo stesso d.lgs. n. 387 del 2003, sono sottoposti alla disciplina della denuncia di inizio attività (art. 12, comma 5). In particolare, la tabella distingue i suddetti impianti in base alla

tipologia di fonte che utilizzano (eolica, soglia 60 kW, solare, soglia 20 kW, etc). Sempre l'indicato art. 12, comma 5, prevede che "con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività".

L'art. 27 della legge Regione Puglia n. 1 del 2008, prevede l'applicazione della disciplina della DIA agli impianti di capacità di generazione fino a 1 MW per l'energia eolica. La norma, abrogata dall'art. 6 della legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale), resta applicabile - come esattamente ha osservato il rimettente - alle denunce, come quella oggetto del giudizio a quo, presentate fino a trenta giorni prima della entrata in vigore di questa (art. 7 della legge n. 31 del 2008).

L'art. 3 della stessa legge regionale sopravvenuta, che analogamente prevedeva il regime semplificato della DIA per potenze elettriche nominali superiori (fino a 1 MW) a quelle previste alla tabella A allegata al d.lgs. n. 387 del 2003, è stato, d'altro canto, dichiarato illegittimo con sentenza n. 119 del 2010.

L'aumento della soglia di potenza per la quale, innalzando la capacità rispetto ai limiti di cui alla tabella A allegata al d.lgs. n. 387 del 2003, la costruzione dell'impianto risulta subordinata a procedure semplificate, è stato ritenuto illegittimo, in quanto maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione, per i quali si proceda con diversa disciplina, possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente (sentenze nn. 194, 124 e 119 del 2010).

Anche la norma censurata finisce per incidere sulla disciplina amministrativa di impianti, costruiti nel territorio regionale, destinati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per i quali

l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, attesa la loro capacità di generazione superiore a determinati valori di soglia, prevede un'autorizzazione unica, mirata al vaglio dei molteplici interessi coinvolti.

L'art. 27 della legge Regione Puglia 19 febbraio 2008, n. 1, va dunque dichiarato anch'esso costituzionalmente illegittimo, per l'ambito di applicabilità che ancora conserva.

La pronuncia di illegittimità deve essere limitata alla lettera b) del comma 1 dell'art. 27, che riguarda propriamente gli impianti eolici, essendo solo questa oggetto del giudizio a quo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili gli interventi della Sun system s.p.a. e della Sun power one s.r.l.;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 27, comma 1, lettera b) della legge Regione Puglia 19 febbraio 2008, n. 1 (Disposizioni integrative e modifiche della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 - Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2010.

Presidente

Ugo De Siervo

Redattore

Alfio Finocchiaro

Cancelliere

Maria Rita Fruscella

Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2010

CANCELLIERE
Dott. M.R. FRUSCELLA

Maria Rita Fruscella

SENTENZA 22 dicembre 2010, n. 373

Giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera f), secondo periodo e 6, comma 4, della Legge Regionale 31 dicembre 2009, n. 36.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Ugo	DE SIERVO	Presidente
- Paolo	MADDALENA	Giudice
- Alfio	FINOCCHIARO	»
- Alfonso	QUARANTA	»
- Franco	GALLO	»
- Luigi	MAZZELLA	»
- Gaetano	SILVESTRI	»
- Sabino	CASSESE	»
- Maria Rita	SAULLE	»
- Giuseppe	TESAURO	»
- Paolo Maria	NAPOLITANO	»
- Giuseppe	FRIGO	»
- Alessandro	CRISCUOLO	»
- Paolo	GROSSI	»

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 1, lettera f), e 6, comma 4, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2009, n. 36 (Norme per l'esercizio delle competenze in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 2-8 marzo 2010, depositato in cancelleria il 9 marzo 2010 ed iscritto al n. 39 del registro ricorsi 2010.

Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia; udito nell'udienza pubblica del 16 novembre 2010 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;

uditi l'avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli

avvocati Marina Altamura e Tiziana T. Colelli per la Regione Puglia.

Ritenuto in fatto

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso depositato il 9 marzo 2010, ha impugnato gli articoli 3, comma 1, lettera f), e 6, comma 4, della legge Regione Puglia 31 dicembre 2009, n. 36 (Norme per l'esercizio delle competenze in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), per violazione dell'articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione.

Il ricorrente sottolinea che, l'art. 3, comma 1, lettera della legge impugnata, nell'attribuire alla Regione la competenza all'emanazione di linee guida per la gestione integrata dei rifiuti, dispone che "la Regione regola gli ambiti di attività soggetti alla previa emanazione di disciplina statale nelle more della determinazione degli indirizzi nazionali, come nel caso dei criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani".

Nel ricorso si richiama la sentenza di questa Corte n. 249 del 2009, la quale ha stabilito che "la disciplina dei rifiuti si colloca nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s), Cost., anche se interferisce con altri interessi e competenze"; che tale disciplina, pertanto, rientra "in una materia che, per la molteplicità dei settori di intervento, assume una struttura complessa, riveste un carattere di pervasività rispetto anche alle attribuzioni regionali". In tale contesto, la norma regionale, prevedendo che la Regione, seppure fino all'adozione degli indirizzi nazionali, regolamenti ambiti riservati allo Stato, eccederebbe dalle competenze regionali risultando invasiva della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Le norme regionali, così come prefigurate dalla disposizione impugnata, altererebbero inevitabilmente, in una rincorsa temporale priva di ragionevolezza, il quadro omogeneo comunque derivante dalla legislazione nazionale.

La norma di cui all'art. 6, comma 4, della legge impugnata, stabilisce che "in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni e tenuto conto delle

concessioni di costruzione e gestione degli impianti già affidate dal Commissario delegato per l'emergenza ambientale - Presidente della Regione Puglia - sulla base della normativa antecedente l'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006, le AdA [Autorità d'Ambito], in deroga all'unicità della gestione, possono prevedere affidamenti limitati al servizio di raccolta, trasporto e igiene urbana per una durata non superiore al restante periodo di validità della durata delle concessioni degli impianti affidate e, comunque, per non oltre quindici anni. Alla scadenza di tale periodo di prima applicazione, la successiva gara è effettuata garantendo la gestione unitaria del servizio integrato".

Tale norma si porrebbe in contrasto con la vigente normativa statale in materia di rifiuti. La disciplina relativa all'affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, intesa come insieme di attività dirette alla realizzazione e alla gestione degli impianti, la cui durata è prevista per un periodo non inferiore a quindici anni, è disciplinata dall'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Secondo tale articolo, l'Autorità d'Ambito, che rappresenta gli Enti locali ricadenti in ciascun ambito territoriale, affida il predetto servizio mediante gara ad evidenza pubblica, ai sensi dell'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), sulla base del principio della unicità della gestione affermato dall'articolo 200, comma 1, lettera a), del medesimo d.lgs. n. 152 del 2006.

La Corte costituzionale, peraltro, osserva il ricorrente, con la recente sentenza n. 307 del 2009, seppure in materia di servizi idrici integrati, ha affermato il principio del superamento della frammentazione verticale delle gestioni, che apparirebbe applicabile, all'esito di una lettura attenta delle norme statali vigenti, anche alla fattispecie in esame.

Pertanto, la norma regionale, che dispone una deroga all'unicità del servizio sopra descritta, prevedendo una sorta di scissione con riguardo agli affidamenti relativi ai servizi di raccolta, trasporto e igiene urbana rispetto alle concessioni di costruzione e gestione degli impianti affidate dal Commissario straordinario, ai sensi della normativa antecedente al d.lgs. n. 152 del 2006, si porrebbe in contrasto con la Costituzione, attenendo la normativa vigente in materia di rifiuti, che mira proprio ad

evitare le frammentazioni nella gestione del servizio, alla esclusiva competenza statale.

Né potrebbe ritenersi che la suddetta previsione regionale possa ricadere sotto la disciplina dell'art. 204 del d.lgs. n. 152 del 2006, che riguarda le gestioni esistenti dei servizi inerenti il ciclo dei rifiuti. Tale articolo, infatti, stabilisce che i soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore della parte quarta del decreto stesso, continuano a gestirlo fino all'istituzione e organizzazione di tale servizio da parte delle Autorità d'Ambito. Pertanto la norma ha posto un termine finale oltre il quale le gestioni esistenti, ancorché affidate per una durata maggiore, debbano cessare, anche anticipatamente, al momento dell'istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d'Ambito.

La norma regionale, quindi violerebbe l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che riconosce allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente.

2. - Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita la Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta regionale, che ha concluso per la inammissibilità, o, in subordine, per la infondatezza delle questioni sollevate.

Sotto il primo profilo, si sottolinea nella memoria di costituzione il contenuto del tutto eterogeneo delle norme impugnate, e l'assenza di specificazione dei termini entro i quali ciascuna di esse avrebbe violato i parametri invocati, con conseguente impossibilità di procedere ad una verifica di compatibilità costituzionale funzionale alla pronuncia caducatoria richiesta.

Con specifico riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 36 del 2009, si rileva che la disciplina dei rifiuti investe una pluralità di settori nei quali la individuazione delle competenze non dipende dalla ricerca di una materia in senso tecnico all'interno degli elenchi di cui all'art. 117 Cost., ma dalla rilevanza nazionale o regionale dell'interesse perseguito. Pur essendo indiscutibile la competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente, dunque, sarebbe necessario operare una distinzione, ad esempio, tra tutela e conservazione del bene giuridico, spettanti esclusivamente allo Stato, e utilizzazione e fruizione dell'ambiente,

affidate alle competenze regionali.

Il rapporto tra materie regionali e cura di interessi trasversali, proprio perché orizzontale, sarebbe espressione di una relazione biunivoca, da leggere in chiave di reciprocità. Compito dell'interprete sarebbe, dunque, quello di effettuare, in chiave dinamica, un bilanciamento degli interessi pubblici di volta in volta coinvolti. Nelle competenze così delineate - si osserva ancora nella memoria - avviene sovente che la normativa statale funzioni come limite alla disciplina che le Regioni dettano in altre materie di loro pertinenza, sicché queste ultime non possono, in tema di tutela ambientale, dettare una disciplina peggiore rispetto a quella statale, mentre possono attenersi a livelli più elevati, ovvero effettuare interventi di carattere aggiuntivo.

In tale quadro, la censura in esame si limiterebbe a ribadire l'indiscusso principio della competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente, senza tener conto della complessità della questione per i molteplici interessi che su di essa si innestano. La infondatezza della questione nascerebbe anzitutto dalla natura dell'interesse tutelato, che non sarebbe riconducibile alla tutela dell'ambiente, ma al governo del territorio, alla tutela della salute ed alla valorizzazione dei beni ambientali, interessi tutti protetti mediante la compiuta definizione delle funzioni spettanti o delegate alle Province e la gestione del servizio integrato, rientranti nella competenza regionale. Ed infatti, la prima parte della norma impugnata, di per sé non censurata, attribuisce alla competenza regionale la emanazione di linee guida per la gestione integrata dei rifiuti e per l'esercizio delle funzioni di autorizzazione spettanti o delegate alle province. Viene, invece, censurata la seconda parte della disposizione della lettera A del comma 1 dell'art. 3 della legge, che fa riferimento alla regolamentazione di ambiti di attività soggetti alla previa emanazione di disciplina statale nelle more della determinazione degli indirizzi nazionali, come nel caso dei criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani. È solo tale regolamentazione che recherebbe *vulnus*, secondo il ricorrente, alle competenze costituzionalmente attribuite allo Stato. Ma - osserva al riguardo la Regione - a parte il rilievo, svolto in dottrina, relativo al pericolo per le prerogative regionali della previsione della competenza dello Stato a dettare linee guida e criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, la previsione della spettanza alla Regione di interventi

temporanei in materia di riconosciuta competenza statale, al solo fine di rendere operative le funzioni spettanti o delegate alle province, non costituisce violazione del riparto di attribuzioni previsto dalla Costituzione.

Sotto altro profilo, il carattere dichiaratamente provvisorio e temporaneo della disposizione impugnata consentirebbe di rilevarne la natura suppletiva e il carattere cedevole.

Inoltre, sottolinea la Regione che, in ogni caso, i criteri da essa dettati non potrebbero comunque travalicare i parametri previsti dal codice dell'ambiente.

Quanto alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 4, della legge regionale n. 36 del 2009, la Regione sottolinea anzitutto che la legge impugnata recepisce integralmente il piano regionale di gestione integrata dei rifiuti risultante dal combinato disposto di una serie di decreti del Commissario delegato per l'emergenza ambientale - Presidente della Regione Puglia, che non è mai stato oggetto di censura.

La necessità della gestione temporanea prevista dalla norma impugnata deriverebbe dalla esigenza di salvaguardare le situazioni preesistenti al momento della entrata in vigore della legge n. 36 del 2009, non essendo ipotizzabile la cessazione immediata delle concessioni già affidate ed operanti, in presenza di situazioni di potenziale rischio per la salute dei cittadini per il danno ambientale. Si tratterebbe di salvaguardare, per una durata non superiore al restante periodo di validità delle concessioni degli impianti affidati, e comunque per non oltre quindici anni, gestioni preesistenti che abbiano dato prova di operare secondo parametri di efficacia sul piano della qualità e dell'economicità dei servizi, per il migliore raggiungimento delle finalità di tutela di interessi affidati alla competenza regionale.

3. - Nell'imminenza della data fissata per l'udienza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria, con la quale insiste per l'accoglimento delle questioni sollevate, replicando alle eccezioni di inammissibilità proposte dalla Regione Puglia con il rilievo che il ricorso fa espresso riferimento ai criteri di riparto delle competenze fra Stato e Regione, come individuati dall'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che costituisce il parametro costitu-

zionale alla stregua del quale valutare la legittimità delle norme impuginate.

Nel merito, ribadito che l'oggetto prevalente della normativa impugnata è la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, si osserva nella memoria che le finalità della normativa medesima, poste in rilievo dalla difesa della Regione, non costituiscono argomenti sufficienti per giustificare eventuali deroghe ai principi dettati dalle preminenti norme statali. Si richiama, altresì, l'art. 196 del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale espressamente stabilisce che le competenze delle Regioni devono essere esercitate "nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dalla parte quarta del presente decreto ivi compresi quelli di cui all'art. 195". Le attività cui si riferisce la normativa regionale denunciata devono essere, dunque, disciplinate secondo gli indirizzi stabiliti dallo Stato nell'esercizio della sua attività di coordinamento. Il legislatore regionale avrebbe, quindi, esorbitato dalle proprie attribuzioni nel disporre che l'esercizio delle funzioni pianificatorie della Regione possa prescindere dalla previa adozione degli indirizzi di carattere generale che la legge statale ritiene essenziali.

Né varrebbe sottolineare, come ha fatto la Regione Puglia, il carattere contingibile e temporaneo delle disposizioni censurate, che non escluderebbe l'esigenza di osservare le disposizioni primarie stabilite dalla legge statale.

Considerato in diritto

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita della legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, lettera j), secondo periodo, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2009, n. 36 (Norme per l'esercizio delle competenze in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), nella parte in cui attribuisce alla Regione il potere di regolamentare gli ambiti di attività soggetti alla previa emanazione di disciplina statale nelle more della determinazione degli indirizzi nazionali, come nel caso dei criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani; nonché dell'articolo 6, comma 4, della predetta legge regionale, che dispone una deroga alla unicità della gestione integrata del ciclo di rifiuti, di cui all'articolo 200, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Con riguardo alla prima delle due norme censurate, si lamenta il *vulnus* all'articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto essa, prevedendo che la Regione, seppure solo fino all'adozione degli indirizzi nazionali, regolamenti ambiti riservati allo Stato, esorbiterebbe dalla propria sfera di competenze. La seconda, nel prevedere una sorta di scissione, con riguardo agli affidamenti relativi ai servizi di raccolta, trasporto e igiene urbana, rispetto alle concessioni di costruzione e gestione degli impianti affidate dal Commissario straordinario ai sensi della normativa antecedente alla entrata in vigore dello stesso d.lgs. n. 152 del 2006, si porrebbe in contrasto con il quadro normativo nazionale in tema di disciplina dei rifiuti, di cui allo stesso d.lgs. n. 152 del 2006, recando, in tal modo, *vulnus* al criterio costituzionale di riparto delle competenze tra Stato e Regioni di cui all'art. 117 Cost.

La Regione Puglia, nel resistere al ricorso, ne ha eccepito, in via preliminare, la inammissibilità per omessa specificazione dei parametri costituzionali di riferimento e, nel merito, la infondatezza.

L'art. 3, comma 1, lettera f), della legge regionale impugnata non è - sostiene la Regione resistente - contrario alla normativa statale di riferimento, in quanto concerne la determinazione dell'attività di pianificazione spettante alla Regione, in via dichiaratamente provvisoria e temporanea, nelle more della emanazione dei criteri generali uniformi, che dovranno essere definiti dalla amministrazione statale per l'intero territorio nazionale.

L'art. 6, comma 4, della stessa legge, poi, sarebbe legittimo, in quanto la previsione, nella fase di prima applicazione della nuova legge, che si possa procedere all'affidamento di alcuni servizi di raccolta, trasporto ed igiene urbana in deroga al criterio dell'unicità della gestione sarebbe dettata dall'intento di salvaguardare i rapporti concessori instaurati in base alla pregressa disciplina.

2. - L'eccezione di inammissibilità del ricorso prospettata dalla Regione Puglia non è fondata.

Contrariamente all'assunto della resistente, il ricorrente individua correttamente il parametro costituzionale invocato nell'art. 117, comma 2, lettera s), quale norma che determina il riparto di competenze fra Stato e Regione e sulla cui base occorre valutare la legittimità delle norme impugate.

Ciò è sufficiente per superare la censura di inammissibilità.

2.1. - Nel merito, il ricorso, con riferimento all'art. 3, comma 1, lettera f), secondo periodo, è fondato.

2.2. - La normativa relativa alla gestione dei rifiuti, già contenuta nel decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi), è attualmente recata dal d.lgs. n. 152 del 2006, che, agli artt. 195-198, in particolare, disciplina il riparto di competenze in materia di rifiuti. Dal quadro che ne risulta emerge che restano attribuite, tra l'altro, alle Regioni alcune funzioni in materia di pianificazione (predisposizione di piani regionali dei rifiuti, di piani di bonifica di aree inquinate, individuazione, nell'ambito delle linee guida generali fissate dallo Stato, degli ambiti territoriali per la gestione dei rifiuti urbani, dei criteri per la determinazione dei siti idonei alla localizzazione degli impianti per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti).

L'art. 3, comma 1, lettera f), primo periodo, della legge della Regione Puglia n. 36 del 2010, non censurato, attribuisce alla Regione, nella materia della gestione dei rifiuti, tra le funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione e controllo, la competenza alla "emanazione di linee guida per la gestione integrata dei rifiuti nonché per l'esercizio delle funzioni di autorizzazione spettanti o delegate alle province". Il secondo periodo, oggetto di censura, stabilisce che "in particolare, la Regione regolamenta gli ambiti di attività soggetti alla previa emanazione di disciplina statale nelle more della determinazione degli indirizzi nazionali, come nel caso dei criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani".

La competenza in tema di tutela dell'ambiente, in cui rientra la disciplina dei rifiuti, appartiene in via esclusiva allo Stato, e non sono perciò ammesse iniziative delle Regioni di regolamentare nel proprio ambito territoriale la materia (ex plurimis sentenze n. 127 del 2010 e n. 314 del 2009) pur in assenza della relativa disciplina statale.

È bensì vero che questa Corte ha affermato che le Regioni, nell'esercizio delle loro competenze, debbono rispettare la normativa statale di tutela dell'ambiente, ma possono stabilire, per il raggiungimento dei fini propri delle loro competenze (in materia di tutela della salute, di governo del terri-

torio, di valorizzazione dei beni ambientali, etc.), livelli di tutela più elevati (sentenze nn. 61, 30 e 12 del 2009, 105, 104 e 62 del 2008). Con ciò certamente incidendo sul bene materiale ambiente, ma al fine non di tutelarlo, essendo esso salvaguardato dalla disciplina statale, bensì di disciplinare adeguatamente gli oggetti riconducibili alle competenze delle Regioni stesse. Si tratta cioè di un potere insito nelle stesse attribuzioni di queste ultime, al fine della loro esplicazione.

Questi principi non sono però applicabili nella fattispecie, in cui la Regione non dichiara di intervenire nell'ambito della propria competenza, ma per regolamentare "gli ambiti di attività soggetti alla previa emanazione di disciplina statale nelle more della determinazione degli indirizzi nazionali, come nel caso dei criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani", con ciò invadendo la competenza statale. Il legislatore regionale non poteva dunque disporre che l'esercizio delle funzioni pianificatorie della Regione potesse prescindere dalla previa adozione degli indirizzi di carattere generale che la legge statale ritiene invece essenziali.

L'incostituzionalità è limitata al secondo periodo della norma, relativo all'emanazione da parte della Regione di linee guida per la gestione integrata dei rifiuti.

2.3. - Anche con riferimento all'art. 6, comma 4, della legge della Regione Puglia n. 36 del 2009, il ricorso è fondato.

2.4. - La norma censurata stabilisce, con riguardo al piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti, che, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, e tenuto conto delle concessioni di costruzione e gestione degli impianti già affidate dal Commissario delegato per l'emergenza ambientale - Presidente della Regione Puglia - sulla base della normativa antecedente l'entrata in vigore del d.lgs. n. 152 del 2006, le Autorità d'Ambito, in deroga alla unicità della gestione, possono prevedere affidamenti limitati al servizio di raccolta, trasporto e igiene urbana per una durata non superiore al restante periodo di validità della durata delle concessioni degli impianti affidate, e comunque per non oltre quindici anni. Alla scadenza di tale periodo di prima applicazione è poi effettuata la successiva gara assicurandosi la gestione unitaria del servizio integrato.

La disposizione - nell'ammettere la deroga al principio della unicità della gestione integrata dei rifiuti - si pone in contrasto con l'art. 200, comma primo, lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006, secondo cui la gestione dei rifiuti urbani è organizzata, fra vi l'altro, sulla base del criterio del superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Poiché anche la disposizione in esame, concernendo la disciplina dei rifiuti interviene nella materia della tutela dell'ambiente, essa invade un ambito di competenza riservato in via esclusiva al legislatore statale.



3. - Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera f), secondo periodo, e dell'art. 6, comma 4, della legge della Regione Puglia n. 36 del 2009, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE


dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 3, comma 1, lettera f), secondo periodo, e 6, comma 4, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2009, n. 36 (Norme per l'esercizio delle competenze in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2010.

Presidente 
 Relatore 
 Cancelliere 

Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2010

IL CANCELLIERE
 (Dott. M.R. FRUSCELLA)



PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2010, n. 2880

Individuazione di candidature per il conferimento dell'incarico di Direttore generale di Pugliapromozione (art. 9, comma 1 L.R. n. 1/2002 come modificato dall'art. 6 L. R. n. 18/2010) - Avviso pubblico.

L'Assessore alle Risorse Umane, Semplificazione e Sport, sulla base della relazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione, riferisce quanto segue:

Con legge regionale 11 febbraio 2002 n. 1 è stata istituita l'ARET (Agenzia regionale del Turismo); con la successiva l.r. 3 dicembre 2010 n. 18 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 febbraio 2002 (Norme di prima applicazione dell'art. 5 della legge 29 marzo 2001 n. 135, riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese)" tra le varie modifiche e integrazioni è stato sostituito l'art. 7 della legge regionale n. 1 /2002 in tali termini:

"L'ARET, che assume la denominazione di "Pugliapromozione", è lo strumento operativo delle politiche della Regione in materia di promozione dell'immagine unitaria della Puglia, fa riferimento alla programmazione regionale e opera in raccordo con gli enti locali nell'ottica dello sviluppo sostenibile e dei valori dell'accoglienza e dell'ospitalità. Ferme restando le funzioni della Regione in materia di indirizzo e programmazione, rapporti con gli enti locali, regolamentazione, monitoraggio, vigilanza e controllo degli interventi in materia turistica, Pugliapromozione, in qualità di strumento operativo delle politiche regionali:

- a) promuove la conoscenza e l'attrattività del territorio, nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e immateriali, valorizzandone le eccellenze;
- b) sulla base di specifici obiettivi definiti dalla Regione favorisce lo sviluppo di occupazione

stabile nell'ambito del turismo, alimenta iniziative di sensibilizzazione al fine di contrastare il lavoro sommerso e irregolare, promuove raccordi con il sistema della formazione professionale e con le università in funzione di un complessivo processo di qualificazione del mondo degli operatori e degli addetti del settore;

- c) promuove e qualifica l'offerta turistica dei sistemi territoriali della Puglia, favorendone la competitività sui mercati nazionali e internazionali e sostenendo la cooperazione tra pubblico e privato nell'ambito degli interventi di settore; promuove inoltre l'incontro fra il sistema di offerta regionale e i mediatori dei flussi internazionali di turismo;
- d) promuove lo sviluppo del turismo sostenibile, slow, giovanile, nonché di quello sociale e la valorizzazione degli indotti connessi;
- e) sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle vocazioni produttive dell'intero territorio regionale;
- f) attiva e coordina, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, iniziative, manifestazioni ed eventi, nonché progetti di arte urbana, che si configurino quali attrattori per il turismo culturale e per la promozione delle eccellenze enogastronomiche e naturalistiche del territorio;
- g) favorisce la diffusione di un'ampia cultura dell'ospitalità tra gli operatori pubblici e privati e la popolazione locale anche attraverso la rimozione, nei sistemi di ospitalità, di ogni orientamento e condotta direttamente o indirettamente discriminatori sotto il profilo dei diritti soggettivi, della privacy e delle condizioni personali;
- h) promuove la cultura della tutela dei diritti del turista consumatore;
- i) assicura alle strutture regionali strumenti operativi a supporto del coordinamento delle attività e delle iniziative dei sistemi turistici locali, fornendo altresì supporti di consulenza tecnico-amministrativa;
- j) esercita le funzioni e i compiti amministrativi già assegnati alle Aziende di promozione turistica (APT) assicurandone l'articolazione organizzativa e l'efficacia operativa nelle sei province; coordina il sistema a rete degli IAT, anche nel loro raccordo con le pro loco;

- k) collabora con il sistema delle camere di commercio e, ai fini della predisposizione di specifici studi, piani e progetti, può avvalersi della collaborazione di istituzioni universitarie e di ricerca, amministrazioni, enti pubblici, organismi e agenzie specializzate;
- l) svolge ogni altra attività a essa affidata dalla normativa, dagli indirizzi strategici e dagli strumenti programmatori della Regione Puglia, anche in riferimento a leggi nazionali e a programmi interregionali e comunitari.

Ai sensi dell'art. 9, co. 1 della l.r. n. 1/2002, come modificato dall'art. 6 della l.r. n. 18/2010

“Il Direttore generale di Pugliapromozione è nominato dal Presidente della Regione Puglia su conforme deliberazione della Giunta regionale. Il Direttore è scelto a seguito di procedura di evidenza pubblica tra esperti di comprovata competenza che abbiano maturato una esperienza almeno triennale, in enti pubblici e/o in aziende private, in materia di programmazione, coordinamento, organizzazione, gestione di attività complesse per la promozione e la valorizzazione territoriale e nella realizzazione di progetti e grandi eventi volti a promuovere l'attrattività territoriale, anche in una proiezione di carattere internazionale. E' richiesta la laurea magistrale o la laurea vecchio ordinamento e una esperienza almeno triennale in materia di progettazione e di gestione di attività finanziate dall'Unione europea, la conoscenza del territorio pugliese e la padronanza della lingua inglese.”.

Nello stesso articolo si stabilisce, altresì:

- che l'incarico del Direttore generale della suddetta Agenzia dura quattro anni è rinnovabile ed è formalizzato con un contratto di diritto privato in cui saranno previste le modalità per l'espletamento dell'incarico e gli aspetti della risoluzione anticipata del contratto.
- che il Direttore ha la responsabilità organizzativa e gestionale dell'Agenzia, assumendone la rappresentanza legale della stessa e risponde alla Giunta regionale della sua attività.
- che la Giunta regionale stabilisce il compenso spettante al Direttore generale.

Per quanto sopra, si propone alla Giunta regionale di procedere all'acquisizione delle candidature

alla nomina di Direttore generale di Pugliapromozione, mediante indizione di avviso pubblico con richiesta dei requisiti e dell'esperienza professionale previsti dall'art. 9, co. 16 della l.r. 1/2002 come modificato dall'art. 6 della l.r. n.18/2010 e di delegare all'adozione del suddetto avviso il Servizio Personale e Organizzazione.

Si propone, altresì di fissare, ai sensi del comma 5 dell'art. 9 della l.r. n. 11 febbraio 2002, n. 1, il compenso annuo lordo spettante al Direttore generale di Pugliapromozione.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001 S.M. E I.

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”

L'Assessore relatore, per le motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. n.7/1997 e dell'art. 9, comma 5, della l.r. n. 1/2002.

LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore alle Risorse Umane, Semplificazione e Sport;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione.

A voti unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di procedere all'acquisizione di candidature alla nomina di Direttore generale di Pugliapromozione, mediante indizione di avviso pubblico con richiesta dei requisiti e dell'esperienza pro-

fessionale previsti dall'art. dall'art. 9, co. 16 della l.r. 1/2002 come modificato dall'art. 6 della l.r. n.18/2010;

2. di delegare il Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione all'adozione dell'avviso pubblico e degli atti connessi per l'acquisizione delle candidature alla nomina del Direttore generale di Pugliapromozione;
3. di fissare, ai sensi del comma 5 dell'art. 9 della l.r. n. 11 febbraio 2002, n. 1, il compenso annuo lordo spettante al Direttore generale di Pugliapromozione in euro 110.000,00;
4. di pubblicare il presente atto nel B.U.R.P. e sul sito ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AFFARI GENERALI 28 dicembre 2010, n. 241

Istituzione Albo telematico delle determinazioni dirigenziali del Servizio Affari Generali. Approvazione manuale operativo.

Addì, 28 dicembre 2010, in Bari (Ba), Via Caduti di tutte le guerre n. 15, nella sede del Servizio regionale affari Generali

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il D.P.G.R. n. 161 del 22/02/2008;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 28/07/1998;

VISTA la L.R. n. 4 del 25/02/2010;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2501 del 18/12/2009 di nomina del Dirigente del Servizio Affari Generali;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. Segreteria di coordinamento, dalla quale emerge che:

VISTO l'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 "Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea", così come modificato dall'art. 2, comma 5, della Legge 26 febbraio 2010, n. 25, che stabilisce che "a far data dal 1° gennaio 2011, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati";

ATTESO che alla società in house della Regione Puglia, InnovaPuglia S.p.a., è affidata la gestione tecnica, sotto il profilo informatico, della piattaforma EmPULIA, ai sensi della Legge Regionale 25/02/2010, n. 4, con apposito progetto finanziato nell'ambito del POR 2007-2013 Azione 1.5.1;

VISTO che EmPULIA è una piattaforma telematica di acquisto (e-procurement), la cui gestione è affidata al Servizio Affari Generali della Regione Puglia, accessibile dal sito internet www.empulia.it;

CONSIDERATO che la società InnovaPuglia S.p.a. è disponibile a istituire una apposita sezione pubblica, accessibile senza formalità, sul sito internet www.empulia.it da dedicare alla pubblicazione telematica delle determinazioni dirigenziali del Servizio Affari Generali, identificabile come "Albo delle determinazioni dirigenziali", nell'ambito del progetto sopra specificato, senza aggravio di spesa a carico del Bilancio regionale;

RITENUTO necessario e obbligatorio dare adempimento a quanto stabilito dalla citata Legge n. A69/2009, pur in assenza di specifiche norme

regionali in materia, per la pubblicazione delle determinazioni dirigenziali del Servizio Affari Generali su un apposito Albo telematico;

RITENUTO necessario, altresì, adottare un manuale operativo per la pubblicazione e la gestione dell'Albo telematico delle determinazioni dirigenziali del Servizio Affari Generali;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 e ss.mm.ii.

L'adozione del presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata e di spesa né a carico del bando regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

Per quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato,

DETERMINA

- di istituire dal 1° gennaio 2011 l'Albo telematico delle determinazioni dirigenziali del Servizio Affari Generali, in assenza di specifiche norme regionali, su una apposita sezione pubblica, accessibile senza formalità, sul sito internet www.empulia.it, al fine di garantire la pubblicità legale, ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 "Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea", così come modificato dall'art. 2, comma 5, della Legge 26 febbraio 2010, n. 25, fermo restando il diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- di affidare alla società in house della Regione Puglia, InnovaPuglia S.p.a., la realizzazione e gestione tecnica del suddetto Albo telematico sulla piattaforma EmpULIA, nell'ambito del progetto finanziato con le risorse del POR 2007-2013 Azione 1.5.1, senza aggravio di spesa a carico del Bilancio regionale;
- di approvare il "Manuale operativo per la pubblicazione e la gestione dell'Albo telematico delle determinazioni dirigenziali del Servizio Affari Generali", allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- di affidare la gestione dell'Albo telematico al responsabile della Posizione Organizzativa "Segreteria di coordinamento", che può provvedere alla pubblicazione degli atti anche mediante un suo incaricato;
- di stabilire che, dal 1° gennaio 2011, dopo l'iscrizione al registro delle determinazioni e gli adempimenti previsti dal CIFRA (sistema di gestione dell'iter dei provvedimenti regionali), la determinazione dirigenziale in formato elettronico deve essere firmata digitalmente dal dirigente che ha adottato l'atto, il quale, contestualmente, deve dichiarare la conformità dello stesso all'originale, formato su supporto cartaceo, custodito agli atti del Servizio Affari Generali, ai sensi dell'art. 23 comma 4, del D.Lgs. 07 marzo 2005, n. 82, così come modificato dall'art. 16, comma 12, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (convertito in Legge 28 gennaio 2009, n. 2);
- di stabilire, altresì, che i formati dei file dei documenti da pubblicare sull'Albo telematico devono essere visualizzabili mediante software di pubblico dominio, gratuiti e rispondenti a standard internazionali, a norma dall'articolo 68, comma 4, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e che, pertanto, nella pagina web del portale EmpULIA dedicata all'Albo telematico devono essere indicate le modalità per scaricare liberamente e gratuitamente il software per visualizzare i formati dei suddetti file;
- di disporre che le determinazioni dirigenziali, adottate dal 1° gennaio 2011, devono contenere la seguente dichiarazione:
"Il presente provvedimento, in formato elettronico, firmato digitalmente dal dirigente che lo ha adottato, è pubblicato sull'Albo telematico del Servizio Affari Generali, accessibile senza formalità, sul sito internet www.empulia.it, dalla data _____ per dieci giorni lavorativi consecutivi, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 161 del 22/02/2008.";
- di stabilire, inoltre, che, dal 1° gennaio 2011, la data di pubblicazione della determinazione diri-

genziale sull'Albo telematico deve corrispondere alla data della sua adozione, salvo i casi indicati nel capitolo 8 "Registro di emergenza" del suddetto Manuale operativo.

Il presente provvedimento, redatto in un unico originale, depositato agli atti del Servizio Affari Generali, è dichiarato immediatamente esecutivo e sarà:

- pubblicato all'Albo del Servizio Affari Generali;
- pubblicato integralmente nella sezione "URP comunica" del sito istituzionale internet della

Regione Puglia www.regione.puglia.it e sul sito www.empulia.it;

- pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale, al Direttore dell'Area Organizzazione e riforma dell'amministrazione e all'Assessore al Sud e Federalismo.

Il Dirigente
Servizio Affari Generali
Dr. Nicola Lopane



REGIONE PUGLIA
SERVIZIO AFFARI GENERALI

**Manuale operativo per la
pubblicazione e la gestione dell'Albo
telematico delle determinazioni
dirigenziali del Servizio Affari Generali**

VERSIONE DEL MANUALE E RESPONSABILITÀ

<i>Versione</i>	1.0
<i>Emesso il</i>	1.0: 28/12/2010
<i>Redatto da</i>	<ul style="list-style-type: none">• Benedetta Lopez (P.O. Segreteria di coordinamento)• Pasquale Lopriore (InnovaPuglia S.p.a.)
<i>Approvato da</i>	Nicola Lopane (Dirigente Servizio Affari Generali)
<i>Classe di riservatezza</i>	Documento ad uso interno.

INDICE

- 1 - Oggetto, definizioni e ambito di applicazione**
- 2 - Istituzione Albo telematico**
- 3 - Procedimento di pubblicazione e fascicolo informatico**
- 4 - Diritto all'oblio e temporaneità della pubblicazione**
- 5 - Annullamento e integrazioni di un atto pubblicato**
- 6 - Pubblicazione parziale di documenti e protezione dei dati personali**
- 7 - Formati degli atti pubblicati sull'Albo telematico**
- 8 - Registro di emergenza**

1 - Oggetto, definizioni e ambito di applicazione

1. Il manuale disciplina tutte le procedure da seguire per la pubblicazione e la gestione telematica delle determinazioni dirigenziali sull'Albo telematico del Servizio Affari Generali della Regione Puglia.
2. Nell'ambito del presente manuale si intende per:
 - a) *Albo telematico delle determinazioni dirigenziali del Servizio Affari Generali*: una sezione pubblica, accessibile senza formalità, del sito internet www.empulia.it dedicata alla pubblicazione telematica delle determinazioni dirigenziali e comunicazioni istituzionali del Servizio Affari Generali, di seguito indicato "Albo telematico";
 - b) *incaricato alla gestione dell'Albo telematico*: è un dipendente del Servizio Affari Generali incaricato a provvedere alla pubblicazione sull'Albo telematico delle determinazioni dirigenziali e alla sua gestione;
 - c) *firma digitale*: un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;
 - d) *copia informatica di un documento cartaceo*: copia su supporto informatico di documenti originali non unici formati in origine su supporto cartaceo;
 - e) *diritto all'oblio*: il diritto di ogni soggetto a non far rimanere i propri dati presenti sull'Albo a tempo indeterminato, salvo che, per eventi sopravvenuti, rinasca un nuovo interesse pubblico all'informazione o alla trasparenza;
 - f) *principio di temporaneità*: il principio in base al quale sussiste l'obbligo di eliminare dall'Albo telematico i dati, informazioni e documenti relativi a notizie, atti o provvedimenti non più necessari allo scopo per il quale sono stati pubblicati;
 - g) *pubblicità legale*: forma di registrazione, pubblicazione e diffusione, con scopi di efficacia e di trasparenza di atti e provvedimenti nella forma di documenti amministrativi, in luoghi fisici o digitali resi noti e conoscibili da una pluralità indistinta di soggetti potenzialmente interessati;
 - h) *piattaforma EmPULIA*: piattaforma telematica di acquisto (*e-procurement*), la cui gestione è affidata al Servizio Affari Generali della Regione Puglia, accessibile dal sito internet www.empulia.it;
 - i) *InnovaPuglia S.p.a.*: società *in house* della Regione Puglia, cui è affidata la gestione tecnica, sotto il profilo informatico, della piattaforma EmPULIA, ai sensi della Legge Regionale 25/02/2010, n. 4;
 - j) *giorni lavorativi*: giorni della settimana esclusi il sabato, i festivi e la festività del Santo Patrono (8 maggio).

2 - Istituzione Albo telematico

1. Con la determinazione dirigenziale, che approva il presente manuale operativo, si istituisce l'Albo telematico delle determinazioni dirigenziali del Servizio Affari Generali al fine di garantire dal 1° gennaio 2011 la pubblicità legale, ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 "*Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea*", così come modificato dall'art. 2, comma 5, della Legge 26 febbraio 2010, n. 25, fermo restando il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
2. L'Albo telematico delle determinazioni dirigenziali del Servizio Affari Generali è una pagina *web* del sito www.empulia.it della Regione Puglia, accessibile dalla *home page* in maniera gratuita e senza necessità di autenticazione informatica, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice dell'amministrazione digitale".

3 - Procedimento di pubblicazione e fascicolo informatico

1. La determinazione dirigenziale adottata deve essere consegnata all'incaricato alla gestione dell'Albo telematico sia in formato cartaceo che in formato elettronico.
2. Dopo l'iscrizione al registro delle determinazioni e gli adempimenti previsti dal CIFRA (sistema di gestione dell'iter dei provvedimenti regionali), la determinazione dirigenziale in formato elettronico deve essere firmata digitalmente dal dirigente che ha adottato l'atto, il quale, contestualmente, deve dichiarare la conformità dello stesso all'originale, formato su supporto cartaceo, custodito agli atti del Servizio Affari Generali, ai sensi dell'art. 23 comma 4, del D.Lgs. 07 marzo 2005, n. 82, così come modificato dall'art. 16, comma 12, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (convertito in Legge 28 gennaio 2009, n. 2).
3. L'incaricato alla gestione dell'Albo telematico effettua l'accesso alla piattaforma di EmPULIA con le proprie credenziali di autenticazione per pubblicare le determinazioni dirigenziali. Tali credenziali sono segrete e non possono essere divulgate né cedute; l'utilizzo delle stesse è esercitato sotto la responsabilità dell'incaricato alla gestione dell'Albo telematico, in garanzia dei principi di sicurezza dei dati.
4. Nell'Albo telematico vengono pubblicate, in ordine di data di adozione, le determinazioni dirigenziali per esteso con ogni eventuale documento ivi allegato, salvo quanto disposto dal successivo capitolo 6; la pubblicazione deve indicare il numero dell'atto, la data di adozione e l'oggetto della determinazione, la data di inizio e di scadenza della pubblicazione, eventuali note.
5. La data di pubblicazione della determinazione dirigenziale sull'Albo telematico deve corrispondere alla data della sua adozione, salvo i casi indicati nel successivo capitolo 8 – Registro di emergenza.
6. L'incaricato alla gestione dell'Albo telematico inserisce in un fascicolo informatico le singole determinazioni dirigenziali pubblicate, unitamente a ogni eventuale documento ivi allegato, al fine della conservazione documentale. Il fascicolo informatico comprenderà anche le eventuali determinazioni dirigenziali annullate o rettifiche.

4 - Diritto all'oblio e temporaneità della pubblicazione

1. Le determinazioni dirigenziali del Servizio Affari Generali, dal 1° gennaio 2011, sono rese pubbliche esclusivamente mediante pubblicazione sull'Albo telematico. Ogni singola determinazione dirigenziale rimarrà affissa sull'Albo telematico per 10 (dieci) giorni lavorativi consecutivi, a norma dell'art. 16, comma 3, del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 161 del 22/02/2008.
2. Il sistema informatico elimina automaticamente la determinazione dirigenziale dall'Albo telematico trascorsi i suddetti 10 (dieci) giorni lavorativi, salvo i casi indicati nel successivo capitolo 8 "Registro di emergenza", al fine di rispettare il principio di temporaneità e di garantire il diritto all'oblio.
3. Il sistema informatico impedisce l'indicizzazione e la ricerca ubiquitaria tramite i motori di ricerca sul *web*, attraverso idonei accorgimenti tecnici.

5 - Annullamento e integrazioni di un atto pubblicato

1. Il dirigente che ha adottato una determinazione dirigenziale può annullarla o revocarla previa adozione e pubblicazione di apposita determinazione dirigenziale; in tali casi, una nota della pubblicazione sull'Albo telematico indicherà gli estremi del provvedimento annullato o revocato, il quale verrà nuovamente pubblicato contestualmente all'atto che lo ha annullato o revocato.
2. In caso di errori od omissioni nella determinazione dirigenziale, il dirigente che ha adottato l'atto può rettificarlo previa adozione e pubblicazione di apposita determinazione dirigenziale; in tali casi, una nota della pubblicazione sull'Albo telematico indicherà gli estremi del provvedimento rettificato, il quale verrà nuovamente pubblicato contestualmente all'atto che lo ha rettificato.

6 - Pubblicazione parziale di documenti e protezione dei dati personali

1. Tutte le determinazioni dirigenziali del Servizio Affari Generali sono pubbliche, ad eccezione di quelle che siano considerate "riservate" per espressa indicazione di legge oppure sulla base del Regolamento Regionale 25 maggio 2006 n. 5 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e delle redigenti "Linee Guida" sul trattamento dei dati personali, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale 3 novembre 2010, n. 2339; in tali casi, la riservatezza deve essere dichiarata nell'atto stesso, indicando la norma di riferimento.
2. Nel rispetto dei principi di necessità, correttezza, esattezza, completezza, indispensabilità, pertinenza e non eccedenza, previsti dagli articoli 3, 11 e 22 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e nel rispetto delle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali", adottate dal Garante per la protezione dei dati personali con deliberazione n. 17 del 19 aprile 2007 (G.U. n. 120 del 25 maggio 2007), le determinazioni dirigenziali possono essere pubblicate integralmente o in modo parziale. Ferma l'esigenza di non diffondere dettagli eccedenti, a seconda dei casi, rispetto alle finalità, la pubblicazione parziale sull'Albo telematico della determinazione

dirigenziale prevede l'oscuramento dei dati personali, sensibili e giudiziari; in tal caso, il documento riporterà, nelle parti oscurate, la scritta "omissis".

3. Fatta salva la disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per gli appalti segreti o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara informale, è oscurata la pubblicazione dell'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse e che saranno invitati a presentare offerte; in tal caso, nella determinazione dirigenziale dovrà essere dichiarato che l'atto stesso sarà pubblicato in modo parziale, indicando la norma di riferimento, e nelle parti oscurate sarà riportata la scritta "omissis".
4. Fatta salva la disciplina prevista dal succitato Codice dei contratti pubblici per gli appalti segreti o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi la pubblicazione, il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:
 - a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
 - b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuarsi in sede di regolamento;
 - c) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
 - d) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

In tali casi, nella determinazione dirigenziale dovrà essere dichiarato che l'atto stesso sarà pubblicato in modo parziale, indicando la norma di riferimento, e nelle parti oscurate sarà riportata la scritta "omissis".

In relazione all'ipotesi di cui alle lettere a) e b), è comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

5. Il Servizio Affari Generali può trattare dati di carattere personale anche sensibile e giudiziario solo per svolgere le funzioni istituzionali, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, astenendosi dal chiedere il consenso al trattamento dei dati da parte dell'interessato, ai sensi del successivo comma 4 del citato art. 18.
I suddetti dati possono essere comunicati a soggetti terzi pubblici o privati, qualora la comunicazione degli stessi risulti necessaria per fini istituzionali.

7 - Formati degli atti pubblicati sull'Albo telematico

1. I formati dei file dei documenti pubblicati sull'Albo telematico devono essere visualizzabili mediante software di pubblico dominio, gratuiti e rispondenti a standard internazionali, a norma dall'articolo 68, comma 4, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".

2. Nella pagina *web* del portale EmPULIA dedicata all'Albo telematico sono indicate le modalità per scaricare liberamente e gratuitamente il *software* per visualizzare i formati dei file pubblicati.

8 – Registro di emergenza

1. Nel caso in cui non sia possibile utilizzare le procedure informatiche di pubblicazione sull'Albo telematico ovvero nel caso di mancato funzionamento della piattaforma EmPULIA, certificato dal gestore del sistema, il dirigente del Servizio Affari Generali autorizza l'uso di un registro di emergenza in formato cartaceo.
2. Nel registro di emergenza, formato da fogli numerati progressivamente e firmati dal dirigente del Servizio Affari Generali, sono riportate, in ordine cronologico, la causa, la data e l'ora di inizio dell'interruzione, la data e l'ora di ripristino della funzionalità del sistema e il numero delle registrazioni effettuate, identificabili in maniera univoca, per ogni giorno di interruzione.
3. Tutti i documenti registrati in emergenza, una volta ripristinato il sistema informatico, sono pubblicati, in deroga a quanto previsto dal precedente capitolo 3, paragrafo 5, sull'Albo telematico con l'indicazione, in una nota, della relativa motivazione che ha impedito l'utilizzo della regolare procedura; in tal caso, i termini previsti dal precedente capitolo 4, paragrafo 1, decorrono dalla data di pubblicazione.
4. Nel caso di mancato funzionamento della piattaforma EmPULIA, che comporti l'interruzione della pubblicazione delle determinazioni dirigenziali, certificato dal gestore del sistema, i termini di cui al precedente paragrafo 4, comma 1, saranno differiti di tanti giorni lavorativi quanti saranno quelli in cui sarà accertato il mancato funzionamento. In tal caso, il mancato funzionamento sarà annotato nel registro di emergenza.
L'interruzione della pubblicazione inferiore a 12 ore durante una giornata lavorativa non comporterà alcun differimento.

Bari, 28 dicembre 2010

Il Dirigente
Servizio Affari Generali
Dr. Nicola Lopane



REGIONE PUGLIA
Area organizzazione e riforma dell'amministrazione
Servizio Affari Generali

Dichiarazione di conformità ai sensi dell'art. 23 comma 4, del D.Lgs. 07 marzo 2005, n. 82, modificato dall'art. 16, comma 12, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (convertito in Legge 28 gennaio 2009, n. 2).

Si dichiara che la copia su supporto informatico della determinazione dirigenziale n. 241 del 28/12/2010, adottata dal sottoscritto NICOLA LOPANE, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Affari Generali, ad ogni effetto di legge, è conforme all'originale, formato su supporto cartaceo, custodito agli atti del Servizio medesimo.

La presente dichiarazione, unitamente alla determinazione dirigenziale sopra citata, è firmata digitalmente dal sottoscritto, giusta certificato rilasciato da InfoCert S.p.A.

Bari, 28/12/2010

Il Dirigente
Servizio Affari Generali
Dr. Nicola Lopane

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA 21 dicembre 2010, n. 369

D.D. n. 283 del 12/10/2010 - Approvazione Albo regionale idonei alla nomina di Direttore Sanitario Aziende ed Enti SSR. Rettifica.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

Vista la Legge Regionale 25 marzo 1974, n. 18;

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008, n. 161;

Viste le Determinazioni del Direttore dell'Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità n. 3 del 9/9/2009 e n. 4 dell'11/9/2009;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 240 del 19/10/2009.

Preso atto dell'istruttoria espletata dal Funzionario Responsabile P.O. "Costituzione, organizzazione e verifica organi Aziende ed Enti SSR", come di seguito riportato:

Con Determinazione Dirigenziale n. 283 del 12/10/2010, pubblicata sul BURP n. 161 del 21/10/2010, sono state approvate le risultanze istruttorie del procedimento per l'aggiornamento dell'Albo regionale degli aspiranti alla nomina di Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del SSR di cui all'avviso approvato con DGR n. 2764 del 28/12/2009 e successivamente rettificato con DGR n. 469 del 23/2/2010.

Con il predetto atto dirigenziale, pertanto, si è provveduto all'approvazione dell'Albo regionale degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti SSR e dell'Elenco candidati esclusi, rispettivamente allegati A) e B) al medesimo atto dirigenziale.

Viste le numerose richieste di riesame presentate da alcuni candidati esclusi dal predetto Albo, nel quale in precedenza risultavano inseriti, per il venir meno del requisito dei cinque anni di direzione tecnico-sanitaria nei sette precedenti la pubblicazione dell'avviso, e rilevata l'effettiva possibilità di errore interpretativo derivante dalla formulazione dell'avviso in merito alla "verifica d'ufficio" del possesso dei requisiti per la permanenza nell'Albo, il competente Ufficio regionale, con nota raccomandata prot. n. A00/151/12190 del 28/10/2010 anche pubblicata sul sito web istituzionale della Regione Puglia, ha invitato esclusivamente i candidati esclusi con la citata motivazione a presentare, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della predetta nota, domanda di conferma dell'iscrizione all'Albo, unitamente ad un curriculum vitae aggiornato ed al certificato di servizio rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza.

Si è proceduto pertanto all'istruttoria delle istanze pervenute e, conseguentemente, all'inserimento nell'Albo dei candidati idonei alla nomina di Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del SSR - Allegato A) al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale - di tutti i candidati destinatari della citata nota del 28/10/2010 che abbiano presentato domanda di conferma nei termini e secondo le modalità previste dalla stessa nota e che siano risultati in possesso dei requisiti stabiliti dal bando, approvato con D.G.R. n. 2764/2009 s.m.i. e pubblicato sul BURP n. 13 del 21/01/2010.

Sono stati viceversa confermati nell'Elenco candidati esclusi - Allegato B) al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale - i candidati che non abbiano prodotto alcuna integrazione ovvero che, pur avendo inoltrato domanda di conferma dell'iscrizione, non risultino più in possesso dei requisiti previsti dal bando.

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario Responsabile P.O. "Costituzione, organizzazione e verifica organi Aziende ed Enti SSR";

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa illustrate, che qui vi si intendono integralmente riportate,

1. Di rettificare la Determinazione Dirigenziale n. 283 del 12/10/2010, disponendo che gli elenchi Allegati A) e B) alla suddetta Determinazione dirigenziale vengano sostituiti dagli elenchi allegati al presente provvedimento per farne parte integrante, di seguito indicati:
Allegato A) - Albo regionale degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti SSR;

Allegato B) - Elenco candidati esclusi.

2. Di riportare espressamente per i candidati esclusi di cui all'Allegato B), al fianco di ciascun nominativo, le rispettive motivazioni di esclusione;
3. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. 13/1994.

Il Dirigente dell'Ufficio
Rossella Caccavo

AII. A)

**ALBO REGIONALE IDONEI ALLA NOMINA DI DIRETTORE SANITARIO
AZIENDE ED ENTI SSR**

Prog.	Cognome	Nome	Data di nascita
1	ADDABBO	GIUSEPPE	12/06/1961
2	ALTIERI	GIUSEPPE	24/08/1954
3	AQUILINO	AMBROGIO	07/03/1954
4	ARDITO	SERGIO	02/01/1949
5	ASENNATO	GIORGIO	22/04/1948
6	ATTOLINI	ETTORE	10/06/1955
7	BATTISTA	ANTONIO	15/02/1955
8	BORGIA	ORONZO	09/06/1957
9	BRUDAGLIO	SABINO	23/07/1952
10	BRUNO	ANGELO	06/09/1947
11	BUX	FRANCESCO	03/11/1949
12	CALASSO	ALESSANDRO	06/03/1948
13	CAMBOA	PIERLUIGI	08/04/1953
14	CAMPANILE	VITO	01/11/1962
15	CANOSA	ROCCO MICHELANGELO	19/07/1950
16	CARACCIOLLO	UMBERTO	03/04/1953
17	CARBONARA	GIUSEPPE	15/02/1950
18	CARCAGNI'	DONATO	19/07/1954
19	CARDELLA	GUIDO	24/09/1956
20	CATAMO	ELIGIO ROCCO	27/08/1956
21	CAVALLERA	PIER FRANCO	03/09/1950
22	CERA	GENNARO	23/09/1948
23	CETERA	MARIO	19/01/1952
24	CHIARELLI	MARIO	09/03/1950
25	CIALDELLA	MARIO	31/01/1955
26	COLACICCO	VITO GREGORIO	02/10/1957
27	COLASANTO	ANGELO DOMENICO	23/12/1949
28	COLAZZO	ANTONIO	12/10/1947
29	COLONNA	SALVATORE	15/09/1951
30	CONTILLO	ANTONIO	04/01/1952
31	CORATELLA	GIUSEPPE	29/09/1959
32	COSENTINO	LUIGI	23/04/1951
33	CRETI'	GABRIELLA	10/01/1958
34	CRISCUOLO	MARIO	07/12/1952
35	CROCITTO	DONATO	08/10/1956
36	CUOMO	VITADALBERTO	18/04/1946
37	D'ANGELO	FERNANDO ANTONIO	18/09/1950
38	DATTOLI	VITANGELO	21/12/1958
39	DE FILIPPIS	GIOVANNI	01/11/1953
40	DEFILIPPIS	VINCENZO	05/03/1956
41	D'ELIA	ANGELO	17/03/1959
42	DE GIORGI	SERAFINO	01/01/1955
43	DE LEONARDIS	PASQUALE	23/04/1952
44	DE MARIA	GIUSEPPE	26/06/1962
45	DE NUZZO	RENATO ROCCO	11/08/1952
46	DE ROSA	GIUSEPPE	03/06/1954
47	DE SANTIS	ANTONIO	18/04/1952
48	DI BELLA	GRAZIELLA	26/04/1952
49	DICILLO	MICHELE	07/09/1947
50	DI IORIO	COSTANZO	01/10/1965
51	DI LEONE	GIORGIO	03/05/1958
52	DI TERLIZZI	CARLO	11/11/1950
53	DONATEO	LEONARDO	03/06/1953

Prog.	Cognome	Nome	Data di nascita
54	DORONZO	FRANCESCO GIUSEPPE	12/12/1958
55	DURANTE	STEFANO	28/04/1954
56	ESPOSITO	COSIMO DAMIANO	10/09/1956
57	FALZEA	BRUNO	28/07/1950
58	FARI'	FRANCESCO	21/11/1954
59	FATTIBENE	MICHELE	01/10/1950
60	FEDELE	ALBERTO	17/11/1957
61	FERRARO	MARISA	14/02/1952
62	FORTUNATO	VINCENZO	21/08/1956
63	FRASSANITO	GIAMPIERO	23/02/1955
64	GABRIELE	FRANCESCO	30/09/1956
65	GALANTE	FRANCESCO	15/06/1960
66	GALASSO	FRANCESCO	18/01/1957
67	GANINO	ANTONIO UMBERTO	12/11/1953
68	GARGANO	GIULIO	14/08/1958
69	GENTILE	PASQUALE	07/10/1951
70	GRAZIANO	FERDINANDO	09/10/1947
71	GIANNATTASIO	MICHELE	27/05/1951
72	GIORDANO	ARCANGELO	04/03/1955
73	GIORDANO	VALERIO	08/07/1952
74	GRILLI	GIOVANNI	14/05/1952
75	GUARIO	GIOVANNI	09/09/1949
76	GUIDA	GIUSEPPE	07/09/1956
77	IANNUCCI	GIOVANNI	18/11/1953
78	IGNONE	GIANFRANCO	25/04/1953
79	IUPPA	FEDERICO	27/05/1946
80	LABATE	DOMENICO	14/10/1957
81	LADDAGA	LUCIA	24/09/1955
82	LAGRAVINESE	DOMENICO	01/09/1953
83	LA PORTA	MICHELARCANGELO	29/09/1952
84	LA SPADA	ANTONINO	10/11/1958
85	LANZOLLA	LUIGI	13/02/1951
86	LEACI	ANGELA	02/11/1956
87	LENTI	VINCENZO	07/06/1952
88	LEO	CARLO SABINO	01/09/1958
89	LEONE	MARIA	27/07/1954
90	LEONE	MAURIZIO MARIA	12/04/1952
91	LESTINGI	LUIGI	30/09/1952
92	LODESERTO	COSIMO	13/01/1949
93	LOFRESE	NICOLA	23/09/1948
94	LONARDELLI	GIUSEPPE	03/12/1951
95	LONGO	FULVIO	15/01/1955
96	LONOCE	MICHELE	19/03/1954
97	MACCARI	MAURO	12/01/1959
98	MAIORANO	OSVALDO	22/11/1955
99	MALAGNINO	GIANFRANCO	10/10/1957
100	MALERBA	FRANCO	05/02/1955
101	MARTIRADONNA	ANTONIO	01/08/1949
102	MARTUCCI	VITO	14/07/1947
103	MASCOLO	GIULIO	05/07/1958
104	MELLI	SILVANA	28/08/1951
105	MEZZADRI	FRANCO	03/04/1959
106	MEZZINA	NORMA GIUSEPPINA	30/07/1948
107	MIALE	FRANCESCO	22/03/1955
108	MILELLA	PIETRO	15/01/1957
109	MINERBA	SANTE	31/10/1957
110	MINGOLLA	FRANCESCO	20/03/1951
111	MOFFA	LAURA LILIANA	07/02/1954
112	MONA	GIULIO CESARE	11/02/1949

Prog.	Cognome	Nome	Data di nascita
113	MONTANARO	DOMENICA	24/01/1963
114	MONTANILE	ANTONIO	25/11/1957
115	NARRACCI	OTTAVIO	08/11/1959
116	NIGRI	ANTONIO	25/06/1959
117	NIGRO	ALDO	01/09/1951
118	NITTI	ALESSIO	07/06/1950
119	ORSINI	ARTURO	23/09/1951
120	PACILLI	LUIGI	04/10/1952
121	PALMA	FERNANDO	17/11/1954
122	PALMA	MARIA ASSUNTA	31/08/1954
123	PALUMBO	DONATO	25/08/1956
124	PANDIANI	IRENE	31/10/1954
125	PANETTIERI	IMMACOLATA	17/06/1959
126	PANSINI	NICOLA	21/03/1953
127	PASTORESSA	GIUSEPPE MICHELE	03/09/1947
128	PEDA'	DANIELA MARIA	22/04/1959
129	PESCE	VITO	24/09/1949
130	PICA	GIUSEPPE	18/01/1951
131	PICCA	DOMENICO	13/05/1958
132	PIRINU	GIUSEPPE	05/08/1957
133	PIRO	ANTONIO	09/07/1952
134	POLEMIO	FRANCESCO PAOLO	30/04/1955
135	PORFIDO	ROSA	28/06/1959
136	PROCACCINI	DENI ALDO	28/01/1950
137	QUARANTA	MICHELE	28/08/1950
138	QUARTA	FABRIZIO	13/04/1956
139	QUARTA	GIOVANNI	19/08/1951
140	QUARTO	MICHELE	19/07/1950
141	RANA	FULVIO	12/07/1947
142	RIPOLI	ANTONIO	19/05/1960
143	ROLLO	RODOLFO	25/03/1961
144	RONZINO	GIUSEPPINA	18/10/1960
145	ROSSANO	ARTURO	14/02/1953
146	RUBERA	PAOLO	18/08/1950
147	RUSSI	GIUSEPPE	06/05/1955
148	RUSSO	VITANTONIO	21/08/1951
149	RUTIGLIANO	GIUSEPPINA	29/01/1954
150	SANAPO	FRANCESCO	13/08/1949
151	SANGUEDOLCE	ANTONIO	27/10/1962
152	SANSONETTI	ALESSANDRO	03/05/1956
153	SANTORO	GIORGIO	14/10/1954
154	SARACINO	CATALDO	01/12/1954
155	SARCINA	MAURO	05/22/1952
156	SARLI	ALFREDO	08/10/1950
157	SCARNERA	COSIMO	15/01/1955
158	SCATTAGLIA	VITO FABRIZIO	01/06/1948
159	SCHIAVANO	ALDO	25/07/1953
160	SCONOSCIUTO	CARMELO	04/01/1948
161	SERINELLI	LUDOVICO	17/04/1952
162	SILVESTRI	NICOLA	01/03/1953
163	STACCA	VINCENZO	24/12/1950
164	STASI	RAFFAELE	07/10/1957
165	TORSELLO	MARINO	26/08/1946
166	TOTARO	GIUSEPPE	11/03/1953
167	TRANI	GIUSEPPE	06/12/1953
168	TRISORIO LIUZZI	MARIA PIA	17/12/1958
169	TRIVISANO	LEONARDO	24/01/1952
170	TROILO	SANTE	06/10/1956

Prog.	Cognome	Nome	Data di nascita
171	TURCO	FRANCESCO	16/08/1956
172	URBANO	MICHELE	31/10/1953
173	URSITTI	MARIA TERESA	20/02/1951
174	VERGARO	ROBERTO	07/03/1955
175	VILLANI	GIOVANNI	07/03/1954
176	VILLELLA	ALESSANDRO	31/10/1952
177	VINCI	EMANUELE	26/03/1951
178	VITALE	FRANCESCO	29/07/1955
179	VOCINO	COSTANTINO	21/07/1956
180	ZA	GIANCARLO	06/04/1954

AII. B) - ELENCO CANDIDATI ESCLUSI

N. prog.	Cognome	Nome	Data di nascita	Motivazioni di esclusione
1	ANTONETTI	RAFFAELE	31/05/1949	Il candidato, precedentemente iscritto nell'Albo dei Direttori Sanitari, non ha presentato alcuna integrazione. Sulla base della documentazione presente nel fascicolo personale, risulta venuto meno il possesso dei requisiti richiesti dal bando in quanto lo svolgimento di attività di direzione tecnico-sanitaria a partire dal 21/1/2003 ha avuto una durata complessivamente pari a 3 anni e 11 mesi.
2	BAILARDI	FRANCESCO	02/04/1956	Il candidato ha presentato domanda di inserimento nell'Albo. Dalla certificazione allegata alla domanda nonché da quella successivamente acquisita dall'Ufficio competente, tuttavia, non risulta il possesso dei requisiti richiesti dal bando, in quanto lo svolgimento di attività di direzione tecnico-sanitaria a partire dal 21/1/2003 ha avuto una durata complessivamente pari a 3 anni e 6 mesi, con esclusivo riferimento agli incarichi di Dirigente Coordinatore dello SPESAL ASL TA e di Responsabile S.C. "Controllo Case di cura" ASL TA.
3	BOCHICCHIO	GIOVANNI	25/09/1957	Il candidato, precedentemente iscritto nell'Albo dei Direttori Sanitari, non ha presentato alcuna integrazione. Sulla base della documentazione presente nel fascicolo personale, risulta venuto meno il possesso dei requisiti richiesti dal bando in quanto lo svolgimento di attività di direzione tecnico-sanitaria a partire dal 21/1/2003 ha avuto una durata complessivamente pari a 3 anni e 11 mesi.
4	CANTATORE	DOMENICO	07/05/1950	Il candidato, precedentemente iscritto nell'Albo dei Direttori Sanitari, non ha presentato alcuna integrazione. Sulla base della documentazione presente nel fascicolo personale, risulta venuto meno il possesso dei requisiti richiesti dal bando in quanto lo svolgimento di attività di direzione tecnico-sanitaria a partire dal 21/1/2003 ha avuto una durata complessivamente pari a 3 anni, 10 mesi e 26gg.
5	CAPUTO	GIUSEPPE	09/05/1965	Il candidato, precedentemente iscritto nell'Albo dei Direttori Sanitari, non ha presentato alcuna integrazione. Sulla base della documentazione presente nel fascicolo personale, risulta venuto meno il possesso dei requisiti richiesti dal bando in quanto lo svolgimento di attività di direzione tecnico-sanitaria a partire dal 21/1/2003 ha avuto una durata complessivamente pari a 3 anni.
6	CARROZZINI	FRANCESCO	03/06/1949	Il candidato, precedentemente iscritto nell'Albo dei Direttori Sanitari, ha presentato domanda di conferma dell'iscrizione. Dalla documentazione presentata, tuttavia, si rileva che l'attività svolta in conformità ai requisiti stabiliti dall'avviso, nei sette anni precedenti la pubblicazione dello stesso, ha avuto una durata complessivamente pari a 4 anni, 4 mesi e 9 giorni. Non risultano utili, in quanto difformi da quelli previsti dall'avviso, gli incarichi di Direttore Scientifico e Coordinatore Sanitario della struttura privata accreditata Casa di cura "Euroitalia" di Casarano.

N. prog.	Cognome	Nome	Data di nascita	Motivazioni di esclusione
7	D'ELIA	ROBERTO	17/02/1957	Il candidato, precedentemente iscritto nell'Albo dei Direttori Sanitari, non ha presentato alcuna integrazione. Sulla base della documentazione presente nel fascicolo personale, risulta venuto meno il possesso dei requisiti richiesti dal bando in quanto lo svolgimento di attività di direzione tecnico-sanitaria a partire dal 21/1/2003 ha avuto una durata complessivamente pari a 4 anni, e 10 gg.
8	DE LEONARDIS	ANTONIO	16/11/1949	Il candidato, precedentemente iscritto nell'Albo dei Direttori Sanitari, non ha presentato alcuna integrazione. Sulla base della documentazione presente nel fascicolo personale, risulta venuto meno il possesso dei requisiti richiesti dal bando in quanto lo svolgimento di attività di direzione tecnico-sanitaria a partire dal 21/1/2003 ha avuto una durata complessivamente pari a 4 anni, 10 mesi e 9gg
9	DE SANTIS	CARLO LORENZO	10/08/1951	Il candidato, precedentemente iscritto nell'Albo dei Direttori Sanitari, non ha presentato alcuna integrazione. Sulla base della documentazione presente nel fascicolo personale, risulta venuto meno il possesso dei requisiti richiesti dal bando in quanto lo svolgimento di attività di direzione tecnico-sanitaria a partire dal 21/1/2003 ha avuto una durata complessivamente pari a 3 anni e 11 mesi.
10	FANELLI	ANTONIO	20/11/1947	Il candidato, precedentemente iscritto nell'Albo dei Direttori Sanitari, non ha presentato alcuna integrazione. Sulla base della documentazione presente nel fascicolo personale, risulta venuto meno il possesso dei requisiti richiesti dal bando in quanto lo svolgimento di attività di direzione tecnico-sanitaria a partire dal 21/1/2003 ha avuto una durata complessivamente pari a 3 anni, 10 mesi e 28gg.
11	FANIZZA	GIUSEPPE	03/03/1950	Il candidato, precedentemente iscritto nell'Albo dei Direttori Sanitari, non ha presentato alcuna integrazione. Sulla base della documentazione presente nel fascicolo personale, risulta venuto meno il possesso dei requisiti richiesti dal bando in quanto lo svolgimento di attività di direzione tecnico-sanitaria a partire dal 21/1/2003 ha avuto una durata complessivamente pari a 3 anni, 10 mesi e 12gg.
12	GESUALDI	SERGIO	12/11/1947	Il candidato, precedentemente iscritto nell'Albo dei Direttori Sanitari, non ha presentato alcuna integrazione. Sulla base della documentazione presente nel fascicolo personale, risulta venuto meno il possesso dei requisiti richiesti dal bando in quanto lo svolgimento di attività di direzione tecnico-sanitaria a partire dal 21/1/2003 ha avuto una durata complessivamente pari a 3 anni e 24 gg.
13	IORIO	EUGENIO	20/05/1952	Il candidato, il quale ha presentato domanda di conferma nell'Albo dei Direttori Sanitari, risultava già precedentemente escluso dal predetto Albo, a seguito di verifica d'ufficio, come risulta dall'Allegato C) alla Determinaz. Dirigenziale n. 93 del 30/4/2009, pubblicata sul BURP n.68 del 7/5/2009.

N. prog.	Cognome	Nome	Data di nascita	Motivazioni di esclusione
14	MARINOTTI	COSIMO	10/04/1955	Il candidato, precedentemente iscritto nell'Albo dei Direttori Sanitari, ha presentato domanda di conferma dell'iscrizione. Dal certificato di servizio prodotto, tuttavia, non risulta il possesso dei requisiti richiesti, in quanto l'unico incarico espletato dal candidato nei sette anni precedenti la pubblicazione dell'avviso risulta essere quello di Dirigente Medico assegnato al SIAN dell'ASL BR/3 (ora ASL BR).
15	MICCOLI	GIANCARLO	01/04/1957	Il candidato ha presentato domanda di inserimento nell'Albo. Dal certificato di servizio allegato alla domanda, tuttavia, non risulta il possesso dei requisiti richiesti dal bando, in quanto lo svolgimento di attività di direzione tecnico-sanitaria ha avuto una durata complessiva pari a 2 anni, 7 mesi e 20 gg., con esclusivo riferimento all'incarico di Dirigente della Struttura Semplice Patologia Clinica dell'ospedale di Mesagne a decorrere dall'1/7/2007.
16	MOSCHETTA	RAFFAELE	23/04/1945	Il candidato, iscritto nel precedente Albo dei Direttori Sanitari, ha superato il sessantacinquesimo anno di età nel corso del presente procedimento istruttorio.
17	PENSATO	MARCELLO	23/06/1947	Il candidato, precedentemente iscritto nell'Albo dei Direttori Sanitari, non ha presentato alcuna integrazione. Sulla base della documentazione presente nel fascicolo personale, risulta venuto meno il possesso dei requisiti richiesti dal bando in quanto lo svolgimento di attività di direzione tecnico-sanitaria a partire dal 21/1/2003 ha avuto una durata complessivamente pari a 4 anni e 10 gg.
18	POMO	VINCENZO	08/03/1953	Il candidato, precedentemente iscritto nell'Albo dei Direttori Sanitari, non ha presentato alcuna integrazione. Sulla base della documentazione presente nel fascicolo personale, risulta venuto meno il possesso dei requisiti richiesti dal bando in quanto lo svolgimento di attività di direzione tecnico-sanitaria a partire dal 21/1/2003 ha avuto una durata complessivamente pari a 3 anni, 11 mesi e 18 gg.
19	PORZIOTTA	STEFANO	30/03/1965	Il candidato ha presentato domanda di inserimento nell'Albo. Sulla base della documentazione allegata alla domanda e di quella ulteriore acquisita dall'Ufficio nell'ambito del procedimento istruttorio, tuttavia, non risulta il possesso dei requisiti richiesti dal bando, in quanto lo svolgimento di qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria a partire dal 21/1/2003 ha avuto una durata complessivamente pari a 2 anni e 9 mesi, con esclusivo riferimento all'incarico dirigenziale della struttura semplice "Sorveglianza igienico sanitaria" presso l'A.O.U. "Ospedali Riuniti" di Foggia.
20	RODIO	DARIO	25/06/1958	Il candidato ha presentato domanda per l'inserimento nell'Albo oltre il termine perentorio previsto dall'avviso di rettifica, in quanto la raccomandata è datata 12/4/2010 mentre la scadenza prevista dal predetto avviso cadeva in data 10/4/2010.

N. prog.	Cognome	Nome	Data di nascita	Motivazioni di esclusione
21	SALERNO	FRANCESCO	20/07/1948	Il candidato, precedentemente iscritto nell'Albo dei Direttori Sanitari, non ha presentato alcuna integrazione. Sulla base della documentazione presente nel fascicolo personale, risulta venuto meno il possesso dei requisiti richiesti dal bando in quanto lo svolgimento di attività di direzione tecnico-sanitaria a partire dal 21/1/2003 ha avuto una durata complessivamente pari a 3 anni, 10 mesi e 27 gg.
22	SCARANO	ENRICO MARIA	14/08/1951	Il candidato, precedentemente iscritto nell'Albo dei Direttori Sanitari, non ha presentato alcuna integrazione. Sulla base della documentazione presente nel fascicolo personale, risulta venuto meno il possesso dei requisiti richiesti dal bando in quanto lo svolgimento di attività di direzione tecnico-sanitaria a partire dal 21/1/2003 ha avuto una durata complessivamente pari a 4 anni e 11 gg.
23	TAURISANO	GIOVANNI	19/09/1953	Il candidato, precedentemente iscritto nell'Albo dei Direttori Sanitari, ha presentato domanda di conferma dell'iscrizione. Dal certificato di servizio prodotto, tuttavia, non risulta il possesso dei requisiti richiesti, in quanto l'unico incarico ricoperto dal candidato nei sette anni precedenti la pubblicazione dall'avviso è quello di Referente Periferico del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR/3 (ora ASL BR).
24	TROIA	FRANCESCO	02/05/1952	Il candidato, precedentemente iscritto nell'Albo dei Direttori Sanitari, non ha presentato alcuna integrazione. Sulla base della documentazione presente nel fascicolo personale, risulta venuto meno il possesso dei requisiti richiesti dal bando in quanto lo svolgimento di attività di direzione tecnico-sanitaria a partire dal 21/1/2003 ha avuto una durata complessivamente pari a 3 anni, 9 mesi e 13 gg.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE 23 dicembre 2010, n. 2806

P.O. PUGLIA - F.S.E. 2007/2013 - Asse I - Adattabilità - Avviso n. 9/2010 - "Euroformazione Difesa": Rettifica e proroga termine presentazione proposte.

L'anno **2010** addì **23** del mese di **Dicembre** in Bari, presso il Servizio Formazione Professionale

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n. 7/1997;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261/1998;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 febbraio 2008 n. 161;

RITENUTO di dover provvedere in merito, con l'adozione della presente decisione finale, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all'art. 5, comma 1, della richiamata L.R. n. 7/1997;

VISTA la nota prot. n. A002/0000854 del 06/08/2010, con la quale il Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, in considerazione dell'assenza del Dirigente del Servizio Formazione Professionale e della necessità di procedere all'adozione delle determinazioni dirigenziali di competenza del predetto Servizio, ha nominato vicario il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro, autorizzando lo stesso a porre in essere tutti gli adempimenti connessi alle attività del Servizio Formazione Professionale;

VISTA la relazione di seguito riportata:

Con Decisione C(2007)5767 del 21/11/2007

(2007IT051PO005) la Commissione Europea ha approvato il **P.O. PUGLIA per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Obiettivo 1 Convergenza.**

Considerato che:

- in data 21/11/2001 veniva sottoscritto un "protocollo d'intesa" tra la Regione Puglia ed il Comando Militare Esercito "PUGLIA".
- in data 14/06/2006 veniva sottoscritta apposita "convenzione" tra Regione Puglia e Ministero della Difesa, per la realizzazione di un progetto formativo denominato "**Euroformazione Difesa**" (convenzione rinnovata in data 23/04/2010);

in data **09/12/2010** è stata pubblicata sul BURP n. **184** la D.D. n. **2620** del **30/11/2010** relativa all'**Avviso n. 9/2010 - EUROFORMAZIONE DIFESA** per la presentazione di progetti finanziati a valere sul **P.O. Puglia FSE 2007-2013, ASSE I - Adattabilità**, destinato ai giovani militari volontari in ferma prefissata di 1 anno (VFP-1), in ferma breve (VFB) e in ferma prefissata di 4 anni (VFP-4), in continuità con gli interventi attuati in passato e rivolto al potenziamento delle competenze trasversali, finalizzate ad elevare la preparazione professionale dei giovani militari e agevolare il loro inserimento nel mondo del lavoro.

Per mero errore materiale, nel formulario (**Allegato 7**) del suddetto Avviso n. 9/2010 è stata riportata una differenza tra quanto previsto nell'**ANALISI DEI COSTI** (pagina 33444 del BURP) e quanto previsto nel **PIANO FINANZIARIO** (pagina 33445 del BURP), con particolare riferimento alle percentuali massime previste per le macrocategorie **B3 "Diffusione risultati"** e **B4 "Direzione e controllo interno"**.

In dettaglio:

- nell'**ANALISI DEI COSTI** è riportato:
 - B3 "**Diffusione risultati**" = max 5%
 - B4 "**Direzione e controllo interno**" = max 15%
- nel **PIANO FINANZIARIO** è riportato:
 - B3 "**Diffusione risultati**" = max 7%
 - B4 "**Direzione e controllo interno**" = max 13%

Con il presente provvedimento si intende procedere alla rettifica di tale errore materiale confermando come esatte le percentuali riportate nell'ANALISI DEI COSTI allegando pertanto la corretta versione del PIANO FINANZIARIO.

Per effetto di quanto sopra riportato, **il termine previsto per la consegna delle proposte progettuali viene prorogato dal 11/01/2011, alle ore 13.00 del 20/01/2011.**

Così come già previsto al paragrafo H) dell'Avviso n. 9/2010, la consegna del plico sarà comprovata da apposita ricevuta rilasciata dal Servizio Formazione Professionale.

La consegna del plico oltre il termine previsto sopra indicato comporta la "*dichiarazione di irricevibilità*" dello stesso ai fini della graduatoria.

Si dà atto che il presente provvedimento, con il relativo allegato, sarà pubblicato sul BURP a cura del Servizio Formazione Professionale

Adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 28/01

Non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- che in data **09/12/2010** è stata pubblicata sul BURP n. **184** la D.D. n. **2620** del **30/11/2010** relativa all'Avviso n. **9/2010 - EUROFORMAZIONE DIFESA** per la presentazione di progetti finanziati a valere sul **P.O. Puglia FSE 2007-2013, ASSE I - Adattabilità**, destinato ai giovani militari volontari in ferma prefissata di 1 anno (VFP-1), in ferma breve (VFB) e in ferma prefissata di 4 anni (VFP-4);
- che per mero errore materiale, nel formulario (*Allegato 7*) del suddetto Avviso n. 9/2010 è stata riportata una differenza tra quanto previsto nell'**ANALISI DEI COSTI** (pagina 33444 del BURP) e quanto previsto nel **PIANO FINANZIARIO** (pagina 33445 del BURP), con particolare riferimento alle percentuali massime previste per le macrocategorie **B3 "Diffusione risultati"** e **B4 "Direzione e controllo interno"**;

- di procedere quindi alla rettifica di tale errore materiale confermando come esatte le percentuali riportate nell'**ANALISI DEI COSTI** allegando pertanto la corretta versione del **PIANO FINANZIARIO**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di prorogare per effetto di quanto sopra riportato, **il termine previsto per la consegna delle proposte progettuali dal 11/01/2011, alle ore 13.00 del 20/01/2011.**
- di dare atto che, così come già previsto al paragrafo H) dell'Avviso n. 9/2010, la consegna del plico sarà comprovata da apposita ricevuta rilasciata dal Servizio Formazione Professionale e che la consegna del plico oltre il termine previsto sopra indicato comporta la "*dichiarazione di irricevibilità*" dello stesso ai fini della graduatoria;
- di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con i relativi allegati, a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell'art. 6, della L.R. n.13/94.

Il presente provvedimento, **redatto in duplice originale**, composto complessivamente da n. 4 pagine, e dall'**Allegato "A"** composto da n. 2 pagine **per complessive n. 6 pagine**;

- è immediatamente esecutivo;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 16, del D.P.G.R. n. 161/2008, mediante pubblicazione nell'Albo del Servizio Formazione Professionale, ove resterà affisso per n. 10 giorni lavorativi;
- verrà trasmesso ai competenti Uffici del Servizio per gli adempimenti di competenza;
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6, comma quinto, della L.R. n. 7/97 ed in copia all'Assessore alla Formazione Professionale.

Il Dirigente del Servizio
Politiche per il Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna Fiore

Allegato A**ANALISI DEI COSTI**

	RIASSUNTO DEI COSTI	Importo	%
A	TOTALE RICAVI		
B	<i>COSTI DELL'OPERAZIONE O DEL PROGETTO</i>		min 84 %
B1	Preparazione		max 10 %
B2	Realizzazione		min 70 %
B3	Diffusione risultati		max 5 %
B4	Direzione e controllo interno		max 15 %
C	COSTI INDIRETTI		max 16 %
TOTALE			100%

Le % delle macrocategorie B1-B2-B3-B4 sono da riferire al totale della macrovoce B. In caso di C= COSTI INDIRETTI inferiori al 16%, la differenza può essere imputata alla macrocategoria B2, che avrà quindi una dotazione > 70%. In caso di mancato rispetto dei limiti indicati, l'Amministrazione regionale procederà all'esclusione della proposta progettuale.

(luogo e data)

(timbro e firma del Legale Rappresentante)

PIANO FINANZIARIO				
			Importo	%
A - TOTALE RICAVI (contributo pubblico e cofinanziamento privato)				100%
B - COSTI DELL'OPERAZIONE O DEL PROGETTO				min 84%
B1	Preparazione		max 10%	%
	B11	Indagine preliminare di mercato	NON PERTINENTE	
	B12	Ideazione e progettazione	max € 5.000,00	
	B13	Pubblicizzazione e promozione del progetto		
	B14	Selezione e orientamento partecipanti	NON PERTINENTE	
	B15	Elaborazione materiale didattico		
	B16	Formazione personale docente	NON PERTINENTE	
	B17	Determinazione del prototipo	NON PERTINENTE	
	B18	Spese di costituzione RTI/RTS		
B2	Realizzazione		min 70%	%
	B21	Docenza/Orientamento/Tutoraggio		
	B22	Erogazione del servizio	NON PERTINENTE	
	B23	Attività di sostegno all'utenza svantaggiata: docenza di supporto, ecc.	NON PERTINENTE	
	B24	Attività di sostegno all'utenza (indennità partecipanti, trasporto, vitto, alloggio)	NON PERTINENTE	
	B25	Azioni di sostegno agli utenti del servizio (mobilità geografica, esiti assunzione, creazione d'impresa, ecc.)	NON PERTINENTE	
	B26	Esami (colloquio)		
	B27	Altre funzioni tecniche		
	B28	Utilizzo locali e attrezzature per l'attività programmata	NON PERTINENTE	
	B29	Utilizzo materiali di consumo per l'attività programmata		
	B20	Costi per servizi		
B3	Diffusione risultati		max 5%	%
	B31	Incontri e seminari		
	B32	Elaborazione reports e studi	NON PERTINENTE	
	B33	Pubblicazioni finali		
B4	Direzione e controllo interno		max 15%	%
	B41	Direzione e valutazione finale dell'operazione o del progetto		
	B42	Coordinamento e segreteria tecnica organizzativa		
	B43	Monitoraggio fisico-finanziario, rendicontazione		
C - COSTI INDIRETTI				max 16%
C1		Contabilità generale (civilistico, fiscale)		
C2		Servizi ausiliari (centralino, portineria, comparto, ecc.)	NON PERTINENTE	
C3		Pubblicità istituzionale		
C4		Forniture per ufficio		
TOTALE COSTO DELL'OPERAZIONE (B+C)				100%

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO INNOVAZIONE 22 dicembre 2010, n. 66

PO FESR 2007-2013, Asse I, Linea di Intervento 1.5, Azione 1.5.2, Programma Stralcio di Area Vasta: Approvazione del progetto preliminare “Sviluppo del sistema di E-government regionale nell’Area Vasta Brindisina” presentato dall’Area Vasta Brindisina

Il giorno 22/12/2010, in Bari, nella sede

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n. 7/97;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261/98;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 e succ. modificazioni;
- la DGR n. 1238 del 30.08.2005, con cui è stato istituito il “Settore Cittadinanza Attiva ed E-Government”;
- il DPGR n. 161 del 22.02.2008, con cui è stato adottato l’atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo “Gaia” - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;
- la DGR n. 1444 del 30.07.2008, con cui sono stati nominati i Direttori di Area;
- la DGR n. 1351 del 28.07.2009, con cui è stata definita la nuova organizzazione delle Aree di Coordinamento, in attuazione del modello “Gaia”, prevedendo, tra gli altri, il Servizio Innovazione;
- il DPGR n. 787 del 30.07.2009, con cui sono stati istituiti i Servizi ricadenti nelle otto Aree di Coordinamento della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia;
- la DGR n.1451 del 04.08.2009 e la DGR n.1992 del 20.09.2010, con cui si è provveduto al conferimento dell’incarico di dirigente del Servizio Innovazione;
- la DD n. 8 del 07.09.2009 del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione, con cui sono stati istituiti, tra gli altri, gli Uffici relativi al Servizio Innovazione;
- la DD n. 10 del 16.09.2009 del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione, con cui sono stati conferiti, tra gli altri, gli incarichi di dirigente degli Uffici del Servizio Innovazione;
- la DD n.1 del 28.01.2010 della Dirigente del Servizio Innovazione, con cui è stato conferito l’incarico di Responsabile delle Azioni 1.5.1 - 1.5.2;
- la DGR n. 1474 del 22.06.2010, con cui è stata modificata la DGR 1351/2010, prevedendo, tra l’altro, la ricollocazione del Servizio Innovazione presso l’Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione;
- il DPGR n. 772 del 05.07.2010, con cui il Servizio Innovazione è stato ricollocato presso l’Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione
- la DGR n. 146 del 12.02.2008 con la quale si è preso atto della decisione della Commissione Europea C(2007) 5725 del 20.11.2007 con cui è stato approvato il PO FESR 2007-2013 della Regione Puglia;
- il DPGR n. 886 del 24.09.2008 con cui è stato emanato l’Atto di Organizzazione per l’Attuazione del P.O. FESR 2007-2013;
- la DGR n. 1849 del 30.09.2008 con la quale sono stati nominati l’Autorità di Gestione del P.O. FESR 2007-2013, nonché i Responsabili degli Assi di cui al medesimo programma;
- la DGR n. 185 del 17.02.2009 con la quale sono stati nominati i Responsabili delle Linee di Intervento del P.O. FESR 2007-2013 e sono stati autorizzati gli stessi ad operare sui capitoli di bilancio che finanziano il Programma, ciascuno per la Linea di propria responsabilità, nominando responsabile della Linea di Intervento 1.5 del P.O. FESR 2007-20013 la Dirigente del Servizio E-Government, E-Democracy e Cittadinanza Attiva (oggi Servizio Innovazione);
- la DGR n. 2157 del 17.11.2009 con la quale sono stati adeguati gli atti di nomina dei Responsabili delle Linee di Intervento del P.O. FESR 2007-2013 al modello organizzativo “Gaia”, nominando responsabile della Linea di intervento 1.5 il Dirigente del Servizio Innovazione;
- la DGR n. 165 del 17.02.2009 con la quale si è preso atto dei Criteri di selezione delle operazioni definite in sede di Comitato di Sorveglianza;

- la DGR n. 748 del 07.05.2009 con la quale si è preso atto, in prima lettura, del documento “PO 2007-2013. Strategia Regionale per la Società dell’Informazione”, successivamente approvato con DGR n. 508 del 23.02.2010;
- la DGR n. 749 del 07.05.2009 con la quale è stato approvato il Programma Pluriennale Attuativo (PPA) dell’Asse I del P.O. FESR 2007-2013.

Premesso che:

- la Linea di Intervento 1.5 del PPA Asse I, PO FESR 2007-2013, promuove l’offerta di servizi digitali innovativi da parte della Pubblica Amministrazione nei confronti dei cittadini, delle imprese e della stessa PA;
- l’Azione 1.5.2 della Linea di Intervento 1.5, PPA Asse I, PO FESR 2007-2013, (di seguito “Azione 1.5.2”) ha l’obiettivo di costituire una rete regionale di servizi finalizzata allo sviluppo del sistema di E-government e della Società dell’Informazione nell’Amministrazione regionale e nelle Amministrazioni locali;
- l’Azione 1.5.2” prevede che parte di essa possa essere attivata previa programmazione negoziata con le Aree Vaste, nonché “il pieno utilizzo e valorizzazione della rete Rugar Puglia che, essendo ormai parte integrante di SPC, rappresenta lo strumento basilare, secondo quanto previsto dall’Art. 76 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. (“Codice dell’amministrazione digitale”), dell’integrazione in rete delle Pubbliche Amministrazioni”;
- con Determinazione n. 34 del 05.08.2009 della Dirigente del Servizio E-government, E-Democracy e Cittadinanza Attiva (oggi Servizio Innovazione) è stata stabilita l’ammissibilità delle spese relative alla continuità d’uso della Rugar per il periodo 01.11.2008 - 31.12.2009, nell’ambito dell’Azione 1.5.2”, indicando l’importo massimo rendicontabile nell’importo già finanziato per ciascun Ente locale nella precedente programmazione e confermando le relative modalità rendicontative;
- con Determinazione n. 41 del 28.06.2010 della Dirigente del Servizio Innovazione si è provveduto ad approvare la “Spesa Rugar massima rendicontabile per il periodo 01.11.2008-31.12.2009 da parte dei Comuni pugliesi aggregati per Area Vasta” e si è subordinata, tra l’altro, la rendicontabilità della stessa alla “sottoscrizione del disciplinare relativo all’intervento 1.5-Programma Stralcio, in cui rientra il Comune, da parte dell’Ente beneficiario individuato”;
- la dotazione finanziaria dell’Azione 1.5.2” a seguito dell’approvazione della DGR n. 816 del 23.03.2010, è pari a euro 57.173.310,00;
- con DGR n. 917 del 26.05.2009 sono stati individuati gli adempimenti per la definizione del Programma Stralcio di interventi di Area Vasta, prenotando la cifra di euro 15.000.000,00 per la Linea di Intervento 1.5;
- con DGR nn. 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692 del 28.12.2009, successivamente modificate con DGR n. 9 dell’11.01.2010, sono stati approvati i Programmi Stralcio degli Interventi delle Aree Vaste individuando per ciascuna Area Vasta l’importo per la realizzazione dell’intervento relativo alla Linea di Intervento 1.5;
- con Determinazione n. 34 del 05.08.2009 della Dirigente del Servizio E-Government, E-Democracy e Cittadinanza Attiva (oggi Servizio Innovazione) si è provveduto ad impegnare complessivi euro 5.250.000,00 per la spesa Rugar degli enti locali per il periodo 01.11.2008 - 31.12.2009;
- con Determinazione n. 41 del 28.06.2010 della Dirigente del Servizio Innovazione si è provveduto ad impegnare l’ulteriore somma di euro 111.882,33 necessaria per la totale copertura della Spesa Rugar massima rendicontabile per il periodo 01.11.2008-31.12.2009 da parte dei Comuni pugliesi aggregati per Area Vasta;
- con DGR n. 1304 del 27.05.2010 si è stabilito per gli interventi a rete afferenti alla Linea di Intervento 1.5 che i cronogrammi definiti in sede di sottoscrizione di Disciplinare costituiscono i termini temporali di riferimento per l’assegnazione delle economie ai fini della loro utilizzazione;
- con DGR n. 165 del 17.02.2009 sono state approvate, tra l’altro, le Direttive concernenti le procedure di gestione del PO FESR 2007-2013, successivamente modificate, integrate e specificate con DGR n. 651 del 09.03.2010;
- con Determinazione n. 47 del 12.07.2010 della Dirigente del Servizio Innovazione si è provveduto ad approvare lo schema di disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e i Soggetti Beneficiari per gli interventi relativi alla Linea

1.5 a valere sul Programma Stralcio di cui alle DGR nn. 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692 del 28.12.2009 e alla DGR n. 9 dell'11.01.2010, e dell'allegato indice (format) di progetto definitivo.

Rilevato che:

- L'Azione 1.3.6, Linea di Intervento 1.3, PPA Asse I, PO FESR 2007-2013, prevede la costituzione del CRIPAL (Centro Regionale per l'Innovazione della PA Locale) quale Centro di governo regionale per l'E-government che fornisce indicazioni, rilascia standard e certifica l'aderenza a questi ultimi al fine di realizzare e far evolvere un insieme di servizi e un insieme di modalità avanzate per la fruizione degli stessi;
- con Determinazione n. 5 del 11.06.2009 del Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione è stato istituito formalmente il CRIPAL;
- con Determinazione n.6 del 30.06.2009 del Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione si è preso atto ed è stato adottato il documento predisposto dal CRIPAL "Servizi pubblici della PAL prioritariamente informatizzabili";
- con Determinazione n. 31 del 23.12.2009 del Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione si è preso atto ed è stato adottato il documento predisposto dal CRIPAL "Linee Guida Tecniche standard e specifiche tecniche Azione 1.5.2 PO FESR 2007-2013, Versione del 23.10.2009";
- l'"Azione 1.5.2" prevede che il CRIPAL fornisca indicazioni, rilasci standard e certifichi l'aderenza a questi ultimi al fine di realizzare e far evolvere un insieme di servizi e un insieme di modalità avanzate per la fruizione degli stessi.

Considerato che:

- con Convenzione sottoscritta in data 16.11.2010, i Comuni dell'Area Vasta Brindisina hanno costituito la forma associativa ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L., finalizzata, tra l'altro, all'attuazione del Piano Strategico ed hanno individuato il Comune di Brindisi quale capofila;
- con DGR n. 2683 del 28.12.2009, successivamente modificata con DGR n. 9 dell'11.01.2010, è stato approvato il Programma Stralcio degli

Interventi dell'Area Vasta Brindisina, individuando in euro 1.474.749,00 l'importo per la realizzazione dell'intervento relativo alla Linea di Intervento 1.5;

- a seguito di tale DGR, l'Area Vasta Brindisina ha presentato, con nota del 11.02.2010 (prot. ingresso Regione Puglia AOO_144/11 / 02/2010 / 111), la propria proposta di atto tecnico relativo agli interventi programmati per lo Sviluppo del sistema di E-government regionale nella propria Area;
- il suddetto atto tecnico è stato istruito dal Servizio Innovazione, con relazione istruttoria n.9 del 07.06.2010, producendo delle osservazioni comunicate all'Area Vasta con nota prot. AOO_144/22/03/2010/255;
- in data 06.04.2010 si è svolto un incontro formale di approfondimento e chiarimento, per l'integrazione ed il perfezionamento dell'atto tecnico, tra rappresentanti dell'Area Vasta Brindisina e rappresentanti del Servizio Innovazione della Regione Puglia, avviando un processo di condivisione e negoziazione, che ha portato alla stesura del progetto preliminare;
- la versione finale del progetto preliminare è stata approvata dal "Comitato dei Sindaci Brindisi 2013" con Deliberazione del 12.10.2010 ed inviata con nota prot. 89/AVB del 25.10.2010 (prot. ingresso Regione Puglia AOO_144/02/11 / 2010 / 897) e prot. 90/AVB del 25.10.2010 (prot. ingresso Regione Puglia AOO_144/25/10/2010 / 883);
- tale progetto preliminare è stato sottoposto, con esito positivo, ad istruttoria tecnico-finanziaria dal Servizio Innovazione, con relazione istruttoria n.20 del 15.12.2010.

Vista e condivisa la relazione n. 21 del 16.12.2010 sottoscritta dal Responsabile dell'Azione 1.5.2, agli atti dell'Ufficio nel relativo fascicolo, con la quale, a seguito dell'istruttoria espletata, si propone di approvare il progetto preliminare "Sviluppo del sistema di E-government regionale nell'Area Vasta Brindisina", presentato dall'Area Vasta Brindisina in data 25.10.2010.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, di approvare il progetto preliminare “Sviluppo del sistema di E-government regionale nell’Area Vasta Brindisina”, presentato dall’Area Vasta Brindisina in data 25.10.2010.

Il presente provvedimento:

- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato all’Albo di questo Servizio;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale ed in copia all’Assessore alle Politiche Giovanili, Cittadinanza Sociale ed Attuazione del Programma;
- sarà notificato al Responsabile dell’Asse I del P.O. FESR 2007-2013;
- sarà notificato all’Autorità di Gestione del P.O. FESR 2007-2013;
- sarà notificato al Comune di Brindisi ed all’Area Vasta Brindisina.

Il Dirigente del Servizio Innovazione
Davide F. Pellegrino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO 14 dicembre 2010, n. 774

POR PUGLIA - F.S.E. 2007/2013 - Ob. 1 Convergenza - approvato con Decisione C(2007)5767 del 21/11/2007 (2007IT051PO005) Asse II - Occupabilità: Avviso pubblico n. 10/2009 - 5ª Graduatoria - Modifica assegnazione società “Medtraining Soc. Coop. Soc.” di Foggia.

Il giorno 14/12/2010 presso la Sede del Servizio Politiche per il Lavoro, via Corigliano n. 1 Z.I. - Bari - è stata adottata la presente determinazione.

IL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO

sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile di Gestione, Sig. Saverio SASSANELLI, e confermata dal Dirigente dell’Ufficio Lavoro e Cooperazione Dott. Antonella PANETTIERI,

VISTI gli artt. 3 e 16 del D.L.vo n.29/93 e successive modificazioni;

VISTI gli artt. 4 e 5 della Legge Regionale n.7/97;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;

VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del 31 luglio 1998;

RILEVATO che è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio;

RITENUTO di dover provvedere in merito, con l’adozione della presente decisione finale, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5/comma 1 della già richiamata L.R. n. 7/97;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 333 del 11/03/2009 - POR PUGLIA FSE 2007-2013. ASSE II - OCCUPABILITA’ con cui la stessa

G.R. approva gli schemi di avviso pubblico, ad essa allegati;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 01/04/2009 - avente per oggetto: RETTIFICA D.G.R. N. 333/09;

Riferisce che:

Con determinazione Dirigenziale, n. 137 del 13 marzo 2009, pubblicata sul B.U.R.P. n. 43 suppl. del 19/03/2009, è stato approvato l'Avviso pubblico avente ad oggetto: "POR PUGLIA - F.S.E. 2007/2013 - ob. 1 Convergenza - approvato con Decisione C(2007)5767 del 21/11/2007 (2007IT051PO005) ASSE II - Occupabilità: Avviso pubblico n. 10/2009 - IMPEGNO DI SPESA".

Con Det. Dir. n. 754 del 14/12/2009, pubblicata sul B.U.R.P. n. 207 del 24/12/2009, modificata con det. Dir. n. 357 del 26/05/2010, n. 633 del 04/11/2010, e n. 659 del 17/11/2010 è stata approvata la 5ª graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento. In tale graduatoria era inserita la società "MEDTRAINING" di FOGGIA, per un importo di euro 22.962,42 per l'assunzione di n. 2 lavoratrici, la quale, con nota del 26/11/2010 chiedeva la rideterminazione dell'assegnazione effettuata, modificando il tipo di rapporto di lavoro di una delle due lavoratrici assunte, da full-time a part-time ed il relativo contributo da euro 22.962,42 ad euro 20.644,14.

A seguito di quanto su esplicitato, con il presente atto viene modificata l'assegnazione concessa alla società "MEDTRAINING" di FOGGIA.

Contestualmente viene sostituito l'allegato "A", alla determinazione dirigenziale n. 659 del 17/11/2010 il quale a seguito delle modifiche apportate, prevede un totale complessivo degli importi ammessi a finanziamento pari a euro 406.445,54 al posto di euro 408.763,82;

Il relativo impegno di spesa, per la liquidazione, agli aventi diritto, è stato già assunto con precedente determina dirigenziale n. 137 del 13/03/2009;

Attualmente, per le 15 aziende ammesse a contributo sono previsti un numero complessivo di assunzioni pari a **34** donne;

Infine, si precisa che le attività e le procedure poste in essere con il presente provvedimento sono

ammissibili a rendicontazione e conformi ai relativi regolamenti comunitari;

Tanto premesso, si rende ora necessario precisare che le assunzioni da ammettere a contributo non potranno essere antecedenti alla data di notifica dell'ammissione a finanziamento.

VISTO il Regolamento Regionale n. 31/09, pubblicato sul B.U.R.P. n. 191 del 30/11/09 di attuazione della L.R. n. 28/06;

Adempimenti Contabili L.R. n. 28/01

Codice siope 1623

- **L'U.P.B. 2.5.4** modifica l'importo totale di euro **408.763,82** indicato negli adempimenti contabili della det. Dir. n. 754 del 14/12/2009 e pubblicata sul BURP n. 207 del 24/12/2009 e nelle det. Dir. n. 357 del 26/05/2010, n. 633 del 04/11/2010 e n. 659 del 17/11/2010 in euro **406.445,54** di cui euro 365.800,99 sul cap. 1152500/10 R.P. 2009 ed euro 40.644,55 sul cap 1152510/10 R.P. 2009 già impegnato con determina dirigenziale n. 137 del 13/03/2009.

VISTO di attestazione disponibilità finanziaria

Vincenti

IL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO

VISTO il T.U. N. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. del 04.02.97 n. 7 contenente "norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione Regionale";

VISTA la deliberazione di G.R. n. 3261 del 28.07.98;

Visto l'art. 45 della L.R. n. 10/07;

Visto il D.P.G.R. n. 161/07

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente

provvedimento dalla dirigente dell'Ufficio Lavoro e Cooperazione dott. Antonella PANETTIERI e dal responsabile di Gestione, Sig. Saverio SASSANELLI

DETERMINA

- Di modificare l'allegato "A" alla det. Dir. n. 754 del 14/12/2009, pubblicata sul B.U.R.P. n. 207 del 24/12/2009 già modificata con det. Dir. n. 357 del 26/05/2010, con det. Dir. n. 633 del 04/11/2010 e con det. Dir. n. 659 del 17/11/2010 così come indicato in narrativa;
- Di dare atto che il relativo impegno di spesa è stato assunto con determina dirigenziale n. 137 del 13/03/2009;
- di dare atto che si provvede al finanziamento dei progetti risultanti dall'allegato a) parte integrante del presente provvedimento che sostituisce l'allegato "A" delle determinazioni dirigenziali n. 754 del 14/12/2009, n. 357 del 26/05/2010 n. 633 del 04/11/2010, e n. 659 del 17/11/2010 per un ammontare di euro 406.445,54 di cui euro 365.800,99 sul cap. 1152500/10 R.P. 2009 ed euro 40.644,55 sul cap 1152510/10 R.P. 2009 per i quali vi è capienza di spesa dell'importo messo a Bando con l'avviso n. 10/2009 pubblicato sul BURP n. 43 suppl. del 19/03/2009;
- Di precisare, che le assunzioni da ammettere a contributo non potranno essere antecedenti alla data di notifica dell'ammissione a finanziamento e dovranno realizzarsi nel rispetto del Reg. Regionale n.31/09.
- Di disporre che il presente provvedimento sia

pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/94 - art. 6;

- Di dare atto che dalla data di pubblicazione sul BURP decorrono i 20 gg. Utili per la presentazione di eventuali ricorsi;

Il presente provvedimento, redatto in unico originale, è composto da n. 4 pagine, e da n. 1 allegato:

- è immediatamente esecutivo;
- sarà reso pubblico, ai sensi del 3° comma art.16, del Decreto del Presidente della G.R. n. 161 del 22/02/08, mediante affissione all'Albo del Settore Lavoro e Cooperazione, ove resterà affisso per n. 10 giorni consecutivi;
- sarà trasmesso per gli adempimenti di competenza all'Ufficio BURP per la pubblicazione, e all'Ufficio Relazioni con il Pubblico;
- sarà trasmesso in copia al Settore Segreteria della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6, comma 5 della L.R. n. 7/97, all'Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale e al responsabile del F.S.E..

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria.

Il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro
Dott. Luisa Anna Fiore

Il Dirigente dell'ufficio Lavoro e Cooperazione
Dott. Antonella Panettieri

Il Responsabile di Gestione
Sig. Saverio Sassanelli

ALLEGATO "A"																		
PROGRESSIVO	PROT. N. AOO060/.....	DATA RACCOMANDA	DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE	DOMICILIO VIA/PIAZZA	SEDE	PROV.	NUMERO ASSUNZIONI	TOTALE DELL'IMPORTO RICHIESTO	CONTRIBUTO ASSEGNATO	CAP. N. 1152500	CAP. N. 1152510	NOTE	PARTITA IVA					
1	060/14294 06/10/2009	02/10/09 10,51	PUGLIA SERVICE Soc. Coop.	VIA M. RICCI, 120	FOGGIA	FG	2	16.146,00	16.146,00	14.531,40	1.614,60		O3273260715					
2	060/14295 06/10/2009	02/10/09 10,52	CA.ME. SERVIZI S.a.s.	VIA CONTE APPIANO, 60	FOGGIA	FG	1	14.000,00	14.000,00	12.600,00	1.400,00		O3482110719					
3	060/14395 08/10/2009	12,20	GLOBAL SERVICE s.n.c.	VIA P. AMEDEO, 8	TARANTO	TA	5	70.000,00	70.000,00	63.000,00	7.000,00		O2580340731					
4	060/14506 12/10/2009	12,30	IKEA Italia Retail Srl	Str. Prov.le 208, 3	CARUGATE	MI	2	12.862,00	12.862,00	11.575,80	1.286,20		O2992760963					
5	060/14937 20/10/2009	14/10/09 10,34	KAGIMA S.r.l.	VIA E. COLETTA, 115	ACQUARICA DEL CAPO	LE	4	45.000,00	45.000,00	40.500,00	4.500,00		O4134200759					
6	060/14939 20/11/2009	14/10/09 10,36	PIPPONLINE S.r.l.	Via Michelangelo, 17	ACQUARICA DEL CAPO	LE	2	25.000,00	25.000,00	22.500,00	2.500,00		O4193390756					
7	060/14975 20/10/09	20/10/09 11,30	DIEMME CONSULTING SERVICE S.n.c.	Via Ciro Giovinzizzi,89	TARANTO	TA		70.000,00					O2758280735					
8	060/14976 20/10/2009	20/10/09 11,31	PROMOSERVIZI S.r.l. F.LLI DI NARDO	Via P. Amedeo, 8	TARANTO	TA	3	42.000,00	42.000,00	37.800,00	4.200,00		O2722180730					
9	060/15942 05/11/2009	05/11/09 10,00	MICHELE E RAFFAELE S.N.C.	VIA ALMIRANTE 25/25	TRANI	BT	1	7.254,64	7.254,64	6.529,18	725,46		O6872720724					
10	060/15950 05/11/2009	05/11/2009 13,00	VILLA GIOVANNI XXIII° ONLUS	VIA G. DOSSETTI, 8	BITONTO	BA	3	37.500,00	37.500,00	33.750,00	3.750,00		O3520270723					
11	060/16084 09/11/2009	09/11/2009 9,35	ZETAPMA CONSULTING s.r.l.	VIA XX SETTEMBRE, 93	BRINDISI	BR	1	12.645,60	12.645,60	11.381,04	1.264,56		O2250980741					
12	060/16249 11/11/2009	09/11/2009 12,35	IL BIANCOSPINO S.C.S. ONLUS	VIA N. MANZARI, 20	BARI	BA	1	11.000,00	11.000,00	9.900,00	1.100,00		O6861570726					
13	060/16427 13/11/2009	10/11/2009 15,04	NAICA SOC. COOP.	V.LE TORRE DEL PARCO, 7	LECCE	LE		10.500,00				Non ammissibile per aver effettuato già l'assunzione	O3991250758					
14	060/16284 11/11/2009	11/11/2009 12,40	P.K.F. S.p.A.	via cardassi, 59	bari	BA	1	12.500,00	12.500,00	11.250,00	1.250,00		O4553780158					
15	060/16379 13/11/2009	13/11/2009 9,35	ECO-legica S.r.l.	C.so A. De gasperi, 258	BARI	BA		12.000,00					O6044380720					
16	060/16486 16/11/2009	12/11/2009 12,52	MEDTRAINING SOC. COOP. SOC.	C.SO DEL MEZZOGIORNO, 10	FOGGIA	FG	2	20.644,14	20.644,14	18.579,73	2.064,41		O3487990719					
17	060/16490 16/11/2009	12/11/2009 14,50	DREAM HOUSE S.r.l.	V.LE F. LO RE, 6	LECCE	LE		9.200,00		0,00	0,00		O4188290755					
18	060/16548 17/11/2009	16/11/2009 10,44	PROETO I s.s.r.l.	V.LE MANFREDI, 42	FOGGIA	FG	2	28.000,00	28.000,00	25.200,00	2.800,00		O3667000719					
19	060/16737 23/11/2009	23/11/09 9,50	MARTINA INPIANTI s.r.l.	Via Toniolo, 2/c	MARTINA FRANCA	TA	4	53.177,43	51.893,16	46.703,84	5.183,32		O2617320730					
							34	509.429,81	406.445,54	365.800,99	40.644,55							

RINUNCIA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO 14 dicembre 2010, n. 775

POR PUGLIA - F.S.E. 2007/2013 - Ob. 1 Convergenza - approvato con Decisione C(2007)5767 del 21/11/2007 (2007IT051PO005) Asse II - Occupabilità: Avviso pubblico n. 10/2009 - 4ª graduatoria - modifica assegnazione società "Medtraining" di Foggia e Cancellazione società "Brunetti" di Brindisi.

Il giorno 14/12/2010 presso la Sede del Servizio Politiche per il Lavoro, via Corigliano n. 1 Z.I. - Bari - è stata adottata la presente determinazione.

IL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO

sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile di Gestione, Sig. Saverio SASSANELLI, e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Lavoro e Cooperazione Dott. Antonella PANETTIERI,

VISTI gli artt. 3 e 16 del D.L.vo n.29/93 e successive modificazioni;

VISTI gli artt. 4 e 5 della Legge Regionale n.7/97;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;

VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del 31 luglio 1998;

RILEVATO che è stata espletata l'istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio;

RITENUTO di dover provvedere in merito, con l'adozione della presente decisione finale, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all'art. 5/comma 1 della già richiamata L.R. n. 7/97;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 333 del 11/03/2009 - POR PUGLIA FSE 2007-

2013. ASSE II - OCCUPABILITA' con cui la stessa G.R. approva gli schemi di avviso pubblico, ad essa allegati;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 01/04/2009 - avente per oggetto: RETTIFICA D.G.R. N. 333/09;

Riferisce che:

Con determinazione Dirigenziale, n. 137 del 13 marzo 2009, pubblicata sul B.U.R.P. n. 43 suppl. del 19/03/2009, è stato approvato l'Avviso pubblico avente ad oggetto: "POR PUGLIA - F.S.E. 2007/2013 - ob. 1 Convergenza - approvato con Decisione C(2007)5767 del 21/11/2007 (2007IT051PO005) ASSE II - Occupabilità: Avviso pubblico n. 10/2009 - IMPEGNO DI SPESA".

Con Det. Dir. n. 493 del 08/10/2009, pubblicata sul B.U.R.P. n. 170 del 29/10/2009, è stata approvata la 4ª graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento. In tale graduatoria erano inserite:

1. la società "MEDTRAINING S.C.S." di Foggia, per un importo di euro 21.124,00 per l'assunzione di n. 2 lavoratrici, la quale, con nota del 26/11/2010 chiedeva la rideterminazione dell'assegnazione effettuata, modificando il tipo di lavoro da full-time in part time ed il relativo contributo da euro 21.124,00 ad euro 19.417,87;
2. la società "BRUNETTI ANTONIA" di Brindisi per un importo di euro 3.774,34 per l'assunzione di n. 1 lavoratrice, la quale, da una ricerca effettuata presso la Camera di Commercio di Brindisi, risulta cancellata dal registro delle imprese.

A seguito di quanto su esplicitato, con il presente atto viene modificata l'assegnazione concessa alla società "MEDTRAINING S.C.S." di Foggia e viene cancellata dall'assegnazione fatta con atto dirigenziale n. 493 del 08/10/2009 la società "BRUNETTI ANTONIA" di Brindisi.

Contestualmente viene sostituito l'allegato "A", alla determinazione dirigenziale n. 493 del 08/10/2009, il quale a seguito delle modifiche apportate, prevede un totale complessivo degli importi ammessi a finanziamento pari a euro 233.413,44 al posto di euro 238.893,91;

Il relativo impegno di spesa, per la liquidazione, agli aventi diritto, è stato già assunto con precedente determina dirigenziale n. 137 del 13/03/2009;

Attualmente, per le 9 aziende ammesse a contributo sono previsti un numero complessivo di assunzioni pari a **26** donne;

Infine, si precisa che le attività e le procedure poste in essere con il presente provvedimento sono ammissibili a rendicontazione e conformi ai relativi regolamenti comunitari;

VISTO il Regolamento Regionale n. 31/09, pubblicato sul B.U.R.P. n. 191 del 30/11/09 di attuazione della L.R. n. 28/06;

Adempimenti Contabili L.R. n. 28/01

Codice siope 1623

L'U.P.B. 2.5.4

modifica l'importo totale di euro **238.893,91** indicato negli adempimenti contabili della det. Dir. n. 493 del 08/10/2009 e pubblicata sul BURP n. 170 del 29/10/2009 in euro **233.413,44** di cui euro **210.072,10** sul cap. 1152500/10 R.P. 2009 ed euro **23.341,34** sul cap 1152510/10 R.P. 2009 già impegnato con determina dirigenziale n. 137 del 13/03/2009.

VISTO di attestazione disponibilità finanziaria

Vincenti

IL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO

VISTO il T.U. N. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. del 04.02.97 n. 7 contenente "norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione Regionale";

VISTA la deliberazione di G.R. n. 3261 del 28.07.98;

Visto l'art. 45 della L.R. n. 10/07;

Visto il D.P.G.R. n. 161/07

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente

provvedimento dalla dirigente dell'Ufficio Lavoro e Cooperazione dott. Antonella PANETTIERI e dal responsabile di Gestione, Sig. Saverio SASSANELLI

DETERMINA

- Di modificare l'allegato "A" alla det. Dir. n. 493 del 08/10/2009 e pubblicata sul BURP n. 170 del 29/10/2009 così come indicato in narrativa;
 - Di dare atto che il relativo impegno di spesa è stato assunto con determina dirigenziale n. 137 del 13/03/2009;
 - di dare atto che si provvede al finanziamento dei progetti risultanti dall'allegato a) parte integrante del presente provvedimento che sostituisce l'allegato "A" della determinazione dirigenziale n. 493 del 08/10/2009 e pubblicata sul BURP n. 170 del 29/10/2009, per un ammontare di euro **233.413,44** di cui euro **210.072,10** sul cap. 1152500/10 R.P. 2009 ed euro **23.341,34** sul cap 1152510/10 R.P. 2009, al posto di euro **238.893,91** per i quali vi è capienza di spesa dell'importo messo a Bando con l'avviso n. 10/2009 pubblicato sul BURP n. 43 suppl. del 19/03/2009;
 - Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/94 - art. 6;
 - Di dare atto che dalla data di pubblicazione sul BURP decorrono i 20 gg. Utili per la presentazione di eventuali ricorsi;
- Il presente provvedimento, redatto in unico originale, è composto da n. 4 pagine, e da n. 1 allegato:
- è immediatamente esecutivo;
 - sarà reso pubblico, ai sensi del 3° comma art.16, del Decreto del Presidente della G.R. n. 161 del 22/02/08, mediante affissione all'Albo del Settore Lavoro e Cooperazione, ove resterà affisso per n. 10 giorni consecutivi;

- sarà trasmesso per gli adempimenti di competenza all'Ufficio BURP per la pubblicazione, e all'Ufficio Relazioni con il Pubblico;
- sarà trasmesso in copia al Settore Segreteria della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6, comma 5 della L.R. n. 7/97, all'Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale e al responsabile del F.S.E..

I sottoscritti attestano che il procedimento istrut-

torio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria.

Il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro
Dott. Luisa Anna Fiore

Il Dirigente dell'ufficio Lavoro e Cooperazione
Dott. Antonella Panettieri

Il Responsabile di Gestione
Sig. Saverio Sassanelli

ALLEGATO "A"

PROGRESSIVO	PROT. N. AOO060/..... DEL.....	DATA RACCOMANDATA ORA SPEDIZIONE	DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE	DOMICILIO VIA/PIAZZA	SEDE	PROV.	NUMERO ASSUNZIONI	TOTALE DELL'IMPORTO RICHIESTO	CONTRIBUTO ASSEGNA TO	CAP. N. 1152500	CAP. N. 1152510	NOTE	PARTITA IVA
1	060/11065 07/07/09	07/07/2009	DIRECTA S.N.C.	VIA VESCOVO SIMPLICIO, 45	CONVERSANO	BA		9.705,87					O5659960727
2	060/11857 24/07/09	23/07/09 12.15	CONES S.C.S.	VIA LECCE, 2	FOGGIA	FG	1	9.171,73	9.171,73	8.254,56	917,17	PART TIME 36 ORE	O3321250718
3	060/11861 24/07/09	24/07/09 12,45	S. & C SVILUPPO E CONSULENZA D'IMPRESA	VIA G. S. POLI, 21/A	BARI	BA	1	6.426,70	6.426,70	5.784,03	642,67	PART TIME 50%	O6433210728
4	060/11919 28/07/09	24/07/09 14,11	MEDTRAINING S.C.S.	C.SO DEL MEZZOGIORNO, 10	FOGGIA	FG	2	19.417,87	19.417,87	17.476,08	1.941,79	part-time	O3487990719
5	060/12083 31/07/09	29/07/09 10,45	BUCCARELLO VALENTINA	VIA G. BRUNO, 63	BRINDISI	BR	1	11.375,04	11.375,04	10.237,54	1.137,50		O2078960743
6	060/12021 30/07/09	29/07/09 11,30	NINFA S.N.C.	via toma, 95	BARI	BA	1	12.960,00	12.960,00	11.664,00	1.296,00		O6118580726
7	060/12292 05/08/09	31/07/09 12,59	MAROGI S.R.L.	VIA DALMAZIA, 92	MONTERONI DI LECCE	LE	7	47.635,39	47.635,39	42.871,85	4.763,54		O3977370752
8	060/12845 02/09/2009	02/09/09 8,45	CUORE DI MAMMA	VIA C. GOLDONI, 21	BITRITTO	BA	1	9.000,00	9.000,00	8.100,00	900,00		O6631790729
9	060/13036 08/09/2009	04/09/09 17,27	BRUNETTI ANTONIA	VIA MARCHE, 5	BRINDISI	BR		3.774,34		0,00	0,00	PART-TIME a 24 ore sett.	O2235510746
10	060/13435 17/09/2009	15/09/2009 15,41	SER. TOUR GROUP	VIA DELLE SCIAIE, 1	TARANTO	TA	10	103.511,36	103.511,36	93.160,22	10.351,14		O2729790739
11	060/13598 22/09/09	21/09/09 9,40	MEDIAVISION	C.DA MONTEFREDDO, 2	SANTERAMO	BA	2	13.915,35	13.915,35	12.523,82	1.391,54	1 FULL TIME 1 PART TIME x 20 ore sett. Pari al 50%	O6929350723

26 246.893,65 233.413,44 210.072,10 23.341,34

modifica
rinuncia



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO RETI ED INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ 29 dicembre 2010, n. 310

L.R. n. 18/04 - Progetto “Cicloattivi & Scuola”.

Il giorno 28 dicembre 2010, in Bari, nella sede del Servizio del servizio Reti ed Infrastrutture per la mobilità dell'Assessorato alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità,

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

vista la L.R. n. 7/1997;

vista la L.R. n. 18/2004;

vista la D.G.R. n.1638 del 12.07.2010;

vista la D.G.R. n.2522 del 23.11.2010;

vista la seguente relazione istruttoria;

Considerato che:

con delibera n. 1638 del 12/07/2010 recante per oggetto: “Legge Regionale n. 18/04 - Interventi in materia di sicurezza stradale”, è stato approvato il programma di interventi sui temi della sicurezza stradale che, tra l'altro, prevede l'attuazione di:

- a) iniziative di sensibilizzazione alla mobilità sicura e sostenibile per euro 554.931,60;
- b) campagna di informazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti euro 250.000,00.

Le iniziative di cui al punto a) si concretizzano, tra l'altro, con l'attuazione del Progetto “Cicloattivi & Scuola” approvato, con DGR n. 2522 del 23.11.2010, nell'ambito del programma Crea-Attiva-Mente finalizzato alla diffusione dei percorsi sicuri casa-scuola a piedi o in bici. Per dare attuazione alle esperienze pilota di piedibus e bicibus si procederà con l'attivazione di una procedura di evidenza pubblica per selezionare n.50 progetti, presentati dalle scuole primarie e secondarie di primo grado, per un importo massimo di euro 150.000,00.

Pertanto si propone:

- di approvare l'allegato avviso pubblico per la selezione di n.50 progetti riservato alle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo grado pugliesi;
- di pubblicare il suddetto avviso sul BURP e sul sito www.regione.puglia.it e www.arem.puglia.it

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI e DGR n. 658/2010

La spesa derivante dal presente provvedimento di euro 150.000,00 trova copertura sul Capitolo di spesa: 553027 “SPESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE ED INFRASTRUTTURE TRASPORTISTICHE” l'impegno è stato assunto con atto dirigenziale n. 265 del 2.12.2010.

Tutto ciò premesso e considerato

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
RETI E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ**

Sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;

Viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;

per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportare:

DETERMINA

- di approvare l'allegato avviso pubblico per la selezione di n.50 progetti riservato alle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo grado pugliesi;
- di pubblicare il suddetto avviso sul BURP e sul sito www.regione.puglia.it e www.arem.puglia.it
- di rendere pubblico il presente provvedimento mediante l'affissione dello stesso all'Albo istituito presso la sede dell'Assessorato alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità - Servizio Reti e

Infrastrutture per la Mobilità - in Bari Via de Ruggero, 58;

- di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Bilancio e Ragioneria dell'Assessorato al Bilancio e Ragioneria della Regione Puglia

Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati all'Ufficio Reti della Mobilità sostenibile.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Antonio Enrico Ponzo

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio é stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Servizio, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente dell'ufficio Reti
della Mobilità Sostenibile
Dott. Vito Ferrante

“Cicloattivi@scuola” Bando 2011

Premio per i progetti sull'educazione alla mobilità sostenibile e sicura delle scuole primarie e secondarie di primo grado pugliesi.

L'Assessorato alle Infrastrutture strategiche e Mobilità della Regione Puglia con “Cicloattivi & Scuola-“ Bando 2011, promuove pratiche di mobilità sicura e sostenibile a partire dal coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi che frequentano le scuole della regione.

Attraverso l'iniziativa “Cicloattivi & Scuola” -Bando 2011 si intende, infatti, stimolare le scuole, le istituzioni locali, i bambini i ragazzi e le loro famiglie a rendere consolidati i percorsi casa- scuola sicuri a piedi o in bicicletta.

Con l'organizzazione di piedibus e bicibus si sensibilizzano i cittadini a ridurre l'uso delle automobili, limitando il traffico e l'inquinamento, promuovendo la sicurezza dei percorsi e riscoprendo un modo più piacevole e salutare di recarsi a scuola.

Questa iniziativa si colloca in continuità con le precedenti sperimentazioni (“Crea il tuo Percorso”, bando “La strada”) e con le esperienze di collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia in materia di educazione alla sicurezza stradale.

Articolo 1 Oggetto del concorso

E' indetto un concorso a premi per un numero massimo di 50 scuole, riservato alle scuole primarie e secondarie di primo della regione Puglia.

Possono partecipare al concorso tutte le scuole pubbliche del territorio regionale pugliese.

L'Assessorato alle Infrastrutture strategiche e Mobilità della Regione Puglia ha predisposto un premio di 3.000 euro per ciascun progetto scolastico che risponda ai requisiti di seguito specificati e risulti vincitore del concorso.

Articolo 2 Definizione degli obiettivi dell'iniziativa

I progetti presentati dagli istituti scolastici di cui all'art 1 devono essere finalizzati alla realizzazione di percorsi casa-scuola sicuri a piedi o in bicicletta in modo continuativo da marzo 2011 ad a dicembre 2011.

Articolo 3 Contenuti dell'iniziativa

I progetti per la realizzazione dei piedibus e dei bicibus devono prevedere:

- il coinvolgimento attivo del Comune come partner fondamentale per la realizzazione del progetto
- l'analisi dei dati sulla mobilità
- l'organizzazione dei percorsi (individuazione dei tragitti e modalità organizzative)
- la realizzazione dei percorsi casa-scuola

I singoli progetti devono indicare in modo chiaro:

- il numero di giornate in cui sono effettuati i percorsi casa-scuola a piedi o in bici;
- l'eventuale realizzazione di un percorso formativo precedente alla realizzazione del bicibus e/o piedibus (con la descrizione di modalità, tempi, numero di insegnanti che hanno realizzato la formazione, presenza di altri soggetti esperti, contenuti della formazione, materiale che si intende produrre)
- il numero di alunni coinvolti nei percorsi casa-scuola a piedi o in bici.

Articolo 4 **Partecipanti al Concorso**

Sono ammessi a partecipare a questo concorso tutte le scuole pubbliche primarie e secondarie di primo grado del territorio pugliese.

Ogni scuola può presentare un unico progetto (anche nel caso degli Istituti scolastici Comprensivi o nel caso di Direzioni scolastiche con più Plessi).

Ciascun Istituto scolastico deve designare un insegnante responsabile del progetto.

Articolo 5 **Modalità e termini per la partecipazione**

A pena di esclusione, i progetti redatti secondo lo schema di cui l'allegato A, dovranno essere consegnati a mano o spediti in plico chiuso, entro il giorno 2 febbraio 2011 a: "Regione Puglia – Assessorato alle Infrastrutture strategiche e Mobilità – Ufficio Reti per la Mobilità sostenibile" – Via De Ruggiero n. 58 – 70125 – Bari". Non saranno presi in considerazione i progetti che dovessero essere spediti o consegnati a mano oltre il termine stabilito.

Il plico, contenente il progetto (compilato attraverso il modulo di presentazione del progetto - Allegato A), dovrà riportare, sull'involucro esterno, la dicitura "*Cicolattivi & Scuola- Bando 2011*, con l'indirizzo, il telefono e fax della scuola partecipante.

Il recapito del plico contenente la domanda entro il termine indicato nel bando resta a totale rischio del concorrente. Non saranno pertanto ammessi reclami nel caso di mancato o ritardato recapito.

Articolo 6 **Vincitori del premio**

La selezione dei progetti verrà eseguita da una Commissione che, a proprio insindacabile giudizio, in sedute riservate, procederà alla valutazione degli elaborati pervenuti, formulando la relativa graduatoria.

La Commissione formulerà la graduatoria provvisoria dei progetti pervenuti e trasmetterà la graduatoria al competente servizio dell'Assessorato alle Infrastrutture strategiche e mobilità. Quest'ultimo procederà entro dieci giorni dalla ricezione della graduatoria provvisoria alla proclamazione dei vincitori.

La graduatoria dei vincitori, avente valore di notifica a tutti gli effetti di legge, verrà pubblicata sul sito della Regione Puglia www.regione.puglia.it e sul sito dell'Agenzia Regionale per la mobilità della Puglia www.arem.puglia.it

Il premio sarà erogato alla conclusione della realizzazione del progetto, previa acquisizione di una relazione conclusiva corredata da idonea documentazione e dalla Dichiarazione dei rispettivi dirigenti scolastici comprovante l'effettiva realizzazione delle attività progettuali (Allegato B)

L'Assessorato si riserva di somministrare questionari di monitoraggio esclusivamente finalizzati allo studio delle attività poste in essere dalle scuole.

Ciascun Istituto scolastico premiato si impegna a partecipare in modo attivo alle manifestazioni sulla sicurezza stradale promosse dall'Assessorato alle Infrastrutture strategiche e Mobilità.

Articolo 7

I criteri per l'assegnazione del premio .

I progetti elaborati autonomamente dalle istituzioni scolastiche saranno valutati tenendo conto dei seguenti criteri:

- Collaborazione con gli Enti locali
- Durata temporale del progetto (tempo dedicato allo svolgimento di attività progettuali)
- Continuità dell'attuazione dei percorsi sicuri casa-scuola in bici o a piedi (numero di giornate dedicate alla realizzazione dei percorsi sicuri casa scuola a piedi o in bici)
- Utilizzo di risorse professionali interne ed esterne, con professionalità coerenti con le finalità progettuali
- Qualità progettuale (contenuti e fattibilità - rapporto costi/benefici)
- Modalità di comunicazione
- Sviluppo e implementazione di iniziative già in atto (non saranno presi in considerazione progetti già coperti da fondi autonomi della scuola, da Enti esterni, pubblici o privati, da sponsorizzazioni)
- Numero di alunni coinvolti nella realizzazione dei percorsi sicuri casa scuola a piedi o in bici

Articolo 8

Responsabilità e accettazione

L'Amministrazione si riserva la facoltà di rendere pubblico il materiale prodotto secondo le modalità che riterrà più opportune.

I partecipanti si assumono ogni responsabilità in merito all'originalità dei propri elaborati e accettano l'acquisizione di tutti i diritti di utilizzazione degli stessi da parte della Regione Puglia. Prendendo parte al concorso, i partecipanti riconoscono esplicitamente che la Regione Puglia viene liberata da qualsiasi responsabilità derivante dagli elaborati inoltrati.

La partecipazione al concorso comporta l'accettazione integrale ed incondizionata di tutte le norme contenute nel presente avviso.

Articolo 9

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003, "Codice in materia di dati personali" e successive integrazioni e modificazioni, i dati personali forniti dalle scuole candidate partecipanti al concorso sono registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione per la procedura selettiva dell'eventuale procedimento di assegnazione dei premi.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena l'esclusione dal concorso. Le suddette informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente impegnate all'assegnazione in oggetto.

La presentazione della domanda di partecipazione da parte delle stesse scuole implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

Articolo 10

Pubblicazione

Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e su sito www.regione.puglia.it e sul sito www.arem.puglia.it

Ulteriori informazioni possono essere acquisite presso: "Regione Puglia – Assessorato alle Infrastrutture strategiche e Mobilità – Ufficio Reti per la Mobilità sostenibile" – Via De Ruggiero n. 58 – 70125 – Bari" 080.5405609 o scrivendo a liverini.cremss@arem.puglia.it

ALLEGATO A

MODULO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
"Cicloattivi & scuola"
Bando 2011

**Premio per i progetti sull'educazione alla mobilità sostenibile e sicura
delle scuole primarie e secondarie di primo grado pugliesi.**

ANAGRAFICA DI ISTITUTO

DENOMINAZIONE ISTITUTO _____
Ordine di scuola _____
Città _____ prov _____
Indirizzo _____
Telefono _____ fax _____
e-mail (obbligatoria a stampatello) _____
Dirigente scolastico _____
Referente progetto _____

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

Titolo del progetto _____

Obiettivi

--

Breve sintesi attività (descrizione fasi e azioni)

--

I Tempi

- | |
|---|
| a) Avvio attività nel mese di _____ |
| b) Conclusione attività nel mese di _____ |
| c) Numero giornate di peidibus e bicibus realizzate (specificare il numero nel dettaglio) _____ |
| d) Numero ore per percorsi formativi precedenti alla realizzazione dei piedibus o dei bicibus (specificare il numero nel dettaglio) _____ |
| e) Numero ore complessive per convegni, eventi (specificare il numero nel dettaglio) _____ |

Risultati attesi

--

Risorse tecniche e strumentali necessarie per l'attuazione del progetto

--

Destinatari

a) Numero di alunni coinvolti in percorsi formativi precedenti alla realizzazione dei piedibus o dei bicibus (specificare il numero nel dettaglio)_____

b) Numero soggetti coinvolti in convegni, eventi (specificare il numero nel dettaglio)_____

c) Numero alunni coinvolti in attività di piedibus e bicibus (specificare il numero nel dettaglio)_____

Risorse umane complessive necessarie per l'espletamento delle attività previste (specificando il ruolo rivestito nel progetto).

Attività di promozione e divulgazione del progetto

Partners del progetto :

Comune

Estremi dell'accordo_____

Descrizione dei contenuti della partnership (cosa fa il Comune, con quali risorse, con quali modalità organizzative, ecc)_____

Organismi territoriali associazioni,

Estremi dell'accordo_____

Descrizione dei contenuti della partnership (cosa fanno, con quali risorse, con quali modalità organizzative, ecc)_____

Altro

Estremi dell'accordo_____

Descrizione dei contenuti della partnership (cosa fanno, con quali risorse, con quali modalità organizzative, ecc)_____

Strumenti ed attrezzature necessarie per la realizzazione delle attività progettuali

Risorse (indicare attraverso valori percentuali la suddivisione delle risorse da destinare alle varie attività progettuali)

Personale interno_____

Personale esterno:_____

Strumenti e materiali :_____

Comunicazione :_____

Allegato B

DICHIARAZIONE CONCLUSIVA DEL PROGETTO
"Cicloattivi & scuola"
Bando 2011

**Premio per i progetti sull'educazione alla mobilità sostenibile e sicura
delle scuole primarie e secondarie di primo grado pugliesi.**

Regione Puglia
Assessorato alle Infrastrutture strategiche e Mobilità
Ufficio Reti per la mobilità sostenibile
Via De Ruggiero n. 58, 70125, Bari

Il/La sottoscritto/a _____

Dirigente dell'istituto scolastico _____

Sito a _____ in via _____

Telef. _____ email _____

Codice Fiscale _____

Codice IBAN _____

dichiara

che il progetto denominato _____,

risultante vincitore del premio "Cicloattivi & scuola" Bando 2011 per i progetti sull'educazione alla mobilità sicura e sostenibile delle scuole primarie e secondarie di primo grado pugliesi, è stato realizzato in conformità con quanto dichiarato nella scheda progetto.

Si allega alla presente:

- 1) la relazione finale del progetto;
- 2) la documentazione sulle attività realizzate.

Data _____

Firma

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

ACQUEDOTTO PUGLIESE

DECRETO 22 dicembre 2010, n. 158124

Indennità d'esproprio non accettate.**IL DIRIGENTE**

Premesso

- che il Dirigente dell'Ufficio Regionale Espropri/Contenzioso, LL.PP., con decreto n. 0523 del 03/06/2010, ha conferito delega' all'Acquedotto Pugliese Spa delle potestà espropriative relative ai lavori in oggetto;
- che l'Acquedotto Pugliese Spa ha accettato detta delega,' costituendo l'Ufficio per le Espropriazioni ed individuando come dirigente l'Avv. Alessio Chimenti e come Responsabile di questo Procedimento Espropriativo il Geom. Francesca Lanfrancotti;
- che la suddetta disciplina di delega, all'Art. 2, contempla anche le attività connesse al presente atto;
- che con Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Regionale Espropri/Contenzioso LL.PP. è stato approvato il progetto esecutivo, dichiarando la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera;

Considerato che è stato comunicato alla ditta catastale proprietaria dell'immobile interessato da espropriazione l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della Legge 241/90;

Vista la determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione, ai sensi dell'art. 20 comma 4 del D.P.R. 8 giugno 2001 no 327, emessa in data 05/08/2010;

Vista la notifica a mezzo raccomandata a.r. con la quale si offriva l'indennità provvisoria di espropriazione determinata dal Dirigente dell'Ufficio Espropriazioni dell'Acquedotto Pugliese S.p.A.; Considerato che, trascorsi trenta giorni dalla notifica, le relative: ditte espropriande non hanno risposto alla sopra citata offerta e, pertanto le indennità si intendono rifiutate;

Ritenuto, pertanto, di dover depositare la somma di cui all'allegato elenco, facente parte integrante e sostanziale della presente presso la Cassa Depositi e Prestiti della Provincia di Foggia;

Richiamato l'art. 15 della L.R. 13/2001;

Sulla somma determinata non sarà operata in applicazione' dell'art. 81, comma 1, lettera b) ultima parte del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 917/1986, la ritenuta del 20% ai sensi dell'art. 35, comma 2, del T.U. 8/06/2001, n° 327 s.m.i., perché trattasi di area ricadente in zona E del P.R.G. dello strumento urbanistico.

Tutto quanto premesso

SI DISPONE

- Di depositare presso la Cassa DD.PP., a favore delle sottoelencate Ditte presunte proprietarie, le somme dovute per l'espropriazione in argomento, nonché per occupazione temporanea e danni di consistenza:
 1. Ditta Russo Matteo - Foglio di mappa n. 8 - particella n. 511 da espropriare per mq. 122,00 per una indennità complessiva di euro 148,84 (Euro centoquarantotto/84) - particella n. 543 da espropriare per mq. 51,50 per una indennità complessiva di euro 62,83 (Euro sessantadue/83) particella n. 508 da espropriare per mq. 68,00 per una indennità complessiva di euro 82,96 (Euro ottantadue/96);
 2. Ditta Mastropaolo Domenico, Mastropaolo Giuseppina, Mastropaolo Michele, Mastropaolo Tommaso - Foglio di mappa n. 8 - particella n. 73 da espropriare per mq. 1570,00 per una indennità complessiva di euro 1.915,40 (Euro millenovecentoquindici/40);
 3. Ditta Giovannelli Donato - Foglio di mappa n. 8 - particella n. 74 da espropriare per mq. 925,00 per una indennità complessiva di euro 1.128,50 (Euro millecentoventotto/50);
 4. Ditta Altomare Vincenzo, Giovannelli Donato - Foglio di, mappa n. 8 - particella n. 75 da espropriare per mq. 187,00 per una indennità complessiva di euro 228,14 (Euro duecentoventotto/14),

- Di provvedere alla pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi del comma 7 dell'art. 26 del D.P.R. 327/01.

Resp. Procedimento
Espropriativo
Francesca Lanfrancotti

Dirigente
Ufficio Espropri
Alessio Chimenti

COMUNE DI APRICENA
DELIBERA C.C. 30 novembre 2010, n. 48

Approvazione variante P.E.E.P..

Il dirigente del settore tecnico del Comune di Apricena ai sensi dell'articolo 21 della LR del 31.05.1980 n. 56

RENDE NOTO

che con deliberazione di CC n. 48 del 30.11.2010 è stata approvata la variante al Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (PEEP) approvato con DPGR n. 4906 del 13.11.1975 e successive varianti.

Detta delibera è depositata dal 12.12.2010 presso la segreteria Generale del Comune di Apricena affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione durante l'orario di apertura degli uffici.

Il Dirigente del Settore Tecnico
Arch. Giovanni Papalillo

COMUNE DI CISTERNINO
DELIBERA C.C. 4 ottobre 2010, n. 51

Approvazione variante urbanistica al P.R.G.. Rettifica.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Omissis

SI PROPONE

- a. Di rettificare la delibera del C.C. n.4 del 20.1.2010 nel senso che la ditta che ha presentato le osservazioni con nota del 4.1.2010, assunta al prot. n.382 del 12.1.2010, risulta essere Galasso Antonio con sede in Cistemino - C.so Umberto I, n. 25 e non Corsano Franco con sede in Cistemino - P.zza Mazzini n. 13;
- b. Di dare atto che pertanto il dispositivo della delibera del C.C. n. 4 è consequenzialmente il seguente:
 - 1) Di prendere atto delle osservazioni formulate dal sig. GALASSO Antonio con sede in Cisternino - C.so Umberto I n.25 e delle relative controdeduzioni effettuate dall'Ufficio Tecnico Comunale in premessa riportate.
 - 2) Di esprimersi, pertanto, in merito alle suddette osservazioni come segue:
 - a) con riferimento alla congruità dei termini di presentazione del Piano Attuativo indicati nell'avviso si ritiene che gli stessi possono considerarsi congrui anche in considerazione del fatto che alcun piano è mai pervenuto all'Ente, anche successivamente e, dunque, dopo oltre un anno dal termine inizialmente fissato;
 - b) la previsione del Sig. GALASSO Antonio di realizzare un'area a parcheggio privato nell'area di pertinenza della costruzione a trulli non è riscontrabile da atti presso codesto Ente;
 - c) con riferimento all'eventuale realizzazione di detta area a parcheggio nel caso il Piano di Lottizzazione dovesse essere realizzato di iniziativa pubblica, detta richiesta potrà ponderarsi solo in fase di progettazione del Piano stesso a cura dei progettisti incaricati.
 - 3) di dare atto che il presente provvedimento determina variante Urbanistica al Vigente Piano Regolatore Generale, senza necessita di controllo regionale, ai sensi del succitato comma 4 dell'art. 16 della Legge Regionale n. 13/2001.
 - 4) Di dare mandato al dipendente Ufficio Tecnico Comunale di procedere agli adempimenti consequenziali, quali la pubblicazione

sul BUR Puglia e l'inserimento nel vigente strumento urbanistico.

- 5) Di fare ricorso, quindi, in caso di mancato accordo bonario con i proprietari, all'espropriazione per pubblica utilità delle aree necessarie indicate in progetto.

- c) Di dare atto inoltre che resta confermata l'efficacia della variante urbanistica derivante dal provvedimento del C.C. n.04 del 20.1.2010.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

- a) Di approvare la proposta di deliberazione innanzi riportata.

Omissis

Inoltre, su richiesta del Presidente,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co. 4 del D.Lg. n. 267/2000.

Il Presidente
Giovanna Caroli

Il Segretario Generale
Giacomo Vito Epifani

COMUNE DI GALATINA
DELIBERA C.C. 8 ottobre 2010, n. 40

Approvazione piano di trasformazione comparto F4.

“Il Consiglio Comunale di Galatina, con deliberazione n. 40/2010 dell'8.10.2010 (esecutiva a norma di legge), ha approvato definitivamente il

Piano di trasformazione del Comparto F4 di Galatina previsto dal vigente Piano Urbanistico Generale di Galatina.

COMUNE DI MONOPOLI
DELIBERA C.C. 15 settembre 2005, n. 51

Approvazione variante P.R.G..

Omissis

DELIBERA

- A) DI APPROVARE, come approva, definitivamente in variante al vigente Piano Regolatore Generale, ai sensi e per gli effetti del DPR 447/98 e DPR 440/00 e successive modificazioni, il progetto presentato dalla Ditta “I.A.M. (Consorzio Confartigianato)” con sede in Monopoli, per i progetti di edificazione di n. 18 lotti di cui il lotto 12 e 13 comprendono 2 unità ciascuna (12/A - 12/B e 13/A - 13/B) per un totale di 20 insediamenti produttivi a realizzarsi in c.da S. Andrea, in variante al vigente strumento urbanistico, su area individuata catastalmente al Foglio n° 28, particelle 84-88-88-291 e parte della 72 avente una estensione complessiva di mq 68.572,80 a firma dell'ing. Leonardo Lenoci costituito dai seguenti elaborati:

Tav. 1/lotto 1 - planimetria, piante, prospetti e sezioni

Tav. 1/lotto 2 - planimetria, piante, prospetti e sezioni

Tav. 1/lotto 3 - planimetria, piante, prospetti e sezioni

Tav. 1/lotto 4 - planimetria, piante, prospetti e sezioni

Tav. 1/lotto 5 - planimetria, piante, prospetti e sezioni

Tav. 1/lotto 6 - planimetria, piante, prospetti e sezioni

Tav. 1/lotto 7 - planimetria, piante, prospetti e sezioni

- Tav. 1/lotto 8 - planimetria, piante, prospetti e sezioni
 Tav. 1/lotto 9 - planimetria, piante, prospetti e sezioni
 Tav. 1/lotto 10 - planimetria e pianta piano terra
 Tav. 2/lotto 10 - pianta primo piano
 Tav. 3/lotto 10 - pianta lastrico solare
 Tav. 4/lotto 10 - prospetti e sezioni
 Tav. 5/lotto 10 - impianto antincendio
 Tav. 1/lotto 11 - planimetria, piante, prospetti e sezioni
 Tav. 1/lotto 12 - planimetria, piante, prospetti e sezioni
 Tav. 1/lotto 13 - planimetria, piante, prospetti e sezioni
 Tav. 2/lotto 13 - impianto antincendio
 Tav. 1/lotto 14 - planimetria, piante, prospetti e sezioni
 Tav. 1/lotto 15 - planimetria e piante
 Tav. 2/lotto 15 - prospetti e sezioni
 Tav. 1/lotto 16 - planimetria, piante, prospetti e sezioni
 Tav. 1/lotto 17 - planimetria, piante, prospetti e sezioni
 Tav. 1/lotto 18 - planimetria e piante
 Tav. 2/lotto 18 - prospetti e sezioni

Unitamente al progetto esecutivo delle opere infrastrutturali a firma dell'ing. Leonardo Lenoci scostituito dai seguenti elaborati:

- Tav. A - relazione tecnica
 Tav. B - norme tecniche di attuazione
 Tav. C - relazione geologica e prefattibilità ambientale
 Tav. D - computo metrico delle opere di infrastrutturazione firmato da ciascuna ditta partecipante
 Tav. 1 - stralci planimetrici
 Tav. 2 - stato attuale
 Tav. 3 - piano quotato
 Tav. 4 - zonizzazione
 Tav. 5 - suddivisione in lotti
 Tav. 6 - planimetria quotata
 Tav. 7 - planovolumetria
 Tav. 8 - viabilità e parcheggi
 Tav. 9 - planimetria infrastrutture
 Rete di distribuzione elettrica e metano
 Tav. 10 - planimetria infrastrutture

Rete di distribuzione fognature ed acquedotto

con l'onere di acquisizione di tutte le aree per le previste urbanizzazioni primarie (strade, parcheggi etc.) - nei modi e termini che saranno definiti dalla allegata convenzione da stipularsi prima del rilascio delle singole concessioni edilizie di cui al successivo punto D);

- B) DI APPROVARE, come approva, l'allegato schema di convenzione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- C) DI DARE atto che i progetti di cui sopra si devono intendere approvati in variante alle previsioni di cui alla Variante Generale al P.R.G. approvata con D.R. n. 722 del 24 marzo 1977;
- D) DI STABILIRE che all'area oggetto dell'intervento, catastalmente individuata al punto 1), si applicheranno - ad avvenuta ultimazione del procedimento connesso al presente atto - le norme tecniche di cui al Piano particolareggiato della Zona Artigianale S. Andrea, approvato con D.R. n. 1827 del 1 giugno 1979;
- E) DI DEMANDARE alla Dirigente competente il rilascio dei permessi di costruire per ciascuna singola edificazione su ciascun lotto, nei modi e termini di legge, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento, dopo la sottoscrizione della convenzione di cui al punto B) e previa acquisizione dei titoli di proprietà delle aree costituenti il lotto medesimo;
- F) DI DARE ATTO che l'adozione del presente provvedimento non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrate e, pertanto, non necessita di parere di regolarità contabile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente Verbale che viene così sottoscritto:

Il Segretario Generale
 Dott. Giovanni Porcelli

Il Vice Presidente
 Sig. Vito Onofrio Lamanna

Prot. nr. _____/2005-UTC

lì, 30 agosto 2005

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale, avente per oggetto:

“D.P.R. 447/98, art. 5 e s.m.i. - Approvazione progetto Consorzio I.A.M per Costruzione di Opifici Artigianali”.

La sottoscritta Arch. Angela Contegiacomo, Vicario del Dirigente della Ripartizione Tecnica-Urbanistica e Dirigente S.U.A.P. del Comune di Monopoli, ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali - Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto indicata, esprime parere favorevole.

Il Vicario del Dirigente
della Ripartizione Tecnica-Urb
e Dirigente S.U.A.P.
Arch. Angela Coutogiacomo

COMUNE DI NOCIGLIA
DECRETO 23 dicembre 2010, n. 1

Esproprio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

VISTO il Testo Unico n. 267/2000;

VISTA la legge Regionale 11.05.2001 n. 13;

VISTA la legge 07.08.1990 n. 241;

VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 237 e succ. modif. ed integr.;

VISTA la legge Regionale 3/2005;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29.04.2010 è stata approvato il progetto definitivo dei lavori di adeguamento del recapito finale della rete di fognatura pluviale cittadina, redatto dall'ing. Vito Antonio GIANGRECO e dall'ing. Luigi PETRACCA, dell'importo complessivo di euro 1.350.000,00, con contestuale variante urbanistica al P.R.G. dell'area interessata dai lavori;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 29.04.2010 è stato approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di adeguamento del recapito finale della rete di fognatura pluviale cittadina”, redatto dall'ing. Vito Antonio GIANGRECO e dall'ing. Luigi PETRACCA, dell'importo complessivo di euro 1.350.000,00 e dichiarata la pubblica utilità;
- nel piano particellare di esproprio contenuto nel progetto approvato è descritto l'elenco delle ditte catastali da espropriare; con determinazione del Settore III Assetto del Territorio e LL.PP. n. 48 del 23.07.2010 è stata determinata, in via provvisoria, la misura dell'indennità di espropriazione dei beni di proprietà della Sig.ra Annunziata MANFREDI, come di seguito riportato:

Ditta catastale	fg	particella	qualità	superficie da espropriare (mq)	indennità provvisoria totale
MANFREDI Annunziata	27	266 (ex 207)	seminativo	11.847	36.000,00
MANFREDI Annunziata	27	268 (ex 241)	uliveto	840	

- con nota prot. 4131 del 06.08.2010, notificata nelle forme degli atti processuali civili in data 30.08.2010, è stata comunicata alla Sig.ra Annunziata MANFREDI l'indennità suddetta;
- nel termine di cui all'art. 20, comma 5 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la proprietà non ha provveduto all'invio della documentazione di rito richiesta, con particolare riferimento alla dichiarazione attestante l'accettazione dell'indennità offerta e l'assunzione di ogni responsabilità da parte della proprietà in ordine ai diritti dei terzi e della relativa garanzia richiesta nei modi di legge;
- con nota prot. 4832 del 01.10.2010 il Responsabile del Procedimento ha invitato la proprietà a voler comunicare l'intenzione di avvalersi del procedimento di definizione dell'indennità definitiva ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
- con determinazione del Settore III Assetto del Territorio n. 64 del 01.10.2010, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 26 dello stesso T.U., è stato disposto l'accredito, presso la Cassa DD.PP. dell'indennità provvisoria di esproprio di che trattasi;
- si è proceduto al deposito presso la Cassa DD.PP. Direzione Territoriale dell'Economia e delle Finanze di Lecce, della suddetta indennità di euro 36.000,00 giusta quietanza della Tesoreria Provinciale dello Stato n. 1148421/202894 del 11.10.2010;
- con nota acquisita al prot. com. n. 5211 del 26.10.2010 la proprietà ha comunicato la propria intenzione di avvalersi del procedimento di determinazione dell'indennità definitiva disciplinato dall'art. 21 ed ha indicato il proprio tecnico;

- con determinazione del Settore III Assetto del Territorio n. 74 del 28.10.2010 è stato affidato l'incarico per il frazionamento delle aree interessate dai lavori previsti in progetto;
- il tecnico incaricato ha presentato i seguenti tipi di frazionamento relativi alle aree interessate dai lavori di che trattasi ed oggetto di esproprio, regolarmente approvati dall'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Lecce;
- con determinazione del Responsabile del Settore III Assetto del Territorio n. 80 del 11.11.2010 sono stati nominati i tecnici per la redazione della stima dei beni in oggetto, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

ACCERTATO che tutte le comunicazioni, le formalità e gli adempimenti di legge sono stati eseguiti e che la proprietaria delle aree da espropriare non ha manifestato la volontà di addivenire alle cessioni volontarie delle aree medesime;

RICHIAMATA la normativa contenuta nel D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" e succ. modif. ed integr.

DECRETA

Art. 1

E' pronunciata l'espropriazione definitiva degli immobili riportati nell'elenco seguente, occorrenti e necessari per la realizzazione dei lavori di adeguamento del recapito finale della rete di fognatura pluviale cittadina, a favore del Comune di Nociglia:

Ditta catastale	fg	particella	qualità	superficie da espropriare (mq)	indennità provvisoria totale
MANFREDI Annunziata	27	266 (ex 207)	seminativo	11.847	36.000,00
MANFREDI Annunziata	27	268 (ex 241)	uliveto	840	

Art. 2

E' disposto, altresì, il passaggio del diritto di proprietà degli immobili su identificati, sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia notificato alla proprietaria nelle forme degli atti processuali civili ed eseguito mediante l'immissione in possesso da parte del Comune di Nociglia con la redazione del verbale di cui all'art. 24 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.;

Art. 3

Il presente decreto sarà oggetto di voltura nel Catasto e di trascrizione presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari e sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Art. 4

E' opponibile da terzi entro 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personale, gravanti sui beni espropriati, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata. Le azioni reali e personali esperibili non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio;

Art. 5

Dopo la trascrizione del presente decreto d'esproprio, tutti i diritti relativi ai beni espropriati possono essere fatti valere unicamente sull'indennità;

Nociglia, li 23 dicembre 2010.

Il Responsabile del Settore III
Assetto del Territorio e LL.PP.
Arch. Silvia D. Giannotta

COMUNE DI PORTO CESAREO
DELIBERA C.C. 1 luglio 2010, n. 17

Approvazione variante P.R.G..

IL CONSIGLIO COMUNALE

omissis

DELIBERA

- 1) **Prendere atto** dei verbali delle sedute del 05/08/2009 e del 19/11/2009 della conferenza di servizi ex art. 5 DPR 447/98 e ss.mm.ii., relativi al progetto edilizio avente ad oggetto la esecuzione dei lavori di ristrutturazione, con lieve ampliamento per il miglioramento funzionale del complesso Turistico - Ricettivo e Balneare esistente denominato "Tabù", su un lotto di terreno esteso complessivamente mq. 3.922,00 in Catasto Fabbricati distinto al Foglio 22, Part.IIa 1578, da realizzarsi in Variante al Vigente PRG.
- 2) **Dare Atto** che non sono pervenute osservazioni ed opposizioni avverso l'esito della Conferenza di Servizi.
- 3) **Approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.P.R. n. 447/98 e ss.mm.ii., la Variante Urbanistica per la esecuzione dei lavori di ristrutturazione, con lieve ampliamento per il miglioramento funzionale del complesso Turistico - Ricettivo e Balneare esistente denominato "Tabù" proposta dalla Società "PIELAR" S.r.l. con sede legale in Porto Cesareo alla Via Dei Bacini Loc. l'Approdo, di cui al progetto presentato, e con le condizioni e prescrizioni tutte espresse e fatte salve nei pareri espressi ed a quelli allegati al verbale della conferenza di servizi.
- 4) **Dare atto** che la presente deliberazione costituisce approvazione definitiva di Variante al P.R.G. Vigente ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 447/98 come modificato dal D.P.R. n. 440/2000, relativamente al mutamento di destinazione urbanistica dell'area in questione, da zona "F7" in "E2" (Aree per attrezzature turistiche e balneari), a quella assimilabile alle zone "D" (Insediamenti Turistico - Ricettivi) con gli indici e i parametri urbanistici ed edilizi previsti in progetto per la parte interessata dall'intervento privato ed a zona "F" per l'area destinata ad attrezzature e parcheggi pubblici, così come approvato dalla Conferenza di Servizi.
- 5) **Approvare** la monetizzazione richiesta delle

aree da destinare a standards urbanistici per verde e parcheggi pubblici, sulla quale è stato espresso il parere di congruità da parte dell'U.T.C. citato in narrativa.

- 6) **Di dare atto** infine che all'espletamento dei successivi adempimenti per l'integrazione dell'efficacia del presente deliberato provvederà il Settore Urbanistica di questo Ente.
- 7) **Disporre** la pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.P. come per legge.
- 8) **Di dare atto** che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili.

Il Responsabile del Settore V
Ing. Giovanni Ratta

COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO
DECRETO 17 dicembre 2010, n. 18290

Esproprio.

**IL CAPO AREA TECNICA
SETTORE LL.PP.**

omissis

DECRETA

1. E' disposta la servitù perpetua di acquedotto a favore dell'Amministrazione Comunale di San Giorgio Jonico delle aree oggetto d'asservimento ricadenti nel Comune di San Giorgio Jonico, meglio evidenziate nella planimetria catastale che si allega al presente Decreto per formarne parte integrante e sostanziale, in dipendenza dei lavori sopra citati, di proprietà delle ditte di seguito elencate:
- FABBIANO Livia nata a San Giorgio Jonico il 07/02/1944 e residente in Milano, alla via Cividale del Friuli, 15, cod. fisc. FBB LVI 44B47 H882M, prop. 1/5, FABBIANO Maria Addolorata nata a San Giorgio Jonico

il 21/11/1947 e residente in Milano, alla via G. Martinelli, 71, cod. fisc. FBB MDD 47S61 H882F, prop. 1/5, FABBIANO Rosanna nata a Taranto il 28/05/1957 e residente in San Giorgio Jonico alla via Lecce, 143, cod. fisc. FBB RNN 57E68 L049Z, prop. 1/5, FABBIANO Saverio nato a San Giorgio Jonico il 18/01/1953 e residente in Arezzo, alla via Cimabue, 3, cod. fisc. FBB SVR 53A18 H882F, prop. 1/5, FABBIANO Tommaso nato a Taranto l'08/03/1942 e residente in Milano, alla via G. Forni, 72, cod. fisc. FBB TMS 42C08 L049L, prop. 1/5, terreno riportato in N.C.T. del Comune di San Giorgio Jonico al foglio di mappa 8, p.lla 49, superficie da asservire mq. 141, indennità d'asservimento corrisposta alla ditta proprietaria euro 14.600,00;

- D'ERRICO Pietro nato a San Giorgio Jonico il 02/05/1947 ed ivi residente, alla via Moscatelli, 2, cod. fisc. DRR PTR 47E02 H882R, prop. 1/1, terreno riportato in N.C.T. del Comune di San Giorgio Jonico al foglio di mappa 8, p.lla 45, superficie da asservire mq. 260, indennità d'asservimento da corrisposta alla ditta proprietaria euro 4.631,67;
- NESCA Alba nata a San Giorgio Jonico il 30/06/1919 e residente in Roma, alla via Nicolò da Pistoia, 40, cod. fisc. NSC LBA 19H70 H882X, prop. 1/1, terreno riportato in N.C.T. del Comune di San Giorgio Jonico al foglio di mappa 8, p.lla 73, superficie da asservire mq. 57, indennità d'asservimento da corrisposta alla ditta proprietaria euro 580,00;
- NESCA Anita nata a Trieste il 02/08/1939 e residente in San Donato Milanese, alla via Martiri di Cefalonia, 44/b, cod. fisc. NSC NTA 39M42 L424O, prop. 3/18, NESCA Ileana nata a Trieste il 04/04/1938 ed ivi residente alla via San Pasquale, 109/02, cod. fisc. NSC LNI 38D44 L424S, prop. 3/18, NESCA Maria Grazia nata a Trieste il 23/08/1934 ed ivi residente alla via Felluga, 54/01, cod. fisc. NSC MGR 34M63 L424E, prop. 3/18, NESCA Giorgio nato a Torino il 27/06/1946 e residente in Frossasco (TO), alla via Pascarenghi, 28, cod. fisc. NSC GRG

- 46H27 L219W, prop. 3/18, NESCA Giovanna nata a Torino il 16/04/1951 e residente in Pinerolo (TO), alla via Str. Santa Lucia, 7, cod. fisc. NSC GNN 51D56 L219F, prop. 3/18, NESCA Franco nato a Torino l'01/07/1958 ed ivi residente, alla via Avigliana, 39, cod. fisc. NSC FNC 58L01 L219D, prop. 3/18, terreno riportato in N.C.T. del Comune di San Giorgio Jonico al foglio di mappa 8, p.lla 72, superficie da asservire mq. 65, indennità d'asservimento corrisposta alla ditta proprietaria euro 704,17;
- ZACCARIA Maria Croce nata a San Giorgio Jonico il 14/03/1936 ed ivi residente alla piazza Kennedy, 17, cod. fisc. ZCC MCR 36C54 H882F, prop. 1/1, terreno riportato in N.C.T. del Comune di San Giorgio Jonico al foglio di mappa 8, p.lla 21, superficie da asservire mq. 17, indennità d'asservimento corrisposta alla ditta proprietaria euro 205,00;
 - GALEONE Franco nato a San Giorgio Jonico il 14/08/1925 ed ivi residente, alla via Immacolata, 10, cod. fisc. GLN FNC 25M14 H882U, prop. 1/2, GALEONE Pierino nato a San Giorgio Jonico il 21/01/1927 ed ivi residente, alla via Roccaforzata, 4, cod. fisc. GLN PRN 27A21 H882G, prop. 1/2, terreno riportato in N.C.T. del Comune di San Giorgio Jonico al foglio di mappa 8, p.lla 61, superficie da asservire mq. 324, indennità d'asservimento da corrisposta alla ditta proprietaria euro 3.510,00;
 - MOSCATELLI Annunziata Anna nata a San Giorgio Jonico il 26/08/1954 ed ivi residente, alla via XI Febbraio, 4, cod. fisc. MSC NNZ 54M66 H882M, prop. 1/2, BOSCO Mario nato a San Lorenzo del Vallo (CS) il 20/03/1948 e residente in San Giorgio Jonico, alla via XI Febbraio, 4, cod. fisc. BSC MRA 48C20 H962D, prop. 1/2, terreno riportato in N.C.T. del Comune di San Giorgio Jonico al foglio di mappa 8, p.lla 24, superficie da asservire mq. 122, indennità d'asservimento corrisposta alla ditta proprietaria euro 1.321,67;
 - D'ERRICO Cristina Maria nata a San Giorgio Jonico il 04/11/1953 ed ivi residente, alla via Panteca, 9, cod. fisc. DRR CST 53S44 H882P, prop. 1/1, terreno riportato in N.C.T. del Comune di San Giorgio Jonico al foglio di mappa 8, p.lla 230, superficie da asservire mq. 169, indennità d'asservimento corrisposta alla ditta proprietaria euro 1.875,00;
 - D'ERRICO Angelica Maria Cristina nata a Monteparano il 07/05/1938 e residente in San Giorgio Jonico, alla via Zingaropoli, 2, cod. fisc. DRR NLC 38E47 F587J, prop. 1/1, terreno riportato in N.C.T. del Comune di San Giorgio Jonico al foglio di mappa 8, p.lla 23, superficie da asservire mq. 60, indennità d'asservimento corrisposta alla ditta proprietaria euro 626,67.
 - DONATELLI Mario nato a San Giorgio Jonico il 05/08/1933 ed ivi residente alla via Aldo Moro, c.s. cod. fisc. DNT MRA 33M05 H882E, prop. 1/1; terreno riportato in N.C.T. del Comune di San Giorgio Jonico al foglio di mappa 8, p.lla 1397, superficie da asservire mq. 124, indennità d'asservimento versata a Cassa DD. PP. euro 1.248,58;
 - GROTTOLI Maria Vincenza nata a Monteiasi il 03/02/1933 e residente in Carosino al c.so Umberto, 184, cod. fisc. GRT MVN 33B43 F531T, prop. 3/9; SIBILLA Addolorata nata a Carosino il 12/10/1960 ed ivi residente alla via Matteotti, 40, cod. fisc. SBL DLR 60R52 B808J, prop. 1/9; SIBILLA Anna Maria nata a Carosino il 16/12/1972 ed ivi residente al C.so Umberto, 184, cod. fisc. SBL NMR 72T56 B808B, prop. 1/9; SIBILLA Ciro nato a Carosino il 30/07/1958 ed ivi residente alla via P. di Piemonte, 65, cod. fisc. SBL CRI 58L30 B808Z, prop. 1/9; SIBILLA Cosima nata a Carosino il 21/01/1976 ed ivi residente al C.so Umberto, 184, cod. fisc. SBL CSM 66A61 B808G, prop. 1/9; SIBILLA Giuseppe nato a Carosino il 08/03/1970 ed ivi residente al C.so Umberto, 184, cod. fisc. SBL GPP 70C08 B808R, prop. 1/9;

- SIBILLA Nicola nato a Taranto il 25/07/1976 e residente a Carosino al C.so Umberto, 184, cod. fisc. SBL NCL 76L25 L049V, prop. 1/9; terreno riportato in N.C.T. del Comune di San Giorgio Jonico al foglio di mappa 8, p.la 48, superficie da asservire mq. 47, indennità d'asservimento versata a Cassa DD. PP. euro 471,18;
- DE SIATI Angelo nato a San Giorgio Jonico il 28/08/1914 e residente in San Marzano di San Giuseppe, via Roma, 49, cod. fisc. DST NGL 14M28 H882E, prop. 1/2;
DE SIATI Rosaria nata a San Giorgio Jonico il 26/03/1902 e residente in San Marzano di San Giuseppe, via Roma, 49, cod. fisc. DST RSR 02C66 H882X, prop. 1/2;
terreno riportato in N.C.T. del Comune di San Giorgio Jonico al foglio di mappa 8, p.la 47, superficie da asservire mq. 109, indennità d'asservimento versata a Cassa DD. PP. euro 1.097,29;
 - CALVI Cosimo nato a Grottaglie il 07/08/1970, cod. fisc. CLV CSM 70M07 E205W, nuda proprietà per 1/3;
CALVI Rita nata a San Giorgio Jonico il 19/06/1938, cod. fisc. CLV RTI 38H59H882G, nuda proprietà per 1/3;
CALVI Vittoria nata a San Giorgio Jonico il 06/08/1935, cod. fisc. CLV VTR 35M46 H882K, nuda proprietà per 1/3;
- LANZO Lucia nata a Fragagnano il 04/03/1942, cod. fisc. LNZ LCU 42C44 D754J, usufruttuaria;
terreno riportato in N.C.T. del Comune di San Giorgio Jonico al foglio di mappa 8, p.la 418, superficie da asservire mq. 59, indennità d'asservimento versata a Cassa DD. PP. euro 594,08;
- MARANO' Pasquale nato a San Giorgio Jonico il 06/01/1929 ed ivi residente alla via S. d'acquisto, 54, cod. fisc. MRN PQL 29A06 H882A, prop. 1/1;
terreno riportato in N.C.T. del Comune di San Giorgio Jonico al foglio di mappa 8, p.la 1131, superficie da asservire mq. 88, indennità d'asservimento versata a Cassa DD. PP. euro 886,23;
2. Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, notificato alle ditte proprietarie, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Taranto e trascritto presso l'Agenzia del Territorio - Ufficio Conservatoria RR. II. di Taranto.

Il Capo Area Tecnica - Settore LL.PP.
Dott. Geom. Luigi Menza



 Aree da asservire

Il Capo Area Tecnica - Settore LL. PP.
Dott. geom. Luigi MENZA



COMUNE DI STATTE

DECRETO 21 dicembre 2010, n. 7

Esproprio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

omissis

DECRETA

1. E' disposta l'espropriazione definitiva a favore dell'Amministrazione Comunale di Statte degli immobili ricadenti nel Comune di Statte, in dipendenza dei lavori sopra citati, di proprietà della ditta di seguito indicata:

FORZOSO Ercole nato ad Augusta il 12/04/1945 ed ivi residente al C.so Sicilia, 48, cod. fisc. FRZ RCL 45D12 A494K, prop. 1/2;

DAMIANI Lucia nata a Militello in Val di Catania il 10/07/1950 e residente in Augusta al C.so Sicilia, 48, cod. fisc. DMN LCU 50L50 F209Z, prop. 1/2;

terreno riportato in N.C.T. del Comune di Statte al foglio di mappa 13, p.lla 1316 della superficie di mq. 600 e p.lla 1318 della superficie di mq. 450;

indennità d'espropriazione complessiva corrisposta alla ditta proprietaria euro 2.107,61.

2. Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, notificato alla ditta proprietaria, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Taranto, trascritto presso l'Agenzia del Territorio - Ufficio Conservatoria RR. II. di Taranto e volturato presso l'Agenzia del Territorio - Ufficio del Catasto di Taranto.

Il Responsabile del
Servizio LL.PP. e Patrimonio
Arch. Lorenzo Natile

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL
GARGANO

DELIBERE 14 dicembre 2010

Imposizione servitù.

SI RENDE NOTO

che, ai sensi dell'art. 23 D.P.R. n. 327/01 e s.m.i. il Presidente p.t. di questo Consorzio, Ente delegato all'esercizio delle potestà espropriative, giusta Determina del Dirigente U.R.E. Regione Puglia n.466 dell'11/07/2008, ha costituito coattivamente, in favore della REGIONE PUGLIA Demanio Ramo Bonifiche C.F. 80017210727 la servitù di acquedotto con deliberazione Presidenziale n. 1 del 14/12/2010, sugli immobili ricadenti nel Apricena; con deliberazione Presidenziale n. 2 del 14/12/2010, sugli immobili ricadenti nel Comune di Rignano Garganico; con deliberazione Presidenziale n. 3 del 14/12/2010, sugli immobili ricadenti nel Comune di San Giovanni Rotondo; con deliberazione Presidenziale n. 4 del 14/12/2010, sugli immobili ricadenti nel Comune di San Marco in Lamis; interessati tutti dai lavori per la costruzione della rete di acquedotti minori nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano con utilizzo di risorse idriche locali - Schema Sud - 2° lotto" dichiarati di pubblica utilità, giusto provvedimento n. 164 del 10.01.08 dell'Ufficio del Genio Civile di Foggia. Gli immobili interessati sono di seguito riportati per Comune, fogli catastali e particelle: Comune di Apricena: Foglio 82, Particella 23, 43, 57, 64, 78, 91; Foglio 83, Particelle 18, 20; Comune di San Giovanni Rotondo Foglio 93, Particella 61; Foglio 94, Particella 14; Foglio 96, Particelle 17; Foglio 113, Particella 259. Comune di Rignano Garganico: Foglio 4, Particella 27; Foglio 20, Particella 51; Foglio 22, Particelle 48; Foglio 23, Particelle 81, 106, 140, 152; Foglio 32, Particelle 18, 21, 25, 274; Foglio 34, Particella 154; Comune di San Marco in Lamis: Foglio 113, Particelle 80; Foglio 116, Particelle 26, 86.

I presenti Decreti consultabili per esteso sul sito su riportato, saranno notificati alle ditte asservite nelle forme previste dalla legge; verranno registrati e trascritti affinché le risultanze degli atti e Registri Immobiliari catastali siano in tutto conformi al

dispositivo adottato con il presente atto, in esenzione di bolli ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 art. 22; costituisce provvedimento definitivo, ed avverso di esso è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente od al Presidente della Repubblica, nei termini rispettivamente di 60 giorni o 120 dalla comunicazione, notificazione o piena conoscenza dello stesso.

Il Presidente
Giancarlo Frattarolo

Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi

Appalti

ASL BA BARI

Bando di gara lavori di risanamento dei prospetti e delle facciate con sostituzione infissi e adeguamento alle norme sulla certificazione energetica dell'immobile sede P.O. Umberto I di Corato.

Denominazione dell'appalto: Lavori di risanamento dei prospetti e delle facciate, con sostituzione infissi, ed adeguamento alle norme sulla certificazione energetica dell'immobile sede del P.O. "Umberto I" di Corato.

Tipo di gara: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 3, comma 37 e dell'art. 55 del D.Lgs. 163/06.

Tipo di appalto: Esecuzione.

Luogo di esecuzione lavori: P.O. "Umberto I" Corato, Via Ruvo.

Importo appalto: (appalto con corrispettivo a corpo): euro 1.185.410,47 (compreso oneri sicurezza).

Oneri di sicurezza: euro 146.076,86 (non soggetti a ribasso).

Importo appalto soggetto a ribasso di gara: euro 1.039.333,61. Cat. di cui si costituisce l'opera (DPR 34/00): OG1 class. IV (prevalente).

Termine esecuzione: 300 gg. naturali consecutivi.

Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del

D.Lgs. 163/06 e dell'art. 91 del DPR 554/99, con l'adozione del metodo aggregativo - compensatore di cui all'allegato B del DPR 554/99, nel rispetto dei punteggi indicati nella tabella di cui al punto IV.2.1).

Criteri di aggiudicazione del Bando di gara e della procedura di valutazione indicata nel Disciplinare di gara.

Requisiti di partecipazione: Come da bando di gara.

Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 04.02.2011 ora 13, c/o il Protocollo Generale della Direzione della ASL BA, Via Lungomare Starita 6, 70123 BARI.

Disponibilità Bando e Disciplinare di gara: Amministrazione Aggiudicatrice, c/o l'Area Gestione Tecnica della ASL BA, c/o Ospedale Di Venere, Via Ospedale Di Venere 1, tel. 080.5015963, fax 080.5015940; il bando di gara integrale, il disciplinare e gli elaborati del progetto esecutivo posto a base di gara sono visionabili su www.asl.bari.it.

Il bando integrale ed il disciplinare sono, altresì, visionabili su www.serviziocontrattipubblici.it. Sopralluogo obbligatorio con rilascio di attestato.

Responsabile unico procedimento: Ing. Nicola Iacobellis, Area Gestione Tecnica ASL BA.

Data pubblicazione su GURI: 03.01.2011.

Il Direttore Area Gestione Tecnica
Ing. Sebastiano Carbonara

ASL BR BRINDISI

Avviso di gara per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione giornaliera e periodica dei presidi ospedalieri. Riapertura termini.

I.1) Azienda Sanitaria Locale BR., Via Napoli n. 8 - 72100 Brindisi, Tel. 0831536721/759 - Fax 0831536797, 0831536790;

II.1.5) RIAPERTURA TERMINI DI GARA DELLA PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA E PERIODICA DEI

PRESIDI OSPEDALIERI, DELLE STRUTTURE, E DEI DISTRETTI DELL'ASL BR. PER LA DURATA DI 36 MESI. CIG 0680559F09.

II.2.1) SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA pari ad euro 20.509.000 + i.v.a di cui euro 12.300.000 importo complessivo presunto per 36 mesi, (importo annuo di euro 4.100.000 oltre i.v.a.), oltre euro 8.200.000 + i.v.a. importo complessivo presunto per l'eventuale rinnovo biennale, ed euro 9.000,00 oneri per la sicurezza (rischi da interferenze) non soggetti a ribasso.

III.2.1) CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICA: si veda Disciplinare di Gara.
IV.1.1) PROCEDURA APERTA.

IV.2.1) AGGIUDICAZIONE in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

IV.3.4) TERMINE RICEZIONE RICHIESTE INFORMAZIONI: 24.02.2011 ore 14.00;

IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 04.03.2011 ore 14.00;

IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 11.03.2011 ore 10.00;

VI.3) Per quanto non indicato nel presente avviso, si rinvia al bando integrale e documentazione allegata, disponibile su: www.asl.brindisi.it.

VI.5) INVIO ALL'UPUUE: 23.12.2010.

II.2.1) IL PRECEDENTE BANDO E' STATO PUBBLICATO SULLA G.U.C.E. DEL 28.04.2010.

Il Direttore Generale
Dr. Rodolfo Rollo

ASL FG FOGGIA

Avviso di aggiudicazione servizio di vigilanza c/o i PP.OO. e strutture varie.

I.1) Azienda Sanitaria Locale FG, P.zza della

Libertà 1, 71121 Foggia, alla c.a. rag. Romolo De Francesco tel. 0881/884590 fax 0881/884625 aslf-patrimonio@libero.it.

II.1.1) Servizio di VIGILANZA presso i PP.OO. e strutture varie dell'A.S.L. FG.

II.1.2) Servizi, Cat. n. 23.

II.2.1) Valore finale totale dell'appalto (durata n. 36 mesi): euro 5.393.985,91 IVA esclusa.

IV.1.1) Procedura Aperta.

IV.2.1) Prezzo più basso.

IV.3.2) Bando di Gara pubblicato, il 9/02/10, sulla GUCE n. 2010/S27 - 038638.

V.1) Data di aggiudicazione: 9/11/2010.

V.3) Aggiudicatario:

- A) Metropol s.r.l. (V.le degli Artigiani 9, 71121 Foggia) per i Lotti nn. 1-3-5-6-7-8-11;
- B) Argo soc. coop. (Viale Fra' Daniele n. 26, 71042 Cerignola) per il Lotto n. 2;
- C) Città di Lucera soc. coop. (Piazza Tribunali 14, 71036 Lucera) per il Lotto n. 4;
- D) Vigilanza Garganica (Via Ciro Angelillis, c.n., 71018 Vico del Gargano) per i Lotti nn. 9-10.

VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 23.12.2010.

Il Responsabile del Procedimento
Rag. Romolo De Francesco

COMUNE DI BARLETTA

Bando di gara per la realizzazione di una piscina e servizi annessi in area adiacente al nuovo palazzetto dello sport.

Procedura aperta ai sensi dell'art. 37 quater, comma 1, lett. b) L. 109/94 per la "realizzazione di una piscina e servizi annessi in area adiacente al nuovo Palazzetto dello Sport".

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio previsto all'art. 21 comma 2, lett. b) L. 109/94 - offerta economicamente più vantaggiosa.

Importo complessivo dell'appalto euro 3.818.044,00 iva compresa.

Esecuzione: territorio urbano del Comune di Barletta.

Il bando integrale è consultabile sul sito internet all'indirizzo sopra riportato.

Possono partecipare alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti generali e dei requisiti di capacità economica-finanziaria-tecnica- professionale tutti elencati nello stesso bando, anche riuniti in raggruppamenti temporanei d'impresa.

L'istanza di partecipazione, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire a mezzo R/R del servizio postale o di agenzia di recapito o consegna a mano, all'Ufficio di protocollo generale entro le ore 13,00 del giorno 25.01.2011, corredate alle certificazioni e dichiarazioni indicate nel bando integrale, la cui copia è scaricabile dal sito internet suindicato.

Gli altri atti relativi al presente bando di gara sono richiedibili al servizio gare e appalti, Palazzo di Città, all'indirizzo di cui sopra.

Il Responsabile del procedimento è l'ing. Gaetano Domenico Pierro.

Data di trasmissione al G.U.R.I.: 14.12.2010.

Barletta, lì 14.12.2010

Il Presidente di Gara
Ing. Sebastiano Domenico Pierro

COMUNE DI VILLA CASTELLI

Bando di gara per l'affidamento del servizio tesoreria.

1. Stazione appaltante: Comune di Villa Castelli
Piazza Municipio n. 1 - 72029 Villa Castelli (BR) tel. 0831869220 - 0831869205, fax 0831860130, C.F. 00205780745.

2. Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta.

3. Forma dell'appalto: appalto di servizi.
4. Oggetto ed entità dell'appalto: Affidamento Servizio di Tesoreria Comunale;
5. Termine d'esecuzione e penalità: dettagliatamente specificato nel capitolato speciale d'appalto.
6. Scadenza per la presentazione delle offerte: le offerte dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Villa Castelli sito in Piazza Municipio n. 1, a pena di esclusione entro le ore 13,00 del 28/01/2011 (termine perentorio). Non saranno ammesse le domande pervenute oltre tale termine, a nulla valendo la data di spedizione all'Ufficio postale. Le offerte devono essere redatte in lingua italiana.
7. Apertura delle offerte in seduta pubblica: 04/02/2011 alle ore 10,00, presso la sede del Comune di Villa Castelli, vedi punto 1). Possono assistere legali rappresentanti, procuratori o incaricati dei concorrenti
8. Cauzioni e garanzie: dettagliatamente specificato nel bando e capitolato speciale di appalto.
9. Criterio di aggiudicazione: offerta economica più vantaggiosa ex art. 83 D.Lgs. L. n. 163/2006.
10. Responsabile del procedimento: Rag. Francesco Muoio. Tel. 0831869217 - fax: 0831860130. I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati nel bando e nel capitolato di gara che possono essere richiesti presso l'Ufficio Ragioneria di questo Ente, nelle ore d'ufficio escluso il sabato.

Lì, 30/12/2010

Il Responsabile del Settore
Rag. Francesco Muoio

Concorsi

REGIONE PUGLIA SERVIZIO SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA

Avviso sorteggio componenti regionali commissione selezione pubblica stabilizzazione Dirigente Medico - disciplina Ginecologia ed Ostetricia - ASL BR - Brindisi.

SI RENDE NOTO

che il primo lunedì successivo al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nella stanza n. 25, terzo piano dell'Assessorato alle Politiche della Salute, sito in Viale dei Caduti di tutte le Guerre n. 15 di Bari, in applicazione dell'art. 12 del Regolamento Regionale 29 settembre 2009, n. 20, attuativo della Legge Regionale n. 15/2008, saranno effettuate alle ore 9,00 da parte dell'apposita Commissione, all'uopo costituita, le operazioni di sorteggio previste dal D.P.R. n. 483/97, relative alla sostituzione dei componenti regionali effettivo e supplente in stato di quiescenza, precedentemente designati in seno alla commissione esaminatrice per la selezione relativa alla stabilizzazione di n. 1 posto di Dirigente Medico della disciplina di Ginecologia ed Ostetricia, indetta dall'ASL BR di Brindisi.

Qualora il giorno prefissato, come innanzi indicato, risulti festivo, le operazioni di sorteggio saranno rinviate al primo giorno successivo non festivo.

Il presente avviso vale come notifica agli interessati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, del citato D.P.R. n. 483/97.

Il Dirigente del Servizio
Silvia Papini

ARES PUGLIA BARI

Avviso di pubblica selezione per titoli e colloquio n. 1 interprete-mediatore linguistico c/o URP di Taranto.

In esecuzione della deliberazione n. 269 del 23/12/2010 è indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 Incarico di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, e sotto il coordinamento del Committente, senza vincolo di subordinazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e 2229 e seguenti del codice civile, per la realizzazione delle attività di ricerca di cui al Progetto INMP F.O.R.U.M. "FAVORIRE OPPORTUNITA' DI RICERCA ATTRAVERSO URP MULTICULTURALI", presso l'URP dell'Asl di Taranto.

1. Requisiti per la partecipazione alla selezione

Per la partecipazione alla presente selezione i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti Generali:

- Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
- Idoneità fisica all'impiego, senza alcuna prescrizione lavorativa per lo svolgimento della Funzione richiesta. L'accertamento dell'idoneità fisica è effettuato per il tramite dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.
- Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere all'impiego coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo.
- Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo nazionale di lavoro.
- Ai sensi dell'art.3, comma 6 della legge n.127/1997, la partecipazione alla presente selezione non è soggetta a limiti di età.

- I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea devono possedere ai sensi del DPCM 7 febbraio 1994, n. 174 e, quindi dichiarare in domanda, i seguenti requisiti:
 - a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 - b) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica
 - c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

Requisiti Specifici

- Laurea triennale in Lingue e Letterature Straniere (Inglese e Francese).
- Documentata esperienza nell'ambito delle attività di Mediazione Interculturale.

I Requisiti Generali e Specifici di ammissione devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione alla Selezione.

2. Modalità e termini di presentazione della domanda

La domanda che ciascun candidato deve presentare, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata e spedita in plico raccomandato con avviso di ricevimento al Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Sanitaria - via Caduti di Tutte le Guerre, n. 15 - 70126 Bari, **entro il termine perentorio del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia**. Se il giorno di scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine di spedizione della domanda è perentorio. Le domande spedite successivamente al termine non verranno prese in considerazione. Ugualmente non verranno prese in considerazione, per le esigenze operative dell'Agenzia, le domande e la documentazione che, benché spedita nel termine di scadenza, pervengano materialmente successivamente all'adozione del provvedimento deliberativo di nomina del vincitore della selezione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

- a) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;

- b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'art.11 del DPR /761/1979 ed all'art.2 - comma 1 del DPR 487/1994. In applicazione dell'art.1, punto 1) del D.lgs. 165/2001 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro;
- c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti penali pendenti;
- e) **il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti dal Bando.**
- f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
- h) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenza o preferenze;
- i) il domicilio ed il recapito telefonico presso il quale deve essere fatta all'aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.

La domanda che il candidato presenta va firmata in calce senza alcuna autentica (art.3 comma 5 Legge 127/1997).

La mancata sottoscrizione della domanda o l'omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei requisiti richiesti per l'ammissione **determina l'esclusione dalla presente selezione.**

Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, **ivi compreso un curriculum formativo e professionale**, redatto su carta semplice datato, firmato e debitamente documentato.

Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente. la numerazione dovrà corrispondere esattamente a quella riportata nell'Elenco dei Documenti da allegare alla domanda.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero

autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Chi intende avvalersi dell'autocertificazione deve produrre copia fotostatica non autenticata dei titoli e delle pubblicazioni, accompagnati da apposita "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" (art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445).

In luogo delle certificazioni rilasciate dall'Autorità competente, il candidato può presentare in carta semplice e senza autentica di firma dichiarazioni sostitutive e, più precisamente:

- a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: art.46, DPR 28/12/2000 n. 445 (es. stato di famiglia, iscrizione all'albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione);
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell'elenco di cui all'art. 46 DPR 445 (es. attività di servizio, borse di studio, incarichi libero professionali, docenze, partecipazione a congressi, convegni o seminari, conformità di copie agli originali).

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve essere accompagnata da fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore. L'omessa presentazione del documento comporta la non ammissione alla selezione.

La dichiarazione resa dal candidato in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre; **l'omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.**

Con particolare riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve contenere l'esatta denominazione dell'Ente, la qualifica, **il tipo di rapporto di lavoro subordinato** (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno, tempo definito, part-time), **le date di inizio e conclusione della prestazione lavorativa, nonché le eventuali interruzioni** (aspettative - nel caso di servizio prestato presso pubbliche amministrazioni -, sospensioni ecc), **l'orario di lavoro** e quant'altro necessario per valutare il servizio stesso.

Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta **con rapporto di lavoro autonomo**

ovvero altre tipologie (collaborazione coordinata e continuata a progetto, borsista, docente, incarico libero-professionale, consulente, contratto d'opera professionale, ecc) occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (**tipologia dell'attività, periodo di inizio e termine dell'attività, sede di svolgimento della stessa**).

L'omissione anche di un solo elemento sopra indicato, sia per il rapporto di lavoro subordinato, sia per il rapporto di lavoro autonomo, comporta la non valutazione del titolo autocertificato.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate in fotocopia semplice, ai sensi dell'art. 19 del citato DPR 445/2000, accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, con la quale il candidato attesta che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell'autocertificazione sono conformi agli originali.

In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000 il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fatte salve le relative conseguenze penali.

Alla domanda deve essere altresì unito, in carta semplice, un Elenco dei Documenti e dei titoli presentati.

3. Commissione Esaminatrice

La selezione dei candidati sarà effettuata dalla Commissione Esaminatrice nominata, con atto formale, del Direttore Generale.

La Commissione procederà alla scelta del candidato sulla scorta della valutazione comparativa dei singoli curricula e della prova colloquio. Il punteggio complessivo a disposizione per la valutazione è di 100 punti, suddivisi in 60 punti per la prova colloquio e 40 punti per i titoli.

La Commissione procede, in via preventiva, a stabilire i criteri per la valutazione di ciascun titolo posseduto dai candidati.

Titoli, punti 40, così suddivisi:

- Curriculum formativo (punti 20)
 - a) titoli accademici, di studio e curriculum formativo, con particolare rilievo per la formazione

acquisita attraverso seminari, corsi di formazione/aggiornamento per Mediatori Transculturali secondo i programmi formativi dell'INMP (punti 15),

- b) Pubblicazioni e titoli scientifici attinenti le competenze richieste (punti 5)
- Curriculum Professionale (punti 20)
 - a) esperienze lavorative, con particolare rilievo per quelle svolte nell'area delle Politiche Migratorie.

Prova colloquio, punti 60.

La prova colloquio verterà sulle materie oggetto dell'incarico. In particolare, nella prova colloquio sarà verificata la conoscenza della **lingua inglese e francese**.

L'avviso della prova colloquio dovrà essere notificato ai candidati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento almeno 10 giorni prima di quello in cui essi devono sostenerla.

Il candidato che non si presenta alla prova colloquio nel giorno stabilito si considera rinunciatario e viene escluso dalla selezione.

Alla prova colloquio i candidati devono presentarsi muniti di documento di identità in corso di validità.

4. Graduatoria

La Commissione esaminatrice redige la graduatoria di merito.

La graduatoria viene redatta tenendo conto del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella valutazione dei titoli e nella prova colloquio.

A parità di punteggio trovano applicazione le preferenze previste dall'art.5, commi 4 e 5 del DPR 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i.

La graduatoria finale è approvata con successivo provvedimento del Direttore Generale.

5. Conferimento dell'incarico

Il conferimento dell'incarico di prestazione d'opera professionale avverrà mediante la stipula di un Contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 - 2229 e seguenti del codice civile, trattandosi di prestazioni professionali di natura intellettuale, senza vincolo di subordinazione.

Il predetto Contratto sarà stipulato tra il Direttore Generale ed il candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito, il quale sarà invitato, ai fini della stipula del contratto, a presentare formale accettazione entro 7 giorni dalla data di conferimento dell'incarico, oltre che, entro 30 giorni dal conferimento i seguenti documenti:

1. originale o copia autentica del titolo di studio di accesso alla presente selezione;
2. l'ulteriore documentazione, in originale, comprovante il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
3. estratto dell'atto di nascita;
4. certificato di cittadinanza italiana;
5. certificato di iscrizione nelle liste elettorali;
6. certificato generale del casellario giudiziale;
7. copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare ovvero, per gli esentati, il certificato di esito definitivo di leva;
8. certificato dei servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni con le indicazioni delle cause di risoluzione dei rapporti di impiego;
9. dichiarazione di non trovarsi in uno degli stati di incompatibilità di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001;
10. ogni altra documentazione resa in forma autocertificata nella presentazione della domanda di partecipazione all'Avviso, risultata utile ai fini della formulazione della graduatoria di merito;
11. eventuali titoli che hanno dato diritto ad usufruire della preferenza a parità di valutazione.

Il contratto conterrà gli obiettivi specifici assegnati nell'ambito del Progetto da realizzare, la durata e l'oggetto dell'attività.

Il Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, parte seconda, della tariffa di cui al DPR 131/86 ed è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 25 della tabella di cui all'allegato B del DPR 642/72 e s.m.i.

In caso di registrazione le spese relative saranno a carico del richiedente.

Il candidato sarà dichiarato rinunciatario qualora non si presenti, entro il termine fissato di 7 giorni, per l'accettazione dell'incarico, e verrà dichiarato decaduto nel caso non produca la documentazione richiesta entro trenta giorni dal conferimento del-

l'incarico. In entrambi i casi l'incarico potrà essere conferito mediante scorrimento della graduatoria.

6. Durata e svolgimento dell'incarico

L'incarico decorrerà dalla data di stipula del Contratto individuale ed avrà scadenza il 31/07/2011, data entro cui le attività progettuali dovranno concludersi.

Il candidato vincitore sarà assegnato all'URP dell'ASL di Taranto.

L'attività e l'articolazione dell'orario verranno svolte nel rispetto degli indirizzi fissati dal Responsabile dell'U.O. di assegnazione del Progetto.

7. Corrispettivo

Il corrispettivo lordo per la collaborazione prestata sarà di complessivi **euro 9.857,00**.

L'importo spettante verrà corrisposto in rate mensili posticipate, entro il giorno 5 del mese successivo, previa acquisizione dell'attestazione dell'avvenuto svolgimento delle attività da parte del Responsabile dell'U.O. di assegnazione

L'importo di euro 9,857,00 è espresso al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del lavoratore e del Committente.

8. Trattamento dei dati personali

Ai fini dell'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 sulla tutela della riservatezza, si informa che i dati personali raccolti da questa Agenzia (Ares), titolare del trattamento, saranno utilizzati per le sole finalità inerenti allo svolgimento della selezione ed alla gestione degli eventuali contratti di collaborazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

9. Norme Finali

L'Ares si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio di modificare, prorogare, sospendere o annullare il presente Avviso, senza l'obbligo di **comunicare** i motivi e senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta.

La partecipazione alla presente selezione comporta da parte dei candidati l'accettazione incondizionata di tutte le clausole ivi previste.

Il Direttore Generale
Dott. Francesco Bux

ARES PUGLIA BARI

Avviso di pubblica selezione per titoli e colloquio n. 8 mediatori interculturali e/o transculturali.

In esecuzione della deliberazione n. 269 del 23/12/2010 è indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 8 Incarichi di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, e sotto il coordinamento del Committente, senza vincolo di subordinazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e 2229 e seguenti del codice civile, per la realizzazione delle attività di ricerca di cui al Progetto INMP F.O.R.U.M. "FAVORIRE OPPORTUNITA' DI RICERCA ATTRAVERSO URP MULTICULTURALI".

I candidati vincitori della selezione saranno assegnati alle seguenti sedi:

1. n. 1 Mediatore presso la sede del Coordinamento Scientifico INMP AOU Policlinico Consoziale di Bari;
2. n. 2 Mediatori presso l'URP della Asl di Brindisi, cui saranno assegnate anche funzioni di Segreteria Scientifica;
3. n. 1 Mediatore presso l'URP della Asl di Taranto;
4. n. 4 Mediatori presso l'URP della Asl di Lecce.

1. Requisiti per la partecipazione alla selezione

Per la partecipazione alla presente selezione i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti Generali:

- Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
- Idoneità fisica all'impiego, senza alcuna prescrizione lavorativa per lo svolgimento della Funzione richiesta. L'accertamento dell'idoneità fisica è effettuato per il tramite dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.
- Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere all'impiego coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo.
- Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per

persistente insufficiente rendimento o decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo nazionale di lavoro.

- Ai sensi dell'art. 3, comma 6 della legge n.127/1997, la partecipazione alla presente selezione non è soggetta a limiti di età.
- I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea devono possedere ai sensi del DPCM 7 febbraio 1994, n. 174 e, quindi dichiarare in domanda, i seguenti requisiti:
 - a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 - b) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica
 - c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
- In caso di cittadini extracomunitari è richiesta copia del regolare Permesso di Soggiorno e/o Carta di soggiorno.

Requisiti Specifici

- Laurea triennale.

oppure

- Diploma di scuola media superiore o titolo equivalente riconosciuto, se straniero, e Attestato di partecipazione ad un corso di formazione (**non inferiore a seicento ore**) per mediatori culturali ovvero interculturali ovvero transculturali organizzato dalla Regione Puglia o altre Regioni insistenti sul territorio italiano, tramite Enti di formazione riconosciuti dalle Regioni stesse.
- Documentata conoscenza di almeno una lingua straniera;

I Requisiti Generali e Specifici di ammissione devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione alla Selezione.

2. Modalità e termini di presentazione della domanda

La domanda che ciascun candidato deve presentare, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata e spedita in plico raccomandato con avviso di ricevimento al Direttore Generale dell'Agenzia

Regionale Sanitaria - via Caduti di Tutte le Guerre, n. 15 - 70126 Bari, **entro il termine perentorio del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia**. Se il giorno di scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine di spedizione della domanda è perentorio. Le domande spedite successivamente al termine non verranno prese in considerazione. Ugualmente non verranno prese in considerazione, per le esigenze operative dell'Agenzia, le domande e la documentazione che, benché spedita nel termine di scadenza, pervengano materialmente successivamente all'adozione del provvedimento deliberativo di nomina del vincitore della selezione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

- a) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
- b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'art.11 del DPR 761/1979 ed all'art.2 - comma 1 del DPR 487/1994. In applicazione dell'art.1, punto 1) del D.lgs. 165/2001 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro;
- c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti penali pendenti;
- e) **il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti dal Bando. Il candidato dovrà specificare la lingua straniera conosciuta;**
- f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
- h) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenza o preferenze;
- i) il domicilio ed il recapito telefonico presso il quale deve essere fatta all'aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.

La domanda che il candidato presenta va firmata in calce senza alcuna autentica (art.3 comma 5 Legge 127/1997).

La mancata sottoscrizione della domanda o l'omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei requisiti richiesti per l'ammissione **determina l'esclusione dalla presente selezione.**

Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, **ivi compreso un curriculum formativo e professionale**, redatto su carta semplice datato, firmato e debitamente documentato.

Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente. la numerazione dovrà corrispondere esattamente a quella riportata nell'Elenco dei Documenti da allegare alla domanda.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Chi intende avvalersi dell'autocertificazione deve produrre copia fotostatica non autenticata dei titoli e delle pubblicazioni, accompagnati da apposita "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" (art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445).

In luogo delle certificazioni rilasciate dall'Autorità competente, il candidato può presentare in carta semplice e senza autentica di firma dichiarazioni sostitutive e, più precisamente:

- a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: art.46, DPR 28/12/2000 n. 445 (es. stato di famiglia, iscrizione all'albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione);
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell'elenco di cui all'art. 46 DPR 445 (es. attività di servizio, borse di studio, incarichi libero professionali, docenze, partecipazione a congressi, convegni o seminari, conformità di copie agli originali).

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve essere accompagnata da fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore. L'omessa presentazione del docu-

mento comporta la non ammissione alla selezione.

La dichiarazione resa dal candidato in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre; **l'omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.**

Con particolare riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve contenere l'esatta denominazione dell'Ente, la qualifica, **il tipo di rapporto di lavoro subordinato** (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno, tempo definito, part-time), **le date di inizio e conclusione della prestazione lavorativa, nonché le eventuali interruzioni** (aspettative - nel caso di servizio prestato presso pubbliche amministrazioni -, sospensioni ecc), **l'orario di lavoro** e quant'altro necessario per valutare il servizio stesso.

Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta **con rapporto di lavoro autonomo ovvero altre tipologie** (collaborazione coordinata e continuata a progetto, borsista, docente, incarico libero-professionale, consulente, contratto d'opera professionale, ecc) occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (**tipologia dell'attività, periodo di inizio e termine dell'attività, sede di svolgimento della stessa**).

L'omissione anche di un solo elemento sopra indicato, sia per il rapporto di lavoro subordinato, sia per il rapporto di lavoro autonomo, comporta la non valutazione del titolo autocertificato.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate in fotocopia semplice, ai sensi dell'art. 19 del citato DPR 445/2000, accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, con la quale il candidato attesta che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell'autocertificazione sono conformi agli originali.

In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000 il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fatte salve le relative conseguenze penali.

Alla domanda deve essere altresì unito, in carta semplice, un Elenco dei Documenti e dei titoli presentati.

3. Commissione Esaminatrice

La selezione dei candidati sarà effettuata dalla Commissione Esaminatrice di seguito indicata:

Presidente - dott.ssa Giuseppina Scarano - Dirigente Struttura Informazione e Comunicazione Istituzionale - ASL Brindisi;

Componente - Dott. Vito Giovannetti - Dirigente Responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico - Asl Taranto

Componente - Dott.ssa Sonia Giausa - Dirigente Responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico - Asl Lecce.

In relazione alla lingua indicata dal candidato, la Commissione sarà integrata dall'Esperto linguistico, con provvedimento formale del Direttore Generale.

Svolgerà le funzioni di Segretario la sig.ra Teresa Bonadie, Collaboratore Amministrativo Esperto - Istituto Tumori di Bari "Giovanni Paolo II".

La Commissione procederà alla scelta del candidato sulla scorta della valutazione comparativa dei singoli curricula e della prova colloquio. Il punteggio complessivo a disposizione per la valutazione è di 100 punti, suddivisi in 60 punti per la prova colloquio e 40 punti per i titoli.

La Commissione procede, in via preventiva, a stabilire i criteri per la valutazione di ciascun titolo posseduto dai candidati.

Titoli, punti 40, così suddivisi:

- Curriculum formativo (punti 20)
 - a) titoli accademici, di studio e curriculum formativo, con particolare rilievo per la formazione acquisita attraverso seminari, corsi di formazione/aggiornamento per Mediatori secondo i programmi formativi dell'INMP (punti 15),
 - b) Pubblicazioni e titoli scientifici attinenti le competenze richieste (punti 5)
- Curriculum Professionale (punti 20)
 - a) esperienze lavorative, con particolare rilievo per quelle svolte nel settore della mediazione transculturale e/o interculturale in area socio-sanitaria.

Prova colloquio, punti 60.

La prova colloquio verterà sulle materie oggetto

dell'incarico. In particolare, nella prova colloquio sarà verificata la conoscenza della lingua italiana e della lingua straniera indicata dal candidato.

L'avviso della prova colloquio dovrà essere notificato ai candidati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento almeno 10 giorni prima di quello in cui essi devono sostenerla.

Il candidato che non si presenta alla prova colloquio nel giorno stabilito si considera rinunciario e viene escluso dalla selezione.

Alla prova colloquio i candidati devono presentarsi muniti di documento di identità in corso di validità. Nel caso di cittadino extracomunitario, il documento di identità in corso di validità e il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno.

4. Graduatoria

La Commissione esaminatrice redige la graduatoria di merito.

La graduatoria viene redatta tenendo conto del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella valutazione dei titoli e nella prova colloquio.

A parità di punteggio trovano applicazione le preferenze previste dall'art.5, commi 4 e 5 del DPR 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i.

La graduatoria finale è approvata con successivo provvedimento del Direttore Generale.

5. Conferimento dell'incarico

Il conferimento dell'incarico di prestazione d'opera professionale avverrà mediante la stipula di un Contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 - 2229 e seguenti del codice civile, trattandosi di prestazioni professionali di natura intellettuale, senza vincolo di subordinazione.

Il predetto Contratto sarà stipulato tra il Direttore Generale ed i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito (n. 8), i quali saranno invitati, ai fini della stipula del contratto, a presentare formale accettazione entro 7 giorni dalla data di conferimento dell'incarico, oltre che, entro 30 giorni dal conferimento i seguenti documenti:

1. originale o copia autentica del diploma di laurea ovvero originale o copia autenticata del diploma di scuola media superiore o titolo equivalente riconosciuto, se straniero, e Attestato di partecipazione ad un corso di formazione (**non**

inferiore a seicento ore) per mediatori culturali ovvero interculturali ovvero transculturali organizzato dalla Regione Puglia o altre Regioni insistenti sul territorio italiano, tramite Enti di formazione riconosciuti dalle Regioni stesse.

2. l'ulteriore documentazione, in originale, comprovante il possesso dei requisiti specifici di ammissione.
3. estratto dell'atto di nascita;
4. certificato di cittadinanza italiana;
5. certificato di iscrizione nelle liste elettorali;
6. certificato generale del casellario giudiziale;
7. copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare ovvero, per gli esentati, il certificato di esito definitivo di leva;
8. certificato dei servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni con le indicazioni delle cause di risoluzione dei rapporti di impiego;
9. dichiarazione di non trovarsi in uno degli stati di incompatibilità di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001.
10. Ogni altra documentazione resa in forma autocertificata nella presentazione della domanda di partecipazione all'Avviso, risultata utile ai fini della formulazione della graduatoria di merito.
11. Eventuali titoli che hanno dato diritto ad usufruire della preferenza a parità di valutazione.

Il contratto conterrà gli obiettivi specifici assegnati nell'ambito del Progetto da realizzare, la durata e l'oggetto dell'attività.

Il Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, parte seconda, della tariffa di cui al DPR 131/86 ed è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 25 della tabella di cui all'allegato B del DPR 642/72 e s.m.i.

In caso di registrazione le spese relative saranno a carico del richiedente.

Il candidato sarà dichiarato rinunciataro qualora non si presenti, entro il termine fissato di 7 giorni, per l'accettazione dell'incarico, e verrà dichiarato decaduto nel caso non produca la documentazione richiesta entro trenta giorni dal conferimento dell'incarico. In entrambi i casi l'incarico potrà essere conferito mediante scorrimento della graduatoria.

6. Durata e svolgimento dell'incarico

L'incarico decorrerà dalla data di stipula del

Contratto individuale ed avrà scadenza il 31/07/2011, data entro cui le attività progettuali dovranno concludersi.

I candidati risultati vincitori della Selezione (n. 8) eserciteranno il diritto di opzione per l'assegnazione all'Unità Operativa, secondo l'ordine della graduatoria.

Le sedi di assegnazione sono:

- n. 1 unità presso la AOU Policlinico di Bari - Coordinamento Scientifico INMP;
- n. 2 unità presso l'URP della Asl di Brindisi, cui saranno assegnate anche le funzioni di Segreteria Scientifica;
- n. 1 unità presso l'URP della Asl di Taranto;
- n. 4 unità presso l'URP della Asl di Lecce.

L'attività e l'articolazione dell'orario verranno svolte nel rispetto degli indirizzi fissati dai rispettivi Responsabili delle UU.OO. di assegnazione del Progetto.

7. Corrispettivo

Il corrispettivo lordo per la collaborazione prestata sarà di complessivi:

euro 9.857,00 per i Mediatori assegnati al Centro di Coordinamento presso l'AOU Policlinico Consorziale di Bari, presso l'URP dell'Asl di Taranto, presso l'URP dell'Asl di Lecce.

euro 11.142,50 per i n. 2 Mediatori assegnati all'URP dell'Asl di Brindisi, che svolgeranno anche funzioni di Segreteria Scientifica.

L'importo spettante verrà corrisposto in rate mensili posticipate, entro il giorno 5 del mese successivo, previa acquisizione dell'attestazione dell'avvenuto svolgimento delle attività da parte del Responsabile dell'U.O. di assegnazione

L'importo di euro 9,857,00 e l'importo di euro 11.142,50 sono espressi al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del lavoratore e del Committente.

8. Trattamento dei dati personali

Ai fini dell'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 sulla tutela della riservatezza, si informa che i dati personali raccolti da questa Agenzia (Ares), titolare del trattamento, saranno utilizzati per le sole finalità inerenti allo svolgimento della selezione ed alla gestione degli eventuali contratti di collaborazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

9. Norme Finali

L'Ares si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio di modificare, prorogare, sospendere o annullare il presente Avviso, senza l'obbligo di **comunicare** i motivi e senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta.

La partecipazione alla presente selezione comporta da parte dei candidati l'accettazione incondizionata di tutte le clausole ivi previste.

Il Direttore Generale
Dott. Francesco Bux

ARES PUGLIA BARI

Avviso di pubblica selezione per titoli e colloquio n. 1 sociologo senior - dottore di ricerca - in qualità di responsabile scientifico.

In esecuzione della deliberazione n. 269 del 23/12/2010 è indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, e sotto il coordinamento del Committente, senza vincolo di subordinazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e 2229 e seguenti del codice civile, per la realizzazione del Progetto F.O.R.U.M. " FAVORIRE OPPORTUNITA' DI RICERCA ATTRAVERSO URP MULTICULTURALI ", da assegnare all'U.O. dell'Osservatorio Provinciale Immigrazione (OPI) di Lecce.

1. Requisiti per la partecipazione alla selezione

Per la partecipazione alla presente selezione i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti Generali:

- Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
- Idoneità fisica all'impiego, senza alcuna prescrizione lavorativa per lo svolgimento della Funzione richiesta. L'accertamento dell'idoneità fisica è effettuato per il tramite dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.

- Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere all'impiego coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo.
- Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo nazionale di lavoro.
- Ai sensi dell'art.3, comma 6 della legge n.127/1997, la partecipazione alla presente selezione non è soggetta a limiti di età.
- I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea devono possedere ai sensi del DPCM 7 febbraio 1994, n. 174 e, quindi dichiarare in domanda, i seguenti requisiti:
 - a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 - b) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica
 - c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

Requisiti Specifici

- Laurea Specialistica o quadriennale (vecchio ordinamento) in Sociologia;
- Titolo di dottore di ricerca in Sociologia delle Migrazioni o settori disciplinari affini
- Documentata esperienza, almeno decennale, nell'attività di ricerca sociale, mediante la progettazione di strumenti di rilevazione dei dati, l'utilizzo di metodologie quantitative e qualitative e la realizzazione di ricerche e di analisi in campo sociologico, per conto di enti e/o Istituti di Ricerca pubblici e privati ovvero Osservatori Sociali promossi da Enti locali.
- Documentata esperienza nella redazione di report di ricerca.

I Requisiti Generali e Specifici di ammissione devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione alla Selezione.

2. Modalità e termini di presentazione della domanda

La domanda che ciascun candidato deve presen-

tare, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata e spedita in plico raccomandato con avviso di ricevimento al Direttore Generale dell'Agenda Regionale Sanitaria - via Caduti di Tutte le Guerre, n. 15 - 70126 Bari, **entro il termine perentorio del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.** Se il giorno di scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine di spedizione della domanda è perentorio. Le domande spedite successivamente al termine non verranno prese in considerazione. Ugualmente non verranno prese in considerazione, per le esigenze operative dell'Agenda, le domande e la documentazione che, benché spedita nel termine di scadenza, pervengano materialmente successivamente all'adozione del provvedimento deliberativo di nomina del vincitore della selezione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

- a) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
- b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'art. 11 del DPR 761/1979 ed all'art. 2 - comma 1 del DPR 487/1994. In applicazione dell'art.1, punto 1) del D.lgs. 165/2001 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro;
- c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti penali pendenti;
- e) **il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti dal Bando;**
- f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
- h) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenza o preferenze;
- i) il domicilio ed il recapito telefonico presso il quale deve essere fatta all'aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.

La domanda che il candidato presenta va firmata in calce senza alcuna autentica (art.3 comma 5 Legge 127/1997).

La mancata sottoscrizione della domanda o l'omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei requisiti richiesti per l'ammissione **determina l'esclusione dalla presente selezione.**

Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, **ivi compreso un curriculum formativo e professionale**, redatto su carta semplice datato, firmato e debitamente documentato.

Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente. la numerazione dovrà corrispondere esattamente a quella riportata nell'Elenco dei Documenti da allegare alla domanda.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Chi intende avvalersi dell'autocertificazione deve produrre copia fotostatica non autenticata dei titoli e delle pubblicazioni, accompagnati da apposita "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" (art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445).

In luogo delle certificazioni rilasciate dall'Auto-rità competente, il candidato può presentare in carta semplice e senza autentica di firma dichiarazioni sostitutive e, più precisamente:

- a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: art.46, DPR 28/12/2000 n. 445 (es. stato di famiglia, iscrizione all'albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione);
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell'elenco di cui all'art. 46 DPR 445 (es. attività di servizio, borse di studio, incarichi libero professionali, docenze, partecipazione a congressi, convegni o seminari, conformità di copie agli originali).

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve essere accompagnata da fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore. L'omessa presentazione del docu-

mento comporta la non ammissione alla selezione.

La dichiarazione resa dal candidato in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre; **l'omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.**

Con particolare riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve contenere l'esatta denominazione dell'Ente, la qualifica, **il tipo di rapporto di lavoro subordinato** (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno, tempo definito, part-time), **le date di inizio e conclusione della prestazione lavorativa, nonché le eventuali interruzioni** (aspettative - nel caso di servizio prestato presso pubbliche amministrazioni -, sospensioni ecc), **l'orario di lavoro** e quant'altro necessario per valutare il servizio stesso.

Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta **con rapporto di lavoro autonomo ovvero altre tipologie** (collaborazione coordinata e continuata a progetto, borsista, docente, incarico libero-professionale, consulente, contratto d'opera professionale, ecc) occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (**tipologia dell'attività, periodo di inizio e termine dell'attività, sede di svolgimento della stessa**).

L'omissione anche di un solo elemento sopra indicato, sia per il rapporto di lavoro subordinato, sia per il rapporto di lavoro autonomo, comporta la non valutazione del titolo autocertificato.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate in fotocopia semplice, ai sensi dell'art. 19 del citato DPR 445/2000, accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, con la quale il candidato attesta che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell'autocertificazione sono conformi agli originali.

In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000 il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fatte salve le relative conseguenze penali.

Alla domanda deve essere altresì unito, in carta semplice, un Elenco dei Documenti e dei titoli presentati.

3. Commissione Esaminatrice

La selezione dei candidati sarà effettuata dalla Commissione Esaminatrice di seguito indicata:

Presidente - Dott.ssa Sonia Giausa - Dirigente Responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico - Asl Lecce;

Componente - dott.ssa Giuseppina Scarano - Dirigente Struttura Informazione e Comunicazione Istituzionale - ASL Brindisi;

Componente - Dott. Vito Giovannetti - Dirigente Responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico - Asl Taranto

Svolgerà le funzioni di Segretario la sig.ra Teresa Bonadie, Collaboratore Amministrativo Esperto - Istituto Tumori di Bari "Giovanni Paolo II".

La Commissione procederà alla scelta del candidato sulla scorta della valutazione comparativa dei singoli curricula e della prova colloquio. Il punteggio complessivo a disposizione per la valutazione è di 100 punti, suddivisi in 60 punti per la prova colloquio e 40 punti per i titoli.

La Commissione procede, in via preventiva, a stabilire i criteri per la valutazione di ciascun titolo posseduto dai candidati.

Titoli, punti 40, così suddivisi:

- Curriculum formativo (punti 20)
 - a) titoli accademici, di studio e curriculum formativo, con particolare rilievo per la formazione acquisita sulle Metodologie e Tecniche della Ricerca Sociale e sulle tematiche oggetto della ricerca. (punti 15),
 - b) Pubblicazioni e titoli scientifici attinenti le competenze richieste (punti 5)

- Curriculum Professionale (punti 20)
 - a) esperienze lavorative, con particolare rilievo per quelle che hanno comportato l'acquisizione di abilità e competenze organizzative, di pianificazione, di analisi, di comunicazione, di collaborazione in relazioni con il pubblico. Esperienza di docenza maturata nell'ambito di corsi di formazione e/o Master sulle tematiche migratorie.

Prova colloquio, punti 60.

La prova colloquio verterà sulle materie oggetto dell'incarico.

L'avviso della prova colloquio dovrà essere notificato ai candidati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento almeno 10 giorni prima di quello in cui essi devono sostenerla.

Il candidato che non si presenta alla prova colloquio nel giorno stabilito si considera rinunciario e viene escluso dalla selezione.

Alla prova colloquio i candidati devono presentarsi muniti di documento di identità in corso di validità.

4. Graduatoria

La Commissione esaminatrice redige la graduatoria di merito.

La graduatoria viene redatta tenendo conto del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella valutazione dei titoli e nella prova colloquio.

A parità di punteggio trovano applicazione le preferenze previste dall'art.5, commi 4 e 5 del DPR 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i.

La graduatoria finale è approvata con successivo provvedimento del Direttore Generale.

5. Conferimento dell'incarico

Il conferimento dell'incarico di prestazione d'opera professionale avverrà mediante la stipula di un Contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 - 2229 e seguenti del codice civile, trattandosi di prestazioni professionali di natura intellettuale, senza vincolo di subordinazione.

Il predetto Contratto sarà stipulato tra il Direttore Generale ed il candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito, il quale sarà invitato, ai fini della stipula del contratto, a presentare formale accettazione entro 7 giorni dalla data di conferimento dell'incarico, oltre che, entro 30 giorni dal conferimento i seguenti documenti:

1. originale o copia autentica del diploma di laurea;
2. la documentazione, in originale, comprovante il possesso dei requisiti specifici di ammissione (Titolo di dottore di ricerca in Sociologia delle Migrazioni o settori disciplinari affini; documentata esperienza, almeno decennale, nell'at-

tività di ricerca sociale, mediante la progettazione di strumenti di rilevazione dei dati, l'utilizzo di metodologie quantitative e qualitative e la realizzazione di ricerche e di analisi in campo sociologico, per conto di enti e/o Istituti di Ricerca pubblici e privati ed in particolare Osservatori Sociali promossi da Enti locali; documentata esperienza nella redazione di report di ricerca)

3. estratto dell'atto di nascita;
4. certificato di cittadinanza italiana;
5. certificato di iscrizione nelle liste elettorali;
6. certificato generale del casellario giudiziale;
7. copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare ovvero, per gli esentati, il certificato di esito definitivo di leva;
8. certificato dei servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni con le indicazioni delle cause di risoluzione dei rapporti di impiego;
9. dichiarazione di non trovarsi in uno degli stati di incompatibilità di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001.
10. Ogni altra documentazione resa in forma autocertificata nella presentazione della domanda di partecipazione all'Avviso, risultata utile ai fini della formulazione della graduatoria di merito.
11. Eventuali titoli che hanno dato diritto ad usufruire della preferenza a parità di valutazione.

Il contratto conterrà gli obiettivi specifici assegnati nell'ambito del Progetto da realizzare, la durata e l'oggetto dell'attività.

Il Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, parte seconda, della tariffa di cui al DPR 131/86 ed è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 25 della tabella di cui all'allegato B del DPR 642/72 e s.m.i.

In caso di registrazione le spese relative saranno a carico del richiedente.

Il candidato sarà dichiarato rinunciario qualora non si presenti, entro il termine fissato di 7 giorni, per l'accettazione dell'incarico, e verrà dichiarato decaduto nel caso non produca la documentazione richiesta entro trenta giorni dal conferimento dell'incarico. In entrambi i casi l'incarico potrà essere conferito mediante scorrimento della graduatoria.

6. Durata e svolgimento dell'incarico

L'incarico decorrerà dalla data di stipula del Contratto individuale ed avrà scadenza il 31/07/2011, data entro cui le attività progettuali dovranno concludersi.

Il candidato sarà assegnato presso l'Unità Operativa dell'Osservatorio Provinciale Immigrazione (OPI) di Lecce.

L'attività e l'articolazione dell'orario verranno svolte nel rispetto degli indirizzi fissati dal Responsabile Scientifico del Progetto.

7. Corrispettivo

Il corrispettivo lordo per la collaborazione prestata sarà di complessivi **euro 9.428,00**.

Tale importo verrà corrisposto in rate mensili posticipate, entro il giorno 5 del mese successivo, previa acquisizione dell'attestazione dell'avvenuto svolgimento delle attività da parte del Responsabile Scientifico del Progetto.

L'importo di euro 9,428,00 è espresso al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del lavoratore e del Committente.

8. Trattamento dei dati personali

Ai fini dell'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 sulla tutela della riservatezza, si informa che i dati personali raccolti da questa Agenzia (Ares), titolare del trattamento, saranno utilizzati per le sole finalità inerenti allo svolgimento della selezione ed alla gestione degli eventuali contratti di collaborazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

9. Norme Finali

l'Ares si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio di modificare, prorogare, sospendere o annullare il presente Avviso, senza l'obbligo di **comunicare** i motivi e senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta.

La partecipazione alla presente selezione comporta da parte dei candidati l'accettazione incondizionata di tutte le clausole ivi previste.

Il Direttore Generale
Dott. Francesco Bux

ASL BR BRINDISI

Avviso di stabilizzazione personale precario n. 9 posti di coadiutore amministrativo.

In attuazione della deliberazione n. 3784 del 3.12.2010 è indetto avviso per la stabilizzazione mediante assunzione a tempo indeterminato, nel quadriennio 2007/2010, di personale dell'Area contrattuale del comparto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato appartenente al profilo professionale di:

COADIUTORE AMMINISTRATIVO CAT. B - (n. 9 posti)

La procedura è indetta in applicazione di quanto stabilito nella deliberazione di G.R. n. 1657 del 15/10/2007 in materia di stabilizzazione del lavoro precario di cui alla legge 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007) e della circolare dell'Assessorato delle politiche della salute prot. n. 24/10865/A05/1 del 28.11.2007.

1) Requisiti di ammissione:

- Per partecipare alla presente procedura occorre:
- essere in servizio alla data del 15.10.2007;
 - essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado. E' possibile derogare a tale requisito esclusivamente per il personale assunto sulla base di procedure che prevedevano al tempo titoli di studio diversi;
 - essere stati assunti mediante procedura selettiva di natura concorsuale (concorso pubblico, avviso pubblico): rientrano in questa categoria anche coloro i quali sono soggetti alla normativa di cui alla legge 12.3.1999 n. 68;
 - essere stati assunti in assenza di procedura selettiva;
 - essere in possesso di anzianità di servizio di almeno tre anni anche non continuativi o in alternativa:
 - anzianità di servizio di almeno tre anni da conseguire nell'arco del quadriennio 2007-2010 o in alternativa;
 - anzianità di servizio di almeno tre anni anche non continuativa conseguita nel quinquennio anteriore alla data del 15.10.2007;

f) non essere dipendenti a tempo indeterminato presso Pubbliche Amministrazioni. Possono partecipare anche coloro che pur non essendo in servizio alla data del 15.10.2007, abbiano svolto presso l'Azienda Sanitaria Locale di Brindisi almeno un anno di incarico a tempo determinato e che abbiano comunque maturato una anzianità di servizio di almeno tre anni non continuativi nel quinquennio anteriore al 15.10.2007 anche presso altre Aziende Sanitarie ed IRCCS pubblici della Regione Puglia.

2) Modalità di compilazione e termine per la presentazione delle domande

I dipendenti a tempo determinato, che vantano aspettativa alla stabilizzazione del rapporto di lavoro, devono produrre, entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, indirizzata all'Azienda sanitaria locale BR, Via Napoli, 8 - 72100 Brindisi. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445:

- a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
- b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
- c) il comune d'iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- d) le eventuali condanne penali riportate;
- e) i titoli professionali e di studio posseduti e prescritti per l'accesso dall'esterno e pertinenti alla stabilizzazione di cui sopra, come richiesti per la presente procedura;
- f) i periodi di attività lavorativa con contratto di pubblico impiego, indicando:
 - l'Amministrazione presso la quale è stato prestato il servizio lavorativo;
 - la data di inizio e di fine di ciascun servizio prestato indicando con precisione il giorno, il mese e l'anno;
 - il profilo professionale di appartenenza;

- g) di essere stato assunto con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato sulla base di procedura selettiva (concorso pubblico/avviso pubblico), ovvero di essere stato assunto con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato in assenza di procedura selettiva;
- h) di non essere dipendente a tempo indeterminato di altre Pubbliche amministrazioni.

L'aspirante deve, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto la residenza di cui alla lettera a).

3) Formazione elenco e procedura di stabilizzazione

L'Amministrazione procederà, sulla base dei punteggi di seguito elencati, alla formazione di un elenco dei dipendenti a tempo determinato aventi titolo a partecipare al processo di stabilizzazione:

- anzianità di servizio presso questa Azienda - punti 1 per anno o frazione superiore a sei mesi
- anzianità di servizio presso altre aziende della regione - punti 0,50 o frazione superiore a sei mesi
- altri titoli professionali e di studio: sono valutati i titoli professionali e di studio, fatta eccezione di quello richiesto per l'accesso, tenuto conto dell'attinenza dei titoli con il profilo professionale da coprire - massimo punti 1.

Il suddetto elenco resta valido fino al completamento del processo di stabilizzazione e comunque entro il limite dei posti contemplati dal piano.

Saranno stabilizzati prioritariamente i dipendenti che hanno maturato il requisito dei tre anni di servizio alla data del 15.10.2007.

Coloro che devono ancora maturare il requisito dei tre anni di servizio saranno stabilizzati successivamente.

La stabilizzazione avverrà:

- per il personale assunto con procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge, con provvedimenti di inquadramento a tempo indeterminato
- per il personale assunto in assenza di procedure selettive di natura concorsuale, attraverso l'esple-

tamento di procedura interna ex legge 28.2.1987
n. 56 e s.m.i.

Varie

L'Amministrazione si riserva la facoltà, ove
ricorrono motivi di pubblico interesse, di prorogare,

sospendere, o riaprire i termini del presente bando,
nonché modificare, revocare o annullare il bando
stesso.

Il Direttore Generale
Dr. Rodolfo Rollo

Allegato : Schema di domanda

Al Direttore Generale

Azienda Sanitaria Locale

Via Napoli 8 - 72100 BRINDISI

Il/La sottoscritto/a nato/a a
..... il residente a
..... in Via
..... n.

C h i e d e

Di essere ammesso/a a partecipare all'avviso per la stabilizzazione, mediante assunzione a
tempo indeterminato nel quadriennio 2007/2010, di personale dell'area contrattuale del

comparto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato per il profilo professionale di COADIUTORE AMMINISTRATIVO - CAT. B - (n.9 posti).

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000, consapevole della responsabilità penale che - ai sensi dell'art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000 -

può derivare da dichiarazioni mendaci, dichiara

- di essere in possesso della cittadinanza italiana,
(ovvero di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana)
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
(ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo:)
- di non avere riportato condanne penali (per "condanne penali riportate" sono da intendere tutte quelle riportate, anche se con il beneficio della non menzione, pena sospesa ovvero pena estinta) ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali e/o procedimenti penali in corso:
.....
.....
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali prescritti per l'accesso dall'esterno
.....
- di essere in servizio alla data del 15.10.2007 presso l'Azienda Sanitaria Locale di Brindisi e di presentare i seguenti periodi di attività lavorativa con rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego:
.....
.....
.....
- di essere stato/a in servizio presso l'Azienda Sanitaria Locale di Brindisi con almeno un anno di incarico a tempo determinato e aver maturato una anzianità di servizio di almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore al 15.10.2007,

presentando i seguenti periodi di attività lavorativa con rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego:

.....
.....
.....;

- o di essere stato/a assunto/a mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge (concorso pubblico o avviso pubblico)

◇ SI ◇ NO

- o di non essere dipendente a tempo indeterminato presso altre Pubbliche Amministrazioni;
- o di essere informato che il personale in graduatoria sarà stabilizzato gradualmente al maturare del requisito dei tre anni di servizio, sulla base del fabbisogno già individuato per il quadriennio 2007/2010, tenuto conto delle compatibilità economiche derivanti dalla programmazione nazionale o regionale;
- o di essere informato altresì, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

- o che l'indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione è il seguente:

Via n.

CAP città prov.

tel.

data lì

FIRMA

COMUNE DI CELLINO SAN MARCO

Concorso pubblico di n. 4 autorizzazioni per l'esercizio di autonoleggio con conducente.**IL RESPONSABILE DELLO
SPORTELLINO UNICO AA.PP.**

In esecuzione di quanto disposto con deliberazione consiliare n. 16 del 06/05/2010 avente ad oggetto:

“Approvazione regolamento comunale per l'esercizio di noleggio con conducente di veicoli fino a 9 posti” e dalla determinazione del Responsabile del Servizio n. 1205 del 17/12/2010 avente ad oggetto: “Servizio di noleggio con conducente di autovetture fino a nove posti. - Approvazione bando di concorso”

RENDE NOTO CHE

E' indetto concorso pubblico per titoli per l'assegnazione di n. 4 autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente fino a 9 posti.

Il bando integrale e la modulistica è ritirabile presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Cellino San Marco ed è disponibile nel sito internet: www.csrn.brit.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo Raccomandata AR al Comune di Cellino San Marco e devono pervenire, ad esclusivo rischio dei concorrenti, al protocollo generale entro le ore 12,00 del 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul BURP.

Al bando di concorso viene data pubblicità mediante pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, nel sito Web del Comune di Cellino San Marco ed affissione di manifesti nei luoghi di pubblica frequenza.

Cellino San Marco, lì 21/12/2010

Il Responsabile S.U.A.P.
Vincenzo Blasi Martina

COMUNE DI PANNI

Concorso pubblico di n. 1 posto di istruttore amministrativo

E' indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato part-time al 50% di n. 1 “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” cat. C1 da assegnare all'Ufficio Tecnico.

Titolo di studio richiesto: Diploma di Geometra, Abilitazione all'esercizio della professione di Geometra e iscrizione al relativo Albo Professionale;

Termine di presentazione delle domande: 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il bando ed il fac-simile della domanda potranno essere scaricati integralmente dal sito internet del Comune di Panni all'indirizzo: www.comune.panni.fg.it.

E' possibile chiedere informazioni o ritirare il Bando ed il fac-simile della domanda presso l'Ufficio del Personale durante l'orario di apertura al pubblico nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00. Tel. 0881-965505 fax: 0881-965922.

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
FOGGIA****Concorso pubblico di n. 14 posti di assistente amministrativo. Rettifica.**

Nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.184 del 09/12/2010 e nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 48 del 16/12/2010 per mero errore è stato indicato come termine di validità della graduatoria ventiquattro mesi.

Si precisa che tale graduatoria rimarrà efficace per un termine di trentasei mesi anziché ventiquattro dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per il quale il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

Il Presidente
Felice Scarano

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE FOGGIA

Concorso pubblico di n. 1 posto di operatore tecnico autista.

In esecuzione della deliberazione della G.E. n. 256 del 18/11/2010, immediatamente esecutiva, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 posto "operatore tecnico - autista - categoria B - ruolo tecnico, per la sezione diagnostica di Tito (PZ)", ai sensi delle norme previste richiamate dal D.P.R. n. 220 del 27/03/2001.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE

La partecipazione al presente concorso è riservata alle persone in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione dei seguenti requisiti generali e specifici di ammissione così come previsti dagli artt. 2 e 24 del D.P.R. n. 220 del 27/03/2001:

- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
- idoneità fisica all'impiego e all'esercizio delle funzioni specifiche l'accertamento della idoneità fisica all'impiego con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette è effettuato, a cura dell'Amministrazione, prima dell'immissione in servizio. Il personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26 - comma 1 del D.P.R. 20/12/79, n. 761, può essere dispensato dalla visita medica;
- possesso di licenza di scuola dell'obbligo;
- possesso di patenti KB e D, abilitazione professionale conducente (C.Q.C.) e A.D.R. tipo A e B in corso di validità.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per avere conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.=

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

DOMANDA E TERMINE DI PRESENTAZIONE

La domanda di ammissione alla procedura del concorso redatta in carta semplice, debitamente sottoscritta, **pena l'automatica esclusione dalla procedura**, dovrà pervenire esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Presidente dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata - via Manfredonia n.20 - 71121 Foggia, non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione di apposito avviso sulla G.U.R.I. IV serie speciale - Concorsi ed Esami. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il testo integrale del bando è reperibile sul sito www.izsfg.it e sui B.U.R. delle Regioni Puglia e Basilicata.

La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande è perentorio.

Nella domanda, indirizzata al Presidente dell'Ente, redatta in carta semplice e senza autenticazione della firma, gli aspiranti dovranno indicare, sotto la propria responsabilità, **pena l'esclusione**:

- Cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza ed il recapito eletto ai fini del concorso;
- In possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
- Il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- di non avere riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate e di non avere procedimenti penali in corso;
- di essere in possesso del titolo di studio richiesto;
- di essere in possesso di patenti KB e D, abilitazione professionale conducente (C.Q.C.) e A.D.R. tipo A e B in corso di validità;
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);
- i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni;
- gli eventuali titoli che danno diritto alla precedenza o alla preferenza, in caso di parità di punteggio;

- eventuale dichiarazione di appartenenza alle categorie protette di cui la L. 68/99;

Alla domanda dovranno essere allegare, **pena l'esclusione**:

- copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore;
- curriculum professionale datato e sottoscritto;
- copia fotostatica della patenti KB e D, abilitazione professionale conducente (C.Q.C.) e A.D.R. tipo A e B in corso di validità;
- titolo di studio richiesto;
- tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria.

I titoli possono essere altresì autodichiarati (ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000), nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, ovvero prodotti in originale o in copia legale o autenticati ai sensi di legge.

In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell'art. 75 del DPR n. 445 del 28/12/2000, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

PROCEDURA DI SELEZIONE DEI CANDIDATI

Per le domande pervenute nel rispetto dei termini di presentazione, debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione richiesta, si provvederà alla verifica del possesso dei requisiti di ammissione.

Le domande ritenute ammissibili alla procedura saranno valutate da una apposita Commissione esaminatrice, appositamente nominata dalla Giunta Esecutiva dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 del D.P.R. 220/2001.

La Commissione esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle seguenti prove d'esame:

PROVA PRATICA:

guida di un mezzo in dotazione dell'Ente e svolgimento di attività relative alla manutenzione ordinaria dello stesso;

PROVA ORALE:

nozioni di cultura generale, nozioni sul codice

della strada, diritti, doveri e responsabilità dei dipendenti pubblici.

Il diario e la sede delle prove d'esame saranno pubblicate con un termine di preavviso di almeno quindici giorni sul sito internet dell'Ente www.izsfg.it e sulla G.U.R.I. IV serie speciale - Concorsi ed Esame.

Il superamento delle previste prove d'esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

In relazione al numero dei candidati la Commissione potrà stabilire l'effettuazione di ambedue le prove nello stesso giorno. La prova orale si svolgerà in un aula aperta al pubblico.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d'esame nel giorno e nella sede stabiliti, saranno dichiarati decaduti dal concorso qualunque sia stata la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

La Commissione disporrà, complessivamente di 100 punti così ripartiti:

- **40 per i titoli;**
- **30 per la prova pratica;**
- **30 per la prova orale.**

Per la valutazione dei titoli si applicheranno i criteri previsti dall'art. 11 e del D.P.R. 220/2001.

La graduatoria di merito dei candidati sarà formata dalla Commissione giudicatrice sulla base della valutazione dei titoli e delle prove di esame, con l'osservanza a parità di punti delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria di merito del concorso verrà pubblicata sul B.U.R della Regione Puglia e della Regione Basilicata. Dalla data di pubblicazione sul B.U.R. della Regione Puglia la graduatoria rimarrà valida per un periodo di 24 mesi, ai sensi dell'art. 18 - comma 7° del D.P.R. 220/2001.

La graduatoria di merito sarà approvata, previo riconoscimento della regolarità degli atti, dalla G.E. dell'Ente che procederà alla dichiarazione del vincitore.

ASSUNZIONE IN SERVIZIO

Il vincitore del concorso, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della lettera di invito in cui è fissata la data d'inizio del regolare servizio, dovrà dichiarare di non avere altri rapporti di impiego

pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del DLgs. n. 165/2001.

In caso contrario, dovrà presentare una dichiarazione di opzione per questa Amministrazione.

L'Istituto provvederà d'ufficio all'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego e alla mansione prima dell'immissione in servizio.

I requisiti di idoneità fisica vanno certificati con riguardo alle mansioni previste nella definizione del profilo professionale cui si riferisce il bando, l'idoneità fisica deve essere piena ed assoluta a tutte, nessuna esclusa, le mansioni specifiche.

L'assunzione, che potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla presenza di norme che stabiliscono il blocco delle assunzioni, avverrà attraverso stipula di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato che stabilisce il trattamento economico previsto dalla normativa vigente e dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali Lavoro - Comparto Sanità. Ai sensi dell'art. 15 del CCNL - Sanità dell' 01/01/95, il neo assunto dovrà superare con esito positivo un periodo di prova di sei mesi.

DISPOSIZIONI FINALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali dei candidati saranno trattati ai fini della procedura del concorso pubblico in oggetto.

Il presente bando di concorso pubblico garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro (D.Lgs. 198/2006), della normativa in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/2000).

L'Amministrazione di questo Istituto si riserva la facoltà di prorogare, sospendere modificare o revocare il presente bando di concorso, ove ricorrono motivi di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta.

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Gestione Risorse Umane al numero telefonico 0881-786391 o 0881-786386 - sig.ra Ruggiero Morena.

Responsabile del procedimento sig.ra Ruggiero Morena.

Il Presidente
Felice Scarano

SCHEMA DI DOMANDA

(da compilare in carta semplice)

AL Sig. PRESIDENTE

Istituto Zooprofilattico Sperimentale

Della Puglia e della Basilicata

Via Manfredonia n.20

71121 FOGGIA

Il/Lasottoscritto/a _____

chiede

di poter partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami

per la copertura di **n. 1 posto di Operatore Tecnico-autista – categoria B – ruolo tecnico**, indetto con delibera n. _____ de _____

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:

1. di essere nato/a a _____ il _____;
2. di risiedere a _____ via _____ n _____;
3. di essere in possesso della licenza di scuola dell'obbligo, rilasciata da : _____;
4. di essere in possesso delle patenti di guida KB e D, abilitazione professionale conducente C.Q.C. e A.D.R. tipo A e B in corso di validità;
5. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____(ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione);
6. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (ovvero indicare eventuali condanne penali riportate o i procedimenti penali pendenti);
7. di avere o di non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni **(la dichiarazione va fatta anche se negativa) ;**
8. di non essere incorso nella destituzione o dispensa presso una Pubblica Amministrazione per persistente, insufficiente rendimento ovvero nella decadenza ai sensi

dell'art.127, primo comma, lett.d), del DPR 10/01/1957
n.3;

9. di essere in possesso dell'idoneità fisica alla posizione lavorativa;
10. di avere /non avere procedimenti disciplinari in corso (in caso positivo indicare il tipo di procedimento disciplinare)_____;
11. di essere nei riguardi degli obblighi di leva nella seguente posizione: _____;
12. di esprimere il proprio assenso all'utilizzo dei dati personali ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo 30/06/03 n.196.

Chiede, inoltre, che tutte le comunicazioni relative all' avviso di mobilità vengano inviate al seguente indirizzo: sig.

_____ via _____

cap. _____ comune di _____ prov. _____

tel. _____ impegnandosi a

comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Allega alla presente domanda: _____

_____ li _____

firma

Avvisi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
FOGGIADeterminazione del Dirigente Servizio Ambiente
26 luglio 2010, n. 2487**Iscrizione nell'Albo regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale nella Provincia di Foggia.****IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che:

la legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26/10/1995 istituisce all'art. 2, comma 7, la figura del tecnico competente in acustica e stabilisce che l'attività definita al comma 6 dello stesso articolo, può essere svolta previa presentazione di apposita domanda all'Assessorato regionale competente in materia ambientale corredata da documentazione comprovante l'aver svolto attività, in modo non occasionale. nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario”;

il comma 6 del citato art. 2 definisce tecnico competente “la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere le relative attività di controllo. Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico”. I successivi commi 8 e 9 dispongono, che le “attività di cui al comma 6 possono essere svolte altresì da coloro che, in possesso del diploma di scuola media superiore, siano in servizio presso le strutture pubbliche territoriali e vi svolgano la propria attività nel campo dell'acustica ambientale. alla data di entrata in vigore della presente legge e successive modi-

fiche ed integrazioni. I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da quelli che svolgono le attività sulle quali deve essere effettuato il controllo”;

con il D.P.C.M. 31 marzo 1998 è stato approvato l'atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica. ai sensi dell'articolo 3. comma 1. lettera b), e dell'articolo 2, commi 6, 7 e 8 della n. 447 del 26/01/1995 che definisce le modalità di presentazione delle domande e di esame delle stesse;

la legge regionale 12 febbraio 2002, n. 3 ha dettato le norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico che all'art. 4, lettera f) attribuisce alla Regione la tenuta e l'aggiornamento su base semestrale dell'albo dei tecnici competenti alle misurazioni fonometriche di cui all'art. 2 della legge 447/95;

la legge regionale 14 giugno 2007, n. 17 “Disposizioni in campo ambientale. anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”. all'art. 5 stabilisce che la tenuta e gestione dell'elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale di cui alla L. 447/95, già attribuita alla Regione ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 12 febbraio 2002, n. 3 (Norme di indirizzo per il coordinamento e la riduzione dell'inquinamento acustico), a decorrere dal 1 luglio 2007 è attribuita alla competenza delle Province;

la stessa L.R. n. 17/2007 stabilisce che per l'iscrizione all'elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale, allo svolgimento di prestazioni relative ad attività in materia di acustica ambientale previsto dall'art. 2 della L. 447/95 è equiparata la frequenza e il superamento con profitto di corsi di perfezionamento per laureati ovvero di corsi di formazione post-diploma tecnico-scientifico, nei cui programmi siano previste attività teoriche e pratiche in tutti i campi dell'acustica, organizzati dagli ordini professionali ovvero da enti di formazione legalmente riconosciuti;

l'ufficio ha esaminato le domande presentate e ha verificato il possesso dei requisiti prescritti per i seguenti tecnici:

<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Data di nascita</i>	<i>Luogo di nascita</i>	<i>Residenza</i>	<i>Indirizzo</i>
Tramonte	Antonio	14/06/1977	Foggia	Foggia	Piazza U. Foscolo, 17
Bianco	Michele	03/04/1966	Lucera	Lucera	Via A. La Cava, 16
Orsitto	Leonardo	27/04/1978	Foggia	Foggia	Viale degli Aviatori, 8
Fortunati	Raffaele	02/08/1974	Lucera	Lucera	Via Fiorelli, 3
Menditti	Giovanni	11/04/1975	S. Giovanni R.do	Foggia	Via G. Almirante XIII Traversa- Lotto 4/B

(omissis)

DETERMINA

- l'iscrizione all'albo regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale nella Provincia di Foggia dei tecnici sottoelencati, ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e successive modifiche e integrazioni, secondo il numero progressivo di seguito riportato:

<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Data di nascita</i>	<i>Luogo di nascita</i>	<i>Residenza</i>	<i>Indirizzo</i>
Tramonte	Antonio	14/06/1977	Foggia	Foggia	Piazza U. Foscolo, 17
Bianco	Michele	03/04/1966	Lucera	Lucera	Via A. La Cava, 16
Orsitto	Leonardo	27/04/1978	Foggia	Foggia	Viale degli Aviatori, 8
Fortunati	Raffaele	02/08/1974	Lucera	Lucera	Via Fiorelli, 3
Menditti	Giovanni	11/04/1975	S. Giovanni R.do	Foggia	Via G. Almirante XIII Traversa- Lotto 4/B

- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P., all'Albo Pretorio e all'Albo on-line della Provincia di Foggia e di trasmetterlo all'Assessorato Ambientale, Settore Ecologia della Regione Puglia.

Il Responsabile del Settore
Dott. Giovanni D'Attoli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA

Parere di non assoggettabilità a V.I.A.. Ditta Solken.

La Ditta SOLKEN s.r.l. ha trasmesso all'Ufficio Ambiente della Provincia di Foggia richiesta di attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA relativa la realizzazione di un impianto fotovoltaico di produzione di energia da fonti rinnovabili sito nel Comune di Foggia, località Recca 1, della potenza pari a 3,6 MW, ai sensi della L.R. 11 del 12 aprile 2001.

Il Dirigente del Settore, preso atto del parere espresso dal Comitato Tecnico per la V.I.A. nella seduta del 2 dicembre 2010, ha determinato, con atto n.3904 del 13/12/2010 di non assoggettare a procedura di VIA il progetto di che trattasi.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA

Parere di non assoggettabilità a V.I.A.. Ditta Libeccio.

La Ditta LIBECCIO s.r.l. ha trasmesso all'Ufficio Ambiente della Provincia di Foggia richiesta di attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA relativa la realizzazione di un impianto fotovoltaico di produzione di energia da fonti rinnovabili sito nel Comune di Foggia denominato SAN PATRIZIO della potenza pari a 9996,8 KW, ai sensi della L.R. 11 del 12 aprile 2001.

Il Dirigente del Settore, preso atto del parere espresso dal Comitato Tecnico per la V.I.A. nella

seduta del 02 dicembre 2010, ha determinato, con atto n. 3845 del 06/12/2010 di non assoggettare a procedura di VIA il progetto di che trattasi.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA

Parere di assoggettabilità a V.I.A.. Ditta Free Energy Uno.

La Ditta FREE ENERGY UNO s.r.l. ha trasmesso all'Ufficio Ambiente della Provincia di Foggia richiesta di attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA relativa la realizzazione di un parco eolico sito nel Comune di Foggia, denominato "Volpicella" della potenza pari a 84 MW ai sensi della L.R. 11 del 12 aprile 2001.

Il Dirigente del Settore, preso atto del parere espresso dal Comitato Tecnico per la V.I.A. nella seduta del 30 settembre 2010, ha determinato, con atto n. 3967 del 15/12/2010 di assoggettare a procedura di VIA il progetto di che trattasi.

ACQUEDOTTO PUGLIESE

Avviso di deposito valutazione impatto ambientale.

La Provincia di Lecce, Servizio Ambiente e Polizia Provinciale, con determinazione n. 1855 del 28/07/2010, ha espresso parere favorevole per la valutazione di incidenza e di compatibilità ambientale del "Progetto per la realizzazione della condotta di scarico sottomarina di Otranto (LE)", proposto da Acquedotto Pugliese SpA, con sede legale in Bari, alla via Salvatore Cognetti n. 36, in qualità di soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato. Il provvedimento riporta una serie di prescrizioni relative alla fase esecutiva nonché le opportune indicazioni per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti dello scarico sui popolamenti vegetali a poseidonia. Il provvedimento nella sua interezza, potrà essere visionato presso le seguenti amministrazioni:

- 1) Provincia di Lecce, Settore Territorio e Ambiente, Ufficio V.I.A. e A.I.A., Via Botti, Lecce;
- 2) Comune di Otranto, Via Basilica 10, Otranto (LE);
- 3) Acquedotto Pugliese - Viale E. Orlando, s.c. - BARI (BA).

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Raffaele Andriani

CONSORZIO A.T.O. BARI/5

Avviso pubblico di avvio consultazione della proposta di piano del rapporto ambientale nell'ambito del processo di valutazione ambientale strategica dell'aggiornamento del piano d'ambito per la gestione dei rifiuti urbani.

L'Assemblea dei Sindaci del Consorzio A.T.O. BA/5

RENDE NOTO

- che il Consorzio A.T.O. BA/5 in qualità di autorità procedente, nell'ambito del processo di Valutazione Ambientale Strategica del Piano d'Ambito per la gestione dei rifiuti solidi urbani, con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci dell'ATO BA/5 n° 15 del 10 dicembre 2010, ha preso atto ed adottato la Proposta di Piano, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica del rapporto Ambientale;
- che tale deliberazione è parte integrante della procedura VAS, in corso di espletamento ai sensi della Circolare n. 1/2008 dell'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia avente ad oggetto "Note esplicative sulla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- che la "Proposta di Piano" il "Rapporto Ambientale" e la "Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale", predisposti dagli uffici del con-

sorzio competenti e recepiti dell'Assemblea dei Sindaci dell'ATO BA/5 con Deliberazione n° 15 del 10 dicembre 2010 sono consultabili:

- 1 - sul portale web dell'ATO BA/5 (www.atobari5.it);
- 2 - in formato cartaceo presso gli uffici della sede operativa del Consorzio dell'A.T.O. BA/5, sita in Via San Nicola, 2 nel Comune di Putignano dalle ore 9 alle ore 12;

- che il periodo di consultazione e di presentazione di eventuali proprie osservazioni si concluderà entro 60 giorni a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente avviso;
- che le eventuali osservazioni o contributi dovranno essere inviati in forma scritta:
 - a. agli uffici della sede operativa del Consorzio dell'A.T.O. BA/5, sita in Via San Nicola, 2 - 70017 Putignano (BA)
 - b. tramite posta elettronica al seguente indirizzo mail: info@atobari5.it

Il Responsabile del Procedimento è l'avv. Giacomo Pompeo Colapinto, Direttore Generale del Consorzio A.T.O. BA/5.

SOCIETA' CLEAN ENERGY RE UNO

Avviso di deposito studio impatto ambientale.

La CLEAN ENERGY RE UNO srl con sede in Foggia, facendo seguito alla nota dell'Ufficio Ambiente della Provincia di Foggia prot. 2010/0055690 del 09/11/2010 nella quale ha espresso di assoggettare alla procedura di VIA il progetto proposto dalla scrivente in data 24 dicembre 2007, dà avviso di aver depositato presso il Comune di Stornarella (FG) - ufficio tecnico -, la Provincia di Foggia - servizio ambiente - via Teleforno n. 25 Foggia e la Regione Puglia - Settore energia - c.so Sonnino n. 177 Bari, il progetto definitivo e lo Studio di Impatto Ambientale relativo alla realizzazione di un parco eolico ubicato in agro di Stornarella (FG), località "Pozzelle", composto da n. 20 aerogeneratori, strade di collegamento e

relativo cavidotto interrato di allaccio alla sottostazione per l'immissione dell'energia elettrica prodotta alla Rete Nazionale. Gli aerogeneratori saranno costituiti da fondazioni, torre, navicella ed eliche.

Chiunque può prendere visione degli elaborati depositati e presentare in forma scritta osservazioni alla Provincia di Foggia - servizio Ambiente, via Telesforo n. 25, Foggia.

Clean Energy Re Uno srl
Renewable Energies
L'Amministratore

SOCIETA' CLEAN ENERGY RE DUE

Avviso di deposito studio impatto ambientale.

La CLEAN ENERGY RE DUE srl con sede in Foggia, facendo seguito alla nota dell'Ufficio Ambiente della Provincia di Foggia prot. 2010/0055697 del 09/11/2010 nella quale ha espresso di assoggettare alla procedura di VIA il progetto proposto dalla scrivente in data 24 dicembre 2007, dà avviso di aver depositato presso il Comune di Foggia (FG) - ufficio tecnico -, la Provincia di Foggia - servizio ambiente - via Telesforo n. 25 Foggia e la Regione Puglia - Settore energia - c.so Sonnino n. 177 Bari, il progetto definitivo e lo Studio di Impatto Ambientale relativo alla realizzazione di un parco eolico ubicato in agro di Foggia (FG), località "Cantone", composto da n. 35 aerogeneratori, strade di collegamento e relativo cavidotto interrato di allaccio alla sottostazione per l'immissione dell'energia elettrica prodotta alla Rete Nazionale. Gli aerogeneratori saranno costituiti da fondazioni, torre, navicella ed eliche.

Chiunque può prendere visione degli elaborati depositati e presentare in forma scritta osservazioni alla Provincia di Foggia - servizio Ambiente, via Telesforo n. 25, Foggia.

Clean Energy Re Due srl
Renewable Energies
L'Amministratore

SOCIETA' CLEAN ENERGY RE TRE

Avviso di deposito studio impatto ambientale.

La CLEAN ENERGY RE TRE srl con sede in Foggia, facendo seguito alla nota dell'Ufficio Ambiente della Provincia di Foggia prot. 2010/0055704 del 09/11/2010 nella quale ha espresso di assoggettare alla procedura di VIA il progetto proposto dalla scrivente in data 28 marzo 2008, dà avviso di aver depositato presso il Comune di San Paolo di Civitate (FG) - ufficio tecnico -, la Provincia di Foggia - servizio ambiente - via Telesforo n. 25 Foggia e la Regione Puglia - Settore energia - c.so Sonnino n. 177 Bari, il progetto definitivo e lo Studio di Impatto Ambientale relativo alla realizzazione di un parco eolico ubicato in agro di San Paolo di Civitate (FG), località "S. Marzano", composto da n. 27 aerogeneratori, strade di collegamento e relativo cavidotto interrato di allaccio alla sottostazione per l'immissione dell'energia elettrica prodotta alla Rete Nazionale. Gli aerogeneratori saranno costituiti da fondazioni, torre, navicella ed eliche.

Chiunque può prendere visione degli elaborati depositati e presentare in forma scritta osservazioni alla Provincia di Foggia - servizio Ambiente, via Telesforo n. 25, Foggia.

Clean Energy Re Tre srl
Renewable Energies
L'Amministratore

SOCIETA' DEMOLIZIONI FERROVIARIE

Avviso di deposito richiesta verifica assoggettabilità a V.I.A..

La società DEMOLIZIONI FERROVIARIE S.r.l., con sede legale in Lecce, in via G. D'Annunzio n. 64, P. iva 03749000752, rende noto di aver trasmesso il progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale per la richiesta di verifica di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale - ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., al Settore 14° Servizio Ambiente e Rifiuti - Provincia di Barletta - Andria - Trani - per l'installazione di un impianto mobile per il recupero di rifiuti inerti, autorizzato dalla Provincia di Lecce,

presso piazzale della stazione ferroviaria sita nel comune di Trani.

L'intervento prevede di sottoporre a recupero 2.640 tonnellate di rifiuti inerti costituiti da traverse ferroviarie in cemento armato precompresso (in totale circa 12.000 traverse), al fine di produrre materiale inerte certificato per l'edilizia.

Copia degli atti progettuali è stata depositata per la pubblica consultazione presso i seguenti Enti:

- Servizio Ambiente e Rifiuti - Provincia di Barletta - Andria - Trani, via S. Pio X n. 9 (c/o Istituto Tecnico Agrario) - 76123 Andria (BT).
- Comune di Trani, via Tenente Luigi Morricone, 2 - 76125 Trani (BT).

OSSERVAZIONI

Eventuali istanze, osservazioni o pareri dovranno essere presentate entro il termine di quarantacinque giorni al Servizio Ambiente e Rifiuti della Provincia di Barletta - Andria - Trani, via S. Pio X n. 9 - 76123 Andria (BT).

Lecce, 29/12/2010

Il Legale Rappresentante
Daniele Giodice

SOCIETA' FREE ENERGY

Avviso di deposito studio impatto ambientale.

La FREE ENERGY srl con sede in Foggia, facendo seguito alla nota dell'Ufficio Ambiente della Provincia di Foggia prot. 2010/0052506 del 21/10/2010 nella quale ha espresso di assoggettare alla procedura di VIA il progetto proposto dalla scrivente in data 24 dicembre 2007, dà avviso di aver depositato presso il Comune di Stornarella (FG) - ufficio tecnico -, il Comune di Orta Nova (FG) - ufficio tecnico -, la Provincia di Foggia - servizio ambiente - via Telesforo n. 25 Foggia e la Regione Puglia - Settore energia - c.so Sonnino n. 177 Bari, il progetto definitivo e lo Studio di Impatto Ambientale relativo alla realizzazione di un parco eolico ubicato in agro di Stornarella (FG) e Orta Nova (FG), località "Paolillo", composto da n.

33 aerogeneratori, strade di collegamento e relativo cavidotto interrato di allaccio alla sottostazione per l'immissione dell'energia elettrica prodotta alla Rete Nazionale. Gli aerogeneratori saranno costituiti da fondazioni, torre, navicella ed eliche.

Chiunque può prendere visione degli elaborati depositati e presentare in forma scritta osservazioni alla Provincia di Foggia - servizio Ambiente, via Telesforo n. 25, Foggia.

Free Energy srl
L'Amministratore

SOCIETA' FREE ENERGY UNO

Avviso di deposito studio impatto ambientale.

La FREE ENERGY UNO srl con sede in Foggia, facendo seguito alla Determina del responsabile del Servizio Ambiente della Provincia di Foggia, prot. 3967/6.15 del 15/12/2010 nella quale ha espresso di assoggettare alla procedura di VIA il progetto proposto dalla scrivente in data 24 dicembre 2007, dà avviso di aver depositato presso il Comune di Foggia (FG) - ufficio tecnico -, la Provincia di Foggia - servizio ambiente - via Telesforo n. 25 Foggia e la Regione Puglia - Settore energia - c.so Sonnino n. 177 Bari, il progetto definitivo e lo Studio di Impatto Ambientale relativo alla realizzazione di un parco eolico ubicato in agro di Foggia (FG), località "Volpicella", composto da n. 28 aerogeneratori, strade di collegamento e relativo cavidotto interrato di allaccio alla sottostazione per l'immissione dell'energia elettrica prodotta alla Rete Nazionale. Gli aerogeneratori saranno costituiti da fondazioni, torre, navicella ed eliche.

Chiunque può prendere visione degli elaborati depositati e presentare in forma scritta osservazioni alla Provincia di Foggia - servizio Ambiente, via Telesforo n. 25, Foggia.

Free Energy Uno srl
L'Amministratore

SOCIETA' FREE ENERGY DUE

Avviso di deposito studio impatto ambientale.

La FREE ENERGY DUE srl con sede in Foggia, facendo seguito alla nota dell'Ufficio Ambiente della Provincia di Foggia prot. 2010/0052708 del 22/10/2010 nella quale ha espresso di assoggettare alla procedura di VIA il progetto proposto dalla scrivente in data 03 marzo 2008, dà avviso di aver depositato presso il Comune di Castelluccio dei Sauri (FG) - ufficio tecnico -, la Provincia di Foggia - servizio ambiente - via Telesforo n. 25 Foggia e la Regione Puglia - Settore energia - c.so Sonnino n. 177 Bari, il progetto definitivo e lo Studio di Impatto Ambientale relativo alla realizzazione di un parco eolico ubicato in agro di Castelluccio dei Sauri (FG), località "Monte di Pizzo", composto da n. 15 aerogeneratori, strade di collegamento e relativo cavidotto interrato di allaccio alla sottostazione per l'immissione dell'energia elettrica prodotta alla Rete Nazionale. Gli aerogeneratori saranno costituiti da fondazioni, torre, navicella ed eliche.

Chiunque può prendere visione degli elaborati depositati e presentare in forma scritta osservazioni alla Provincia di Foggia - servizio Ambiente, via Telesforo n. 25, Foggia.

Free Energy Due srl
L'Amministratore

SOCIETA' FREE ENERGY TRE

Avviso di deposito studio impatto ambientale.

La FREE ENERGY TRE srl con sede in Foggia, facendo seguito alla nota dell'Ufficio Ambiente della Provincia di Foggia prot. 2010/0052763 del 22/10/2010 nella quale ha espresso di assoggettare alla procedura di VIA il progetto proposto dalla scrivente in data 28 marzo 2008, dà avviso di aver depositato presso il Comune di San Paolo di Civitate (FG) - ufficio tecnico -, la Provincia di Foggia - servizio ambiente - via Telesforo n. 25 Foggia e la Regione Puglia - Settore energia - c.so Sonnino n. 177 Bari, il progetto definitivo e lo Studio di

Impatto Ambientale relativo alla realizzazione di un parco eolico ubicato in agro di San Paolo di Civitate (FG), località "Faugno", composto da n. 26 aerogeneratori, strade di collegamento e relativo cavidotto interrato di allaccio alla sottostazione per l'immissione dell'energia elettrica prodotta alla Rete Nazionale. Gli aerogeneratori saranno costituiti da fondazioni, torre, navicella ed eliche.

Chiunque può prendere visione degli elaborati depositati e presentare in forma scritta osservazioni alla Provincia di Foggia - servizio Ambiente, via Telesforo n. 25, Foggia.

Free Energy Tre srl
L'Amministratore

SOCIETA' FREE ENERGY QUATTRO

Avviso di deposito studio impatto ambientale.

La FREE ENERGY QUATTRO srl con sede in Foggia, facendo seguito alla nota dell'Ufficio Ambiente della Provincia di Foggia prot. 2010/0052587 del 22/10/2010 nella quale ha espresso di assoggettare alla procedura di VIA il progetto proposto dalla scrivente in data 28 maggio 2009, dà avviso di aver depositato presso il Comune di Orsara di Puglia (FG) - ufficio tecnico -, la Provincia di Foggia - servizio ambiente - via Telesforo n. 25 Foggia e la Regione Puglia - Settore energia - c.so Sonnino n. 177 Bari, il progetto definitivo e lo Studio di Impatto Ambientale relativo alla realizzazione di un parco eolico ubicato in agro di Orsara di Puglia (FG), località "Ripalonga", composto da n. 20 aerogeneratori, strade di collegamento e relativo cavidotto interrato di allaccio alla sottostazione per l'immissione dell'energia elettrica prodotta alla Rete Nazionale. Gli aerogeneratori saranno costituiti da fondazioni, torre, navicella ed eliche.

Chiunque può prendere visione degli elaborati depositati e presentare in forma scritta osservazioni alla Provincia di Foggia - servizio Ambiente, via Telesforo n. 25, Foggia.

Free Energy Quattro srl
L'Amministratore

SOCIETA' IPPICA DI CAPITANATA CORSE

Avviso di deposito verifica assoggettabilità a V.I.A..

Ai sensi del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. - art. 20 e segg. - della L.r. 11/01 e ss.mm.ii. - artt. 16, 25, la sottoscritta Franca Maglione, in qualità di legale rappresentante della società "Ippica di Capitanata corse s.r.l." con sede legale in Castelluccio dei Sauri - contrada Lamia - P. Iva: 02033700713

RENDE NOTO

che il giorno 20 settembre 2010 ha presentato, in qualità di PROPONENTE, alla Provincia di Foggia, la istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale per il seguente OGGETTO: realizzazione di una pista di moto enduro cross all'interno dell'ippodromo sito in c.da Lamia Castelluccio dei Sauri (Fg). Il luogo ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza è il seguente: Provincia di Foggia- Settore Ambiente - Via Paolo Telesforo, 53-71122. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni.

SOCIETA' SOLAR PARK LA TORRE - SOLAR PARK ANGALONE

Avviso di deposito procedura di verifica assoggettabilità a V.I.A..

Il sottoscritto BRAGHIERI Roberto Walter nato a Winterthur (Svizzera) il 17/10/1962, codice fiscale BRG RRT 62R17 Z133Y, in qualità di procuratore delle società SOLAR PARK ANGALONE S.r.l. e SOLAR PARK LA TORRE S.r.l. entrambe con sede in Roma, via Bruno Buozzi 5, ha richiesto l'attivazione della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA per due impianti fotovoltaici rispettivamente di potenza nominale di 9,222MW e 8,666MW, da considerarsi nell'insieme, ricompresi

nella tipologia B.2.g/5-bis della L.R. 11/2001, ricadenti in località La Torre, Angalone e Filaccia nel Comune di Pulsano.

Gli elaborati sono depositati e disponibili per la consultazione presso:

- Provincia di Taranto, 9° Settore Ecologia ed Ambiente, Via Lago di Bolsena 2, 74121 Taranto
- Comune di Pulsano, Via degli Orti, 74026 Pulsano (TA)
- Comune di Faggiano, Via Skandemberg, 74020 Faggiano (TA)
- Comune di Taranto, Piazza Castello 1, 74123 TARANTO
- Comune di Lizzano, Corso Vittorio Emanuele, 74020 TARANTO

Eventuali osservazioni sul progetto potranno essere presentate, in forma scritta, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il procuratore
Braghieri Roberto Walter

**SOCIETA' TERNA NAPOLI
DECRETO MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO 17 novembre 2010, n. 239**

Approvazione progetto costruzione linea elettrica.

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA - DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA NUCLEARE, LE ENERGIE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA di concerto con

MINISTERO DELL'AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al

Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l'articolo 1-sexies del suddetto decreto legge 239/2003 in base al quale la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, previa intesa con la regione o le regioni interessate, al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica;

VISTO il regio decreto Il dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, integrato con successivi decreti ministeriali 23 dicembre 2002, 27 febbraio 2009, 16 novembre 2009 e 26 aprile 2010;

VISTI i piani di sviluppo predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.a.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36

sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 8 luglio 2003 emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato DPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 di istituzione del Ministero dell'Ambiente;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo n. 152/2006;

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

VISTA l'istanza n. *TELAT/P20100000118* dell'8 febbraio 2010 (protocollo MiSE 0000149 del 17 febbraio 2010), corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale la Società TELAT S.r.l. (Gruppo Terna S.p.A.), Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma (C.F. e P.I. 10234341005) ha chiesto al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'autorizzazione, avente efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e urgenza, di inamovibilità, nonché di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, alla costruzione ed all'esercizio di una variante in cavo interrato all'esistente elettrodotto a 150 kV aereo in semplice

terna "Barletta - Barletta FS", nel comune di Barletta, in provincia di Barletta-Andria-Trani;

CONSIDERATO che tale variante è stata concordata a seguito della sottoscrizione, in data 17 luglio 2006, da parte di Enel Distribuzione, allora proprietaria del suddetto elettrodotto, nel Comune di Barletta e di RFI, del protocollo d'intenti n.177, avente ad oggetto l'interramento di alcune linee elettriche a 150 kV in quanto costituenti "un vincolo allo sviluppo e alla valorizzazione urbanistica della città" e incompatibili con la vocazione edilizia dell'area interessata dalle linee medesime;

CONSIDERATO che la titolarità del suddetto elettrodotto aereo a 150 kV "Barletta - Barletta FS" è stata, poi, trasferita alla società ELAT S.r.l., successivamente modificata in TELAT S.r.l.;

CONSIDERATO che tale variante, che si svilupperà per una lunghezza di circa 3,5 km in cavo interrato più un modesto tratto aereo, ha, pertanto, lo scopo di liberare la suddetta area dal citato elettrodotto aereo;

CONSIDERATO che il progetto, in particolare, consiste:

- per la parte aerea, nell'installazione di un nuovo sostegno "6a" limitrofo all'attuale sostegno "6 bis", che verrà sostituito, in asse all'attuale tracciato. Tale nuovo sostegno si rende necessario per la transizione della linea da aerea a cavo interrato. Tesatura della campata 6 - 6a, per circa 150 m;
- per il tratto in cavo interrato, nella posa di una terna di cavi unipolari della sezione di 1000 mmq in isolamento solido (XLPE); il tracciato si svilupperà dal nuovo sostegno "6a" fino all'impianto di "Barletta FS", utilizzando la viabilità esistente.

A seguito di tale variante sarà possibile rimuovere il corrispondente tratto di elettrodotto tra l'attuale sostegno "6 bis" e la stazione di "Barletta FS" il quale è costituito da un tratto in aereo (di circa 1,5 km) e un tratto in cavo interrato ad isolamento in olio fluido (di circa 1 km).

CONSIDERATO che tali opere non sono comprese fra quelle previste nel "Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale";

CONSIDERATO che la pubblica utilità dell'intervento discende dall'esigenza del Comune di Bar-

letta dello sviluppo e della valorizzazione urbanistica della città;

CONSIDERATO che le esigenze della pubblica utilità dell'intervento sono state comparate con gli interessi privati coinvolti in modo da arrecare il minor sacrificio possibile alle proprietà interessate;

CONSIDERATO che gli interventi in questione risultano urgenti e indifferibili per liberare la suddetta area dal citato elettrodotto aereo "Barletta - Barletta FS";

CONSIDERATO che, poiché ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica, la Società Terna S.p.a. ha chiesto che le suddette opere siano dichiarate inamovibili;

CONSIDERATO che gli interventi di cui trattasi non rientrano nelle categorie di opere da assoggettare a procedura di V.I.A.;

VISTA la nota n. TELAT/P2010000196 del 25 marzo 2010, con la quale la TELAT S.r.l. ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato decreto interministeriale 18 settembre 2006, che il valore delle opere in questione è inferiore a euro 5.000.000 (cinque milioni di euro);

VISTA la Relazione sul trattamento delle rocce e terre da scavo n. RE23603FIBFX10346 del 25 gennaio 2010, allegata al Piano Tecnico delle Opere trasmesso con la citata istanza n. TELAT / P20100000118 dell'8 febbraio 2010;

VISTA la nota prot. n. 0001265 del 5 marzo 2010 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo dell'opera di cui trattasi;

CONSIDERATO che la Società TELAT S.r.l. ha provveduto ad inviare copia della suddetta istanza e dei relativi atti tecnici, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto Il dicembre 1933, n. 1775;

CONSIDERATO che, essendo il numero dei destinatari superiore a 50, è stata effettuata la comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento agli interessati mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Barletta, ed è stata depositata, presso la segreteria comunale, la relativa documentazione dal 13 aprile 2010 al 13 maggio 2010;

CONSIDERATO che l'avviso dell'avvio del procedimento è stato anche pubblicato sui quotidiani "la Repubblica" e "La Gazzetta del Nord Barese", del 13 aprile 2010;

CONSIDERATO che l'avviso dell'avvio del procedimento è stato pubblicato, inoltre, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 72 del 22 aprile 2010;

ATTESO che, a seguito delle comunicazioni di cui sopra, non sono pervenute osservazioni;

VISTA la nota n. TELAT/P2010000277 del 26 aprile 2010, con la quale la TERNA S.p.A. e la TELA T S.r.l. hanno comunicato che, in data 11 marzo 2010, la TELA T S.r.l. ha trasferito la proprietà dell'elettrodotto a 150 kV "Barletta - Barletta FS" alla Tema S.p.a., mediante contratto di trasferimento di elettrodotti per Notaio Atlante di Roma, Rep. n. 33587, Racc. 14247 dell'11 marzo 2010, ed hanno, pertanto, chiesto la voltura del presente iter autorizzativo a favore della Terna S.p.a.;

VISTA la nota prot. 0004389 del 13 aprile 2010, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato una Conferenza di Servizi, ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni e dell'articolo 52-quater del dPR 327/2001;

VISTO il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 30 aprile 2010 (Allegato 1), che forma parte integrante del presente decreto, trasmesso con nota n. 0006254 del 3 maggio 2010 a tutti i soggetti interessati;

CONSIDERATO che, in sede di Conferenza di Servizi, il Ministero della Salute ha chiesto alla Terna S.p.a. di integrare la documentazione progettuale con una Planimetria con la fascia "Dpa", inerente il tratto in cavo, contenente l'indicazione dell'allargamento della fascia in corrispondenza delle Buche Giunti;

VISTA la nota n. TEAOTNA/P20100001966 dell'1 settembre 2010 di trasmissione della suddetta Planimetria;

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi ed i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni;

CONSIDERATO che i suddetti pareri, assensi e nulla osta, elencati nell'Allegato 2 e parimenti allegati, formano parte integrante del presente decreto;

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alle suddette Conferenze di servizi è intesa, ai sensi dell'articolo 14 della legge 241/1990 e successive modificazioni, quale parere favorevole o nulla osta;

VISTA la dichiarazione della rispondenza della progettazione delle opere di cui trattasi alla normativa vigente in materia di linee elettriche;

VISTA la nota n. 0006410 del 10 giugno 2010, con la quale la Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, competente, nell'ambito del presente procedimento unico, all'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi, ha comunicato l'avvio dell'accertamento medesimo;

VISTA il parere favorevole del Comune di Barletta;

VISTA la delibera n. 2047 del 20 settembre 2010, con la quale la Giunta Regionale della Puglia ha rilasciato la prescritta intesa;

CONSIDERATO che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

VISTO l'"Atto di accettazione" n. TEAOTNA / P20100002495 del 3 novembre 2010, con il quale Terna S.p.a. si impegna ad ottemperare alle suddette prescrizioni nonché alle determinazioni di cui al resoconto verbale della citata Conferenza di Servizi;

RITENUTO, pertanto, di adottare il provvedimento di autorizzazione, essendo favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

VISTO l'articolo 6, comma 8 del citato dPR 327/2001 che prevede la possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di dele-

gare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;

VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna S.p.a. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;

DECRETA

Art. 1

1. E' approvato il progetto definitivo per la costruzione, da parte della società Terna S.p.a., di una variante in cavo interrato all'esistente elettrodotta a 150 kV aereo in semplice terna "Barletta - Barletta FS", nel comune di Barletta, in provincia di Barletta-Andria-Trani, con le prescrizioni di cui in premessa.
2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo il tracciato individuato nella Planimetria catastale n. DE23603F1-B-FX-DPI21 del 25 gennaio 2010, allegata alla citata istanza n. TELAT/P20100000118 dell'8 febbraio 2010.

Art. 2

1. La Società Terna S.p.a, con sede in Roma, in Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le suddette opere nel comune interessato, in conformità al progetto approvato.
2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato;
3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica ed ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del dPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Le opere autorizzate sono inamovibili.
5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.
6. La presente autorizzazione è trasmessa al suddetto Comune, affinché, nelle more della realizzazione delle opere, siano apposte le necessarie

misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate dai futuri impianti, sulla base degli elaborati grafici progettuali, ai sensi dell'articolo 1, comma 26 della legge 239/2004 e dell'articolo 52-quater, comma 2 del dPR 327/2001, nonché per il conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

Art. 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni citate in premessa, di quelle contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto nonché delle determinazioni di cui al resoconto verbale della Conferenza di Servizi allegato.

Art. 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.
2. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura della società Terna S.p.a., prima dell'inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alla Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla Regione ed al Comune interessato, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.
3. Al progetto esecutivo deve essere allegato il piano di riutilizzo e gestione delle terre e rocce di scavo modificato ed integrato secondo le esigenze emerse in sede di approfondimento progettuale. Qualora il suddetto piano non sia redatto in modo conforme all'articolo 186 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente decreto non costituisce autorizzazione al riutilizzo delle terre di scavo.
4. Le opere dovranno essere realizzate entro il termine di due anni a decorrere dalla data del presente decreto.
5. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio la Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal DPCM 8 luglio 2003.

Terna S.p.A. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere.

Per tutta la durata dell'esercizio dell'elettrodotto Tema S.p.A. dovrà fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal DPCM 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.

6. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.
7. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore
8. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

Art. 5

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Art. 6

La Società resta obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela degli interessi pubblici e privati, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso d'inaadempimento.

Art. 7

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del dPR 327/2010 e successive modifiche ed integrazioni, è conferita delega a Terna S.p.a., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal

dPR 327/2001 e dal d.lgs. 330/2004, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22 bis e 49 del citato dPR 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

Art. 8

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che dovrà avvenire a cura e spese della Terna S.p.a..

Roma, 17 Nov. 2010

Il Direttore Generale per
l'Energia Nucleare le
Energie Rinnovabili e
l'Efficienza Energetica
Dott. Rosaria Romano

Il Direttore Generale per la
Tutela del Territorio e delle
Risorse Idriche
Dott. Marco Lupo

SOCIETA' QUATTROMILA

Avviso di deposito studio impatto ambientale.

La Società quattromila s.r.l. avvisa che sono depositati il 29 dicembre 2010, presso il settore ecologia e ambiente nelle autorità competenti della Provincia di Taranto e presso l'ufficio tecnico del comune di San Giorgio Jonico, per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, la Relazione Tecnica e S.I.A. nonché il progetto e gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, relativi al progetto di un nuovo impianto fotovoltaico localizzato nel comune di San Giorgio Jonico (Provincia di Taranto) - Masseria Palombarella, presentato dalla società Quattromila. S.r.l..

Il progetto per produrre energia elettrica in collegamento alla rete di distribuzione nazionale ad alta tensione, riguarda la costruzione di un impianto

fotovoltaico della potenza di 20,50 MWp, da realizzarsi su un'area lorda di circa 70 Ha, costituito da n. 96.000 moduli al silicio installati su apposite strutture di sostegno rialzate da terra.

I soggetti interessati possono prendere visione di tutti gli elaborati prescritti presso la sede della Provincia di Taranto e presentare eventuali osservazioni entro il termine di 60 giorni ai sensi dell'art. 24 D. lgs. 152/2006 - Servizio Valutazione di Impatto Ambientale, via Lago di Bolsena 2, cap 74100 Taranto.

Gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di VIA, sono depositati per 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Entro lo stesso termine di 60 giorni chiunque può presentare osservazioni all'Autorità competente: Provincia di Taranto - Servizio Valutazione di Impatto Ambientale, via Lago di Bolsena 2, Taranto.

Si specifica che contestualmente alla procedura sopra citata è stata richiesta anche l'autorizzazione alla costruzione e gestione di elettrodotto per la connessione alla RTN-TERNA e che la documentazione in deposito è relativa pertanto anche a quest'ultimo procedimento rispetto al quale possono essere proposte osservazioni nei termini sopra indicati.

San Giorgio Jonico, lì 29.12.2010

Quattromila srl
L'Amministratore Unico

SOCIETA' YURAKU

Avviso di deposito richiesta verifica assoggettabilità a V.I.A..

Il sottoscritto Maurizio Previti, nato a Alkmaar (NL) il 21/06/1973, in qualità di Amministratore unico della società Yuraku S.r.l. con sede legale in Settimo Milanese (MI), Via Fratelli Rosselli 3/2, C.F. e P.I. 05815880967 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano R.E.A. n. 1850818, informa di aver depositato presso la Provincia di Lecce - Servizio Ambiente - in data

10/17/2010 la richiesta di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della L.R. Puglia n. 11/2001, della L.R. Puglia n. 13/2010 del punto 2, lettera c) dell'Allegato IV al D.Lgs 152/2006 e s.m.i., relativo al progetto di realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte fotovoltaica denominato "Y ENERGY II" in agro di Nardò (LE) della potenza di 3,816 MWp in località "Mas. Giudice Giorgio" con connessione alla Rete Elettrica Nazionale in derivazione alla linea MT S. ISIDORO DP 30010090 (RIF. ENEL T0008870) interessando il territorio comunale di Porto Cesareo (LE). Lo Studio preliminare ambientale e gli elaborati tecnici di progetto sono depositati presso i Comuni di Nardò (LE), Settore Urbanistica e Ambiente, via A. Volta 47 - 73048 Nardò (Le), Comune Porto Cesareo (LE) Settore Urbanistica, Edilizia e Ambiente Petraroli - 73010 Porto Cesareo (Le) e presso l'Ufficio Ambiente della Provincia di Lecce per la pubblica consultazione negli orari di apertura al pubblico. È possibile presentare osservazioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della presente pubblicazione.

YURAKU s.r.l.
L'amministratore
Maurizio Previti

STUDIO LEGALE CENTOLA FOGGIA

**Decreto Tribunale Foggia sezione Manfredonia.
Riconoscimento di proprietà.**

"IL GIUDICE,

letti gli atti e i documenti di causa,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26 marzo 2010;

rilevato che con ricorso depositato in data 24 giugno 2008 da Quitadamo Michele, nato a Macchia (FG) il 29.07.1933 ed ivi residente alla via Madonna della Libera n. 1, per il riconoscimento della piena ed esclusiva proprietà dei seguenti beni:
1) fabbricato rurale, sito in agro di Monte Sant'Angelo in Via Purgatorio n. 1, individuato al N.C.E.U. del Comune di Monte Sant'Angelo al foglio 161, part.lla 63, sub 2, cat. A/6, cl. 2, vani

2, confinante a nord con la p.lla 64, ad est con la p.lla 58 e a sud con la p.lla 62 del foglio di mappa 161;

- 2) l'appezzamento di terreno già riportato alla particella 199 del folio 160 ed oggi riportato in catasto alle particelle 474 e 475 del foglio 160 del catasto terreni del Comune di Monte Sant'Angelo, confinante a nord con le part.11e 477 e 526, ad est con la part. 534 e 519, a sud con le part.11e 528 e 533;

ritenuta la propria competenza;

rilevato che l'istanza è stata resa nota mediante l'affissione all'albo del Monte S. Angelo dal 14.10.2009 al 12.1.2010 ed a quello del tribunale di Foggia - sez. dist. di Manfredonia dall'1.10.2009 al 30.12.2009 come da conformi certificazioni;

rilevato, dalla lettura della documentazione in atti, che nel ventennio precedente alla presentazione dell'istanza non risulta essere stata trascritta né contro il dante causa degli odierni intestatari né contro il richiedente alcuna domanda giudiziale diretta a rivendicare la proprietà o altro diritto reale di godimento sul fondo in oggetto;

considerato che non sono state proposte opposizioni;

rilevato che all'udienza del 26.3.2010 i testi ascoltati hanno dichiarato che il ricorrente occupa, senza contestazione alcuna, i terreni e l'annesso fabbricato per cui è causa, coltivando i terreni, facendone proprio il raccolto e utilizzando il fabbricato a deposito di attrezzi agricoli ed animali;

vista la L. 10.5.1976 n. 346 e l'art. 1159 bis c.p.c.;
a
poste le spese a carico del ricorrente;

PQM

Accoglie il ricorso proposto da Quitadamo Michele e dichiara gli immobili oggetto dell'istanza, come specificato in epigrafe, di proprietà del ricorrente;

ordina che il presente decreto sia pubblicato mediante affissione per 90 gg. negli albi del Comune di Monte S. Angelo e del Tribunale di Foggia - Sezione Distaccata di Manfredonia e sia pubblicato per una sola volta nel Bollettino Ufficiale della regione Puglia non oltre 15 giorni dalla data dell'avvenuta affissione, con l'avvertenza che ogni interessato può proporre opposizione entro 60 gg dalla scadenza del termine di affissione, autorizzando, altresì, l'istante, in mancanza di opposizione, ad eseguire la trascrizione del presente provvedimento presso la Competente Conservatoria dei RR.II., secondo le modalità di legge.

Spese a carico del ricorrente.

Manfredonia, li 22 novembre 2010

Il Giudice
Floriana Dibenedetto

AVV. TEODOMIRO CENTOLA

Il sottoscritto avv. Teodomirot Centola difensore del sig. Quitadamo Michele, dichiara di avere provveduto ad effettuare il pagamento della tassa di pubblicazione di euro 185,93 per la suddetta inserzione tramite c/c postale n. 60225323 - intestato alla regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - cod. 3119 -

Foggia, li 20.12.2010
Avv. Teodomirot Centola



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**